



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**LA GESTIONE DELLE OPERE OLIMPICHE DI
"TORINO 2006" ATTRAVERSO LA FONDAZIONE
XX MARZO 2006. RISULTATI E PROSPETTIVE.**



CORTE DEI CONTI

**La gestione delle opere olimpiche di “Torino
2006” attraverso la Fondazione XX marzo 2006.
Risultati e prospettive.**

Magistrato relatore: Andrea Carapellucci

Ha collaborato alla predisposizione del referto: Clara Cerruti



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 68/2025/SRCPIE/VSG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nell'Adunanza pubblica del 25 marzo 2025

Visti gli artt. 97, comma secondo e 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e in particolare l'art. 3;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e in particolare l'art. 30;

Vista la deliberazione n. 14/2000 (e ss. mm.) delle Sezioni riunite della Corte dei conti, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2024;

Vista la deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2025;

Viste le richieste istruttorie e i riscontri forniti dagli Enti interpellati;

Vista la richiesta di deferimento al Collegio del Magistrato istruttore e l'allegata relazione conclusiva, trasmessa alle Amministrazioni interessate in data 11 marzo 2025;

Vista la nota con la quale il Magistrato istruttore ha trasmesso alla Fondazione XX marzo 2006 copia della relazione conclusiva, invitando a formulare osservazioni entro il 18 marzo 2025;

Viste le osservazioni presentate dalla Fondazione con nota del 18 marzo 2025 e la successiva integrazione documentale, pervenuta in data 11 aprile 2025;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2025, con cui il Presidente ha convocato il Collegio della Sezione per l'odierna adunanza pubblica, fissando al 21 marzo il termine per le controdeduzioni;

Viste le controdeduzioni presentate, in data 21 marzo 2025, dalla Regione Piemonte, dalla Città metropolitana di Torino e dal Comune di Torino;

Uditi, in adunanza pubblica, il relatore, Referendario dott. Andrea Carapellucci, nonché, per la Regione Piemonte, il dott. Paolo Frascisco e il dott. Germano Gola, per la Città Metropolitana di Torino, il Vice Sindaco Metropolitano dott. Jacopo Suppo e il dott. Mario De Leo, per il Comune di Torino, l'Assessore dott.ssa Gabriella Nardelli e il dott. Calvano Antonino;

Viste le Ordinanze n. 11 del 19 marzo 2025 e n. 19 dell'11 aprile 2025, con cui il Presidente ha convocato il Collegio della Sezione, rispettivamente, per la camera di consiglio del 25 marzo 2025 e per la camera di consiglio del 15 aprile 2025;

Udito, in camera di consiglio, il relatore, Referendario dott. Andrea Carapellucci;

Premesso

I controlli sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche trovano fondamento negli artt. 97, comma secondo, e 100, comma secondo, della Costituzione e sono disciplinati dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essi hanno la finalità di verificare *"la legittimità e la regolarità delle gestioni"*, nonché *"la rispondenza dei risultati dell'attività"*

amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa" (art. 3, l. n. 20/1994).

Tale tipologia di controlli, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., n. 179/2007 e n. 60/2013), si caratterizza per la natura empirica, e non esclusivamente legale, del parametro del controllo, nonché per il suo carattere collaborativo (Corte Cost. n. 29/1995), cioè orientato al miglior uso della discrezionalità politica da parte dei vertici delle Amministrazioni controllate (così Corte conti, SS.RR. giur. in spec. comp., n. 44/2024).

È infatti previsto che la Corte riferisca gli esiti dell'attività di controllo al Parlamento, ai consigli regionali o ai consigli degli enti locali, così inserendosi nel rapporto fra organi di governo e assemblee elettive, quale ausilio per le attività di indirizzo e controllo di queste ultime nei confronti dei primi, e a tutela del diritto dei cittadini e dei loro rappresentanti di conoscere i risultati della gestione delle risorse pubbliche.

Speciali tipologie di controlli sulla gestione sono previste da altre disposizioni di legge: fra questi, il controllo concomitante di cui all'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e il controllo, anche in corso di svolgimento, sulle gestioni pubbliche statali e regionali di cui all'art. 11 della l. 4 marzo 2009, n. 15. Dette norme richiamano, e in parte integrano, la disciplina generale contenuta nel già citato art. 3 della l. n. 20/1994, che rappresenta quindi il riferimento imprescindibile.

Nei confronti delle regioni e degli enti locali, il controllo sulla gestione è esercitato, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, nel rispetto dell'autonomia loro costituzionalmente garantita.

È infatti previsto (art. 7, comma 7) che la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge riguardi le leggi statali e regionali "*di principio e di programma*", stante il riparto di competenze legislative di cui all'art. 117 Cost., e "*nel rispetto della natura collaborativa del controllo*". La natura collaborativa, già enunciata dalla Corte costituzionale, trova quindi conferma espressa nel diritto positivo per quanto attiene ai controlli sulla gestione di regioni ed enti locali.

In ossequio alla particolare autonomia garantita dalla Costituzione alle Regioni e agli enti locali, all'esito della propria attività la Corte riferisce "*esclusivamente ai consigli degli enti controllati*", con un referto destinato ai componenti delle assemblee elettive.

Nell'ambito dell'attività istruttoria che caratterizza i controlli sulla gestione, così come nell'esercizio delle altre attribuzioni di controllo, la Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può anche effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti (art. 3, comma 8, l. n.

20/1994). Inoltre, la Corte può chiedere agli "organismi partecipati a qualsiasi titolo" dalle Amministrazioni pubbliche, dati economici e patrimoniali, al fine di valutare i possibili effetti sui bilanci pubblici della loro gestione (art. 30, legge 30 ottobre 2014, n. 161).

A conferma della funzione ausiliaria del controllo rispetto agli organi rappresentativi, è previsto che, entro 6 mesi dalla ricezione del referto, le Amministrazioni destinatarie – con ciò intendendosi gli organi di governo – comunichino alla Corte dei conti ed alle proprie assemblee elettive le "misure conseguenzialmente adottate") rispetto ai rilievi e alle altre osservazioni formulate all'esito del controllo (art. 3, comma 6, l. n. 20/1994).

Considerato in fatto e in diritto

1. Con deliberazione n. 13/2024/SRCPIE/INPR, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha inserito nel proprio programma delle attività per il 2024 un'indagine sulla gestione della **Fondazione XX marzo 2006** (altresì denominata **Torino Olympic Park**, abbr. **TOP**), costituita ai sensi della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (e ss. mm.), allo scopo di "amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento".

L'indagine è stata promossa a seguito delle informazioni acquisite tramite i controlli sui bilanci del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino (art. 1, commi 166 ss. l. n. 266/2005 e art. 148-bis TUEL), dai quali erano emerse reiterate perdite di esercizio della Fondazione, organismo partecipato dai due enti locali, oltre che dalla Regione Piemonte (si v., da ultimo, la deliberazione n. 63/2024/SRCPIE/PRSE, adottata nei confronti del Comune di Torino).

Il patrimonio delle c.d. "opere olimpiche", la cui realizzazione è stata prevista e disciplinata dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, ha un rilevante valore economico. La realizzazione degli impianti e delle infrastrutture ha rappresentato, in effetti, un investimento significativo per i territori interessati, con una spesa complessiva di 1,44 miliardi di euro circa, dei quali 1,15 a carico del bilancio dello Stato. Fra gli enti territoriali piemontesi coinvolti, i contributi finanziari più significativi sono pervenuti dalla Regione Piemonte (33,45 milioni di euro) e dal Comune di Torino (63,33 milioni di euro).

Le opere realizzate, secondo le informazioni pubblicate dall'Agenzia Torino 2006, consistono in n. 6 stadi del ghiaccio, n. 10 villaggi olimpici, n. 12 impianti di risalita, n. 10 impianti per l'innevamento programmato, n. 5 nuove piste da sci-snowboard, n. 4

impianti sportivi montani e n. 18 interventi su strade regionali e provinciali, tra i quali la realizzazione di un nuovo sottopasso.

Alla Fondazione XX marzo 2006 è stata conferita una parte significativa delle opere in questione, per un valore complessivo stimato, all'epoca del conferimento, in circa 260 milioni di euro. A distanza di quasi vent'anni dalla conclusione dei Giochi del 2006, il modello di gestione delle opere olimpiche può essere oggetto di una valutazione di lungo periodo, basata su dati consolidati, e su una prospettiva che, verosimilmente, non contempla eventi di analoga dimensione e rilevanza internazionale nella parte rimanente del ciclo di vita delle opere. È infatti ormai esclusa la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi in questione per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il previsto utilizzo di un impianto sportivo torinese in occasione degli Olimpiadi Invernali del 2030 riguarda uno degli stadi del ghiaccio, il Palasport per il pattinaggio "Oval" di Torino, non conferito alla Fondazione. La prospettiva di un nuovo periodo post-olimpico, peraltro, rappresenta una possibile criticità per la gestione di alcune delle opere oggetto dell'indagine, come illustrato nell'allegato referto.

2. La Fondazione XX marzo 2006 presenta le caratteristiche della fondazione pubblica di partecipazione. Costituita, in attuazione di una legge regionale, su iniziativa di tre enti pubblici territoriali – Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino (cui si è affiancato, in una posizione distinta e di minor rilievo, il CONI) – essa è aperta all'adesione di nuovi soggetti pubblici e privati. Gli enti pubblici fondatori, inoltre, esercitano continuativamente, per il tramite degli organi della fondazione, un ruolo preminente nella sua gestione. Agli enti fondatori sono infatti riservate dallo statuto le scelte strategiche e la nomina degli organi di vertice.

Come previsto dalla legge regionale n. 21/2006, gli enti fondatori **Città di Torino**, Provincia (oggi **Città Metropolitana**) di Torino e **Regione Piemonte** hanno conferito alla Fondazione una parte delle opere olimpiche di Torino 2006, prevalentemente nella forma della proprietà superficaria e di diritti reali di godimento, per periodi di 30 o 50 anni. Essi sono rimasti quindi proprietari delle opere e degli impianti. Anche in caso di scioglimento della Fondazione, agli enti fondatori è riservata dallo statuto la scelta della destinazione dei diritti conferiti.

3. La legge 8 maggio 2012, n. 65 ha affidato alla Fondazione compiti di programmazione degli *“interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della (...) legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”*, da finanziarsi con l'impiego delle risorse non utilizzate dall'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici

di "Torino 2006", mediante la società di committenza SCR Piemonte S.p.A., in qualità di stazione appaltante.

La Fondazione ha assunto quindi, per espressa previsione legislativa, un ruolo significativo nella programmazione dell'impiego di risorse finanziarie dello Stato, secondo uno schema che vede altresì coinvolti il Commissario liquidatore dell'Agenzia "Torino 2006" e l'ente strumentale della Regione Piemonte SCR Piemonte S.p.A.

4. Alla luce quadro normativo e degli elementi fattuali sopra illustrati, l'attività di controllo si è concentrata sui seguenti profili:

- (1) la concreta gestione delle opere e degli impianti conferiti, con particolare riferimento all'attuale condizione e destinazione degli stessi e alle loro prospettive future;
- (2) la gestione delle risorse finanziarie del bilancio dello Stato destinate agli interventi di manutenzione delle opere olimpiche, ai sensi della citata l. n. 65/2012, limitatamente a quanto attiene all'attività di programmazione di competenza della Fondazione;
- (3) la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, gestore istituzionale delle opere conferite, e i suoi rapporti con la Società partecipata Parcolimpico S.r.l., gestore imprenditoriale.

Obiettivo dell'indagine era valutare, ai sensi dei citati art. 3 l. n. 20/1994 e art. 7 l. n. 131/2003, la rispondenza della gestione agli obiettivi di valorizzazione e riutilizzo posti dalla legge regionale che ha istituito la Fondazione, nonché la sua aderenza ai principi generali di efficacia, efficienza e economicità (art. 3 l. n. 20/1994; art. 1 l. n. 241/1990).

Le relative conclusioni sono espone nel referto.

Il controllo è stato esercitato, ai sensi degli art. 3 l. n. 20/1994 e 7 l. n. 131/2003, nei confronti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino – nella loro duplice qualità di enti territoriali fondatori e partecipanti alla Fondazione, nonché di enti proprietari delle opere conferite nella forma di diritti temporanei. (Il CONI, ente fondatore di natura non territoriale, che non ha conferito né è titolare di diritti sulle opere e gli impianti gestiti dalla Fondazione, neppure in caso di scioglimento di quest'ultima, è rimasto estraneo all'indagine).

L'attività istruttoria si è sviluppata, fra i mesi di maggio e novembre 2024, principalmente nei confronti dei tre enti assoggettati a controllo. Richieste istruttorie sono state rivolte anche alla Fondazione XX marzo 2006, in qualità di organismo partecipato, ai sensi della l. 161/2014. Tutti i soggetti destinatari delle richieste istruttorie sono stati informati della

possibilità di formulare ogni osservazione ritenuta opportuna e hanno concretamente esercitato tale facoltà.

5. All'esito dell'attività istruttoria, la relazione conclusiva predisposta dal Magistrato istruttore è stata trasmessa alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Torino, con l'invito a formulare deduzioni e a fornire ulteriori chiarimenti in vista dell'odierna adunanza pubblica. Copia della relazione conclusiva è stata trasmessa anche alla Fondazione XX marzo 2006, con l'invito a presentare per iscritto le osservazioni ritenute opportune.

Le Amministrazioni interessate hanno trasmesso le proprie controdeduzioni entro il termine indicato. Anche la Fondazione XX marzo 2006 ha fatto pervenire, in data 18 marzo 2025, osservazioni scritte sulla relazione conclusiva.

Nel corso dell'adunanza pubblica, i rappresentanti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino hanno fornito ulteriori informazioni e chiarimenti.

L'allegato referto dà atto degli esiti del contraddittorio così svolto.

6. Come illustrato in premessa, la legge n. 131/2003 prevede (art. 7, comma 7) che, nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali, la Corte dei conti riferisca gli esiti del controllo "esclusivamente" agli organi consiliari degli stessi enti. Tale previsione, ad avviso del Collegio, non introduce una deroga a quanto disposto in via generale dall'art. 3, comma 6 della l. n. 20/1994, secondo la quale "*le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni*".

Il referto sarà quindi trasmesso al Consiglio Regionale, al Consiglio Metropolitanano e al Consiglio Comunale di Torino, ai fini della divulgazione tra i componenti delle relative assemblee. Sarà inoltre trasmesso agli organi di vertice dei tre enti – Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino – destinatari dei rilievi e delle raccomandazioni contenute nel referto.

Il Collegio ritiene inoltre opportuno che il referto sia trasmesso, a fini informativi: alla Fondazione XX marzo 2006 e al Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge n. 65/2012 (subentrato al Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006), in considerazione del ruolo da essi rivestito nella gestione oggetto di analisi; ai Comuni di Bardonecchia (TO), Cesana T.se (TO) e Pragelato (TO), in quanto enti locali che ospitano, sul proprio territorio, opere e impianti conferiti alla Fondazione XX marzo 2006.

Trattando il referto anche della programmazione relativa all'utilizzo delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia Torino 2006, il Collegio ritiene

infine opportuno trasmetterne copia, sempre a fini informativi, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale risultava incardinato il commissario liquidatore della stessa Agenzia.

Nel termine di sei mesi dalla sua ricezione, come previsto dall'art. 3, comma 6 l. n. 20/1994, le tre Amministrazioni destinatarie dell'attività di controllo – Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino – comunicheranno ai rispettivi consigli e a questa Sezione regionale le "misure conseguenzialmente adottate" alla luce delle osservazioni e dei rilievi formulati nell'allegato referto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

APPROVA

l'allegato referto dal titolo *"La gestione delle opere olimpiche di "Torino 2006" attraverso la Fondazione XX marzo 2006. Risultati e prospettive"*.

DISPONE

che la presente deliberazione e l'allegato referto siano trasmessi, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Consiglio Regionale del Piemonte;
- al Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Torino;
- al Consiglio comunale del Comune di Torino;

in persona dei rispettivi presidenti, ai fini della divulgazione ai componenti delle assemblee;

- al Presidente della Regione Piemonte;
- al Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Torino;
- al Sindaco del Comune di Torino;

nonché, a fini informativi:

- al Presidente della Fondazione XX marzo 2006;
- al Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge n. 65/2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ai Sindaci dei Comuni di Bardonecchia (TO), Cesana T.se (TO) e Pragelato (TO).

INVITA

la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Torino a comunicare a questa Sezione e ai rispettivi organi consiliari, entro sei mesi dalla data di ricezione del referto, le misure adottate in conseguenza ai rilievi formulati, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n. 20/1994.

Rammenta, infine, gli obblighi di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale delle Amministrazioni interessate, previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 15 aprile 2025.

Il Relatore

Dott. Andrea CARAPELLUCCI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **7 maggio 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE

Sommario

Premessa: oggetto e ragioni dell'indagine.....	2
Capitolo I - La gestione delle opere olimpiche nel periodo 2006-2024	5
1. Il modello di gestione	5
2. I soggetti coinvolti	8
2.1 In particolare: la Fondazione XX marzo 2006 e Parcolimpico s.r.l.	9
3. La gestione finanziaria della Fondazione XX marzo 2006.....	13
4. Le singole opere conferite alla Fondazione	16
5. Le risorse finanziarie della legge n. 65/2012:.....	27
5.1 Quadro generale	27
5.2 (Segue): La programmazione e la realizzazione degli interventi.....	30
Capitolo II - La situazione attuale.....	32
1. I soggetti coinvolti e il loro ruolo	32
1.1 Gli enti pubblici fondatori.....	32
1.2 La Fondazione XX marzo 2006	33
1.3 Parcolimpico s.r.l.	34
1.4 Il commissario liquidatore dell'Agenzia "Torino 2006" e la Società di committenza regionale SCR Piemonte	35
1.5 I Comuni olimpici.....	37
2. Lo stato e la destinazione delle singole opere.....	38
2.1 <i>Focus</i> : gli obiettivi di utilizzo e sfruttamento delle opere; il problema della loro manutenzione	45
3. I fondi residui della l. n. 65/2012: le attività del 2024	47
Capitolo III - Le prospettive future	50
1. Il futuro della Fondazione XX marzo 2006 e le iniziative in corso.....	50
2. Le prospettive di utilizzo delle singole opere	53
3. Il prossimo esaurimento delle risorse della l. n. 65/2012 e le sue conseguenze ...	60
Conclusioni e raccomandazioni	62
Riferimenti di sintesi	66
Scheda 1 - Elenco opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006	68
Scheda 2 - Schema della gestione	70
Scheda 3 - Interventi finanziati con risorse statali (l. n. 65/2012).....	72
Scheda 4 - Interventi in corso di realizzazione a marzo 2025	77

Premessa: oggetto e ragioni dell'indagine

I XX Giochi Olimpici invernali, disputati a Torino nel febbraio del 2006 e seguiti dai IV Giochi Paralimpici invernali, hanno comportato un notevole investimento infrastrutturale sul territorio piemontese, con una spesa complessiva stimata in 2,01 miliardi di euro, quasi integralmente a carico della finanza pubblica¹.

Con due referti² approvati, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009, questa Sezione regionale ha analizzato la gestione dell'Agenzia Torino 2006 (Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006), ente costituito dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 al fine di realizzare le opere e gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi. L'attività di controllo della Corte dei conti, prevista dalla stessa legge istitutiva, ha abbracciato i primi anni del periodo post-olimpico, nel quale avvenne la transizione tra i soggetti originariamente competenti per la gestione delle opere olimpiche e i **nuovi gestori**, la cui attività costituisce invece oggetto della presente indagine.

Nel ventennio trascorso dalla conclusione dei Giochi, il mantenimento in attività e la parziale riconversione del patrimonio di opere realizzate in vista delle Olimpiadi – in particolare degli stadi, degli impianti sportivi e delle strutture ricettive – ha rappresentato una notevole sfida. Essa è stata affidata a una rete di enti pubblici e privati al centro del quale si colloca la **Fondazione XX marzo 2006**, “gestore istituzionale” (su tale nozione si v. il Cap. I, par. 2) competente per le scelte strategiche e di indirizzo, nonché per la programmazione degli interventi di manutenzione e riconversione da finanziare con le risorse residue assegnate dallo Stato all'Agenzia Torino 2006.

Istituita dalla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21, la Fondazione ha quali soggetti fondatori la **Regione Piemonte**, la **Provincia di Torino**, il **Comune di Torino** e il **CONI** (quest'ultimo, come si dirà, in una posizione differenziata). È pienamente operativa dal 2011.

Tra il 2010 e il 2012, gli enti territoriali fondatori hanno conferito alla Fondazione un totale di undici opere e impianti realizzati in vista delle Olimpiadi. Il progetto iniziale, che prevedeva il conferimento alla Fondazione di un complesso più consistente e organico del “parco olimpico”, è stato modificato, nel periodo 2008-2009, dagli enti fondatori. Ciò, a giudizio della Fondazione, ha inciso negativamente sulle prospettive economiche della gestione.

Nel 2012, una legge dello Stato (legge 8 maggio 2012, n. 65) ha affidato alla Fondazione XX marzo 2006 il compito di definire il programma degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle opere realizzate in vista delle Olimpiadi, comprese quelle non conferite e rimaste in capo agli enti territoriali (tra le quali, ad esempio, gli

¹ I dati sono tratti dalla pubblicazione dell'Agenzia Torino 2006 intitolata *Cantieri e opere*, Milano, Ed. Mondadori Electa, 2006 (pag. 282). Il contributo di soggetti terzi (privati e concessionari) è ivi indicato in soli 114,95 milioni di euro. Al totale dei finanziamenti pubblici gestiti dall'Agenzia (1.327,47 milioni di euro) vanno aggiunti 226,6 milioni destinati alle opere connesse, stanziati dalla legge finanziaria per il 2003 e 341,3 milioni stanziati da ANAS. Considerata la variazione del potere di acquisto della moneta nel periodo 2003-2024, la spesa totale di 2,01 miliardi di euro corrisponde a oltre 2,6 miliardi di euro attuali.

² Delib. n. 9/2007/SRCPIE/GEST e delib. n. 33/2009/SRCPIE/GEST.

impianti di risalita per lo sci). In proposito, sono intervenute recenti modifiche normative, di cui si tratterà al Cap. III, par. 3.

Ai fini della presente indagine, **sono stati considerati individualmente i soli impianti e le strutture conferite alla Fondazione** dagli enti pubblici proprietari. L'eterogeneità delle opere olimpiche - impianti di risalita, opere stradali, strutture alberghiere, impianti sportivi - non si presta infatti ad una trattazione unitaria.

Una parte dell'analisi è stata però dedicata alla gestione dei fondi della l. n. 65/2012, che interessa anche - e prevalentemente - le **opere non conferite**, la cui manutenzione straordinaria e riconversione è stata curata, nel corso degli anni, principalmente attraverso i programmi definiti dalla Fondazione. Si è scelto di limitare la relativa indagine all'attività di programmazione svolta dagli organi della Fondazione: la realizzazione degli interventi, infatti, coinvolge altri soggetti (principalmente la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006 e la società di committenza regionale SCR Piemonte) e, per il numero di interventi coinvolti, avrebbe richiesto una specifica e distinta indagine.

La Società **Parcolimpico s.r.l.** - inizialmente a partecipazione totalitaria della Fondazione, poi progressivamente ridotta fino all'attuale 10% - ha invece assunto un ruolo di primo piano in qualità di "gestore imprenditoriale" delle opere conferite (tale nozione sarà illustrata nel Cap. I, par. 2). La convenzione in essere fra la Fondazione e la Società, ora controllata dal partner privato Get Live 2 s.r.l., rappresenta il principale strumento operativo di tale gestione.

I controlli della Sezione sui bilanci della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino hanno evidenziato l'esistenza di reiterate perdite della Fondazione XX marzo 2006 e un progressivo esaurimento del suo patrimonio disponibile. Con la deliberazione n. 63/2024/PRSE, adottata nei confronti del Comune di Torino nel gennaio del 2024, sono stati formulati rilievi circa le attuali attività e le prospettive della Fondazione. La Sezione ha quindi ravvisato l'opportunità di sottoporre la gestione dell'ente e - per suo tramite - del complesso delle opere conferite dagli enti territoriali e delle funzioni affidategli dalla legge, ad una specifica indagine gestionale.

Il controllo, esercitato ai sensi degli artt. 3 l. n. 20/1994 e 7 l. n. 131/2003, si è svolto nei confronti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino, nella loro duplice veste di enti fondatori (e partecipanti) della Fondazione XX marzo 2006 e di enti proprietari delle opere conferite. Richieste istruttorie sono state rivolte, oltre che agli enti pubblici assoggettati a controllo, alla Fondazione XX marzo 2006, in qualità di organismo partecipato.

L'indagine, della quale il presente referto illustra gli esiti, si è concentrata su tre profili: la gestione delle singole opere olimpiche, conferite alla Fondazione dagli enti territoriali, la gestione finanziaria della stessa Fondazione e l'impiego delle risorse finanziarie dello Stato di cui alla l. n. 65/2012, la cui programmazione è affidata alla Fondazione.

Il referto è articolato in **tre capitoli**, secondo un criterio strettamente cronologico, **al fine di consentire un più immediato accesso** alle informazioni relative, rispettivamente, alla **gestione passata (periodo 2006-2024)**, alla **situazione attuale** e alle **prospettive future**.

Il **primo capitolo** descrive sinteticamente la gestione delle opere olimpiche, le attività della Fondazione XX marzo 2006 e la gestione finanziaria di quest'ultima negli anni trascorsi dai Giochi Olimpici al più recente passato (2006-2024).

Il **secondo capitolo** si sofferma sulla situazione attuale (aggiornamento a marzo 2025) della Fondazione, delle singole opere ad essa conferite e del programma di interventi finanziati con le risorse della l. n. 65/2012.

Il **terzo capitolo** illustra le prospettive future della Fondazione, delle singole opere ad essa conferite e del meccanismo di finanziamento creato dalla l. n. 65/2012, come recentemente riformato.

Capitolo I - La gestione delle opere olimpiche nel periodo 2006-2024

1. Il modello di gestione

Il modello di gestione adottato per il periodo post-olimpico deriva, in parte, dalla situazione esistente all'indomani dei Giochi, frutto delle scelte compiute nel decennio precedente, in cui si svolse la preparazione all'evento, e in parte dalle scelte compiute dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino nel periodo 2006-2010.

La preparazione all'evento fu gestita, come previsto dalla legge n. 285/2000, da un Comitato organizzatore (**TOROC**, acronimo di **TORino Organising Committee**) costituito nella forma di fondazione di diritto privato tra i principali enti territoriali coinvolti, il CONI e le Federazioni sportive, e da un ente pubblico costituito *ad hoc*, l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici di Torino 2006 (**Agenzia Torino 2006** o **Agenzia**). In estrema sintesi, il primo ha svolto l'attività di programmazione degli interventi, la seconda la realizzazione degli stessi³. Dal 2003, ai due enti si è inoltre affiancato un Comitato di regia con rilevanti compiti di indirizzo generale.

Per il periodo post-olimpico, il progetto originario prevedeva l'istituzione di una nuova fondazione (**Fondazione XX marzo 2006**, la cui denominazione richiama il giorno successivo alla conclusione delle manifestazioni sportive), cui conferire un complesso ("parco") di opere e impianti da gestire unitariamente e in grado di generare, nel tempo, ricavi sufficienti alla riconversione delle strutture ritenute di più difficile reimpiego (in particolare, alcuni impianti sportivi di alta montagna). Va evidenziato che la necessità di riconvertire alcuni degli impianti sportivi, non utilizzabili nella loro configurazione originaria in assenza di manifestazioni di rilievo internazionale come le Olimpiadi, era nota sin dall'inizio del progetto.

Accanto alla Fondazione, qualificabile come "**gestore istituzionale**" in quanto titolare dei diritti sulle opere e competente per le scelte di indirizzo strategico, la società **Parcolimpico s.r.l.** (nel prosieguo anche "Parcolimpico"), costituita nell'ottobre del 2006 dalla Fondazione TOROC, avrebbe continuato a svolgere il ruolo di "**gestore imprenditoriale**", con ampia libertà di gestione delle opere affidatele, in virtù di una convenzione con la nuova Fondazione, che ne sarebbe divenuta l'unica socia. Eventuali "**gestori operativi**" delle singole opere, soggetti imprenditoriali, del terzo settore o pubblici (come i Comuni delle valli olimpiche) avrebbero potuto essere coinvolti, come poi effettivamente avvenuto, nelle attività.

La scelta di conferire alla nuova Fondazione le opere olimpiche muoveva dalla dichiarata volontà di mantenerne la proprietà pubblica, assicurandone allo stesso tempo una gestione unitaria. A questi fini, la creazione di un soggetto intermedio tra gli enti territoriali proprietari (Regione, Provincia e Comune di Torino) e il gestore


³ Si v. in proposito, per maggiori dettagli, i referti approvati da questa Sezione con delib. n. 9/2007/SRCPIE/GEST e n. 33/2009/SRCPIE/GEST.

imprenditoriale fu considerata la soluzione preferibile, anche per continuità con il modello precedente della Fondazione TOROC. Gli enti fondatori ritengono tuttora, come si illustrerà nelle conclusioni, che sia necessario mantenere una gestione unitaria delle opere, secondo un modello sostanzialmente analogo a quello iniziale.

Una **prima deviazione dal progetto originario** si registrò nel periodo 2008-2010, quando gli enti territoriali coinvolti, e in particolare il Comune di Torino, modificarono il proprio orientamento circa il perimetro delle opere da conferire alla Fondazione. Secondo quanto dichiarato dalla Fondazione in sede istruttoria, l'esclusione di alcuni degli stadi olimpici e il conferimento di una parte soltanto del complesso "ex MOI" avrebbero inciso significativamente sulla possibilità di assicurare l'equilibrio della gestione del complesso di opere conferite. Anche la mancata inclusione degli impianti di risalita e delle piste da sci avrebbe influito negativamente⁴.

Si riproduce di seguito lo schema recante il complesso delle opere da conferire alla Fondazione post-olimpica previsto dall'originario *Piano strategico e di sviluppo 2007-2011*:

Fondazione: perimetro di attività e utilizzo dei siti in gestione

Aree di attività della Fondazione ("Business Line")						
Siti	Caratteristiche	Sport	Eventi + Corporate	Accommodation	Pacchetti	
Siti in ambito	- Palasport Olimpico	- Palasport (18300 mq e 13040 posti)		√		
	- Villaggio Torino *	- 600 posti post Olimpiadi			√ (Ospitalità sportiva)	
	- Palavela **	- Palasport (8000 posti)	√	√		
	- Torre Pellice	- Palazzo del ghiaccio. 16.000mq / 2500 posti	√	√		
	- Prigelato	- 5 trampolini per salto (35.000 mq)	√			
	- Prigelato	- Polifunzionale			√ (Ospitalità sportiva)	
	- Cesana Pariol	- Pista Bob-Slittino	√	√ (entertainment)		
	- Cesana S. Sicario	- Pista Biathlon	√	√ (entertainment)		
	- Cesana S. Sicario	- ex Italsider			√ (Attività alberghiera)	
	- Villaggio Bardonecchia	- 724 posti letto - 7.300 mq			√ (Attività alberghiera)	
Altri Siti	- Pinerolo Palaghiaccio	- Palazzo del ghiaccio. 14.000mq / 3860 posti	• Siti per i quali è ulteriormente da discutere la destinazione e che pertanto non sono stati inseriti nel perimetro di analisi del presente piano strategico e di sviluppo.			
	- Oval	- Palasport (8000 posti)				
	- Sauze d'Oulx	- Pista e impianto Freestyle	• Verranno eventualmente presi in considerazione successivamente come opportunità aggiuntive da sviluppare			
	- Bardonecchia Half-pipe	- Pista di Snowboard				
	- Impianti di risalita, arroccamento e innevamento	• Faranno parte del perimetro della Fondazione, ma occorre predisporre un modello di gestione specifico				

Le attività della Fondazione potranno essere **estese ad altri siti** (in gestione diretta o di terzi) per potenziare le **opportunità di business** indirizzabili e conseguire sinergie in termini di **ottimizzazione dei costi di gestione**

* Con esclusione delle Arcate ** Sola gestione

Fonte: Fondazione XX marzo 2006

La versione aggiornata del *business plan*, del luglio 2008, evidenziava un diverso perimetro dei conferimenti⁵, indicando una riduzione prevista del margine operativo di 2,5 milioni di euro all'anno:

⁴ Ciò è stato più volte rimarcato dalla Fondazione nel corso dell'istruttoria e da ultimo con Nota prot. 030/Pres/F/25 del 18 marzo 2025, ove si legge "(...) oggetto di conferimento non è stato tutto il patrimonio post-olimpico ma soltanto e tempo per tempo una parte e per lo più notoriamente e notevolmente problematica dei beni".

⁵ Il Palaghiaccio di Pinerolo non fu, poi, conferito alla Fondazione: si v. l'allegato elenco delle opere conferite (scheda 1).

Sito	Perimetro 2007 (fonte piano 07-11)	Perimetro 2007 (modificato Città di Torino)	Perimetro 2008
	Presenza	Presenza	Presenza
Palasport	SI	SI	SI
Palavela	SI	SI	SI
Palazzine Arcate	Nr. 13 palazzine	Solo palazzine 1, 2 ed edifici E, G, I e F2	Solo palazzine 1, 2 e Arcate
Cesana	SI	SI	SI
Pragelato	SI	SI	SI
Bardonecchia	SI	SI	SI
Torre Pellice	SI	SI	SI
Sansicario	SI	SI	SI
Pinerolo	NO	NO	SI

Il piano originario elaborato in base al perimetro 2007 prevedeva il pareggio di bilancio nel 2011

Principali modifiche di perimetro:

- riduzione palazzine conferite dalla Città di Torino (ca 20.000 mq in meno)
- inserimento di Pinerolo

MTI

Fonte: Fondazione XX marzo 2006

Il Comune di Torino, ente proprietario, ha precisato che l'area "ex MOI" non fu interamente conferita alla Fondazione in quanto ritenuta eterogenea rispetto agli impianti sportivi e alle strutture residenziali e più utilmente valorizzabile nell'ambito della programmazione urbanistica della città (in proposito, si v. il successivo par. 4).

Il secondo, significativo cambiamento - da ritenersi in parte conseguenza del primo (la limitazione dei conferimenti), in parte della crisi economica globale iniziata nel 2007 - è stato la scelta di privatizzare il gestore imprenditoriale Parcolimpico, inizialmente a partecipazione totalitaria della Fondazione XX marzo 2006, individuando un partner privato che fosse in grado di sostenere, con aumenti di capitale ed erogazione finanziarie, le perdite già registrate e quelle attese, oltre che i costi della gestione delle opere nel tempo.

L'iniziale cessione del 70% delle quote di Parcolimpico s.r.l., avvenuta nel 2009 nei confronti di Get Live 2 s.r.l. - filiazione italiana di Live Nation Inc., è stata seguita da un'ulteriore cessione che ha portato, nel 2014, all'attuale partecipazione residuale della Fondazione, pari al 10%.

Nonostante tali significative novità rispetto al progetto originario, in termini formali il modello di gestione delle opere conferite è rimasto sostanzialmente immutato, prevedendo tuttora, come sarà illustrato nel Cap. II, la partecipazione di una complessa rete di soggetti pubblici e privati.

Sotto questo profilo, la situazione non sembra destinata a mutare in futuro, come si dirà del Cap. III e nelle conclusioni.

2. I soggetti coinvolti

La rete dei soggetti gestori è composta come illustrato graficamente nello schema allegato (v. **Scheda 2**, schema della gestione) e di seguito descritto.

La proprietà delle opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006 resta (con una sola eccezione⁶) in capo agli enti territoriali fondatori: **Regione Piemonte**, Provincia (oggi **Città metropolitana**) **di Torino** e **Comune di Torino**, cui ci si riferirà pertanto nel prosieguo anche come **enti proprietari**.

Alla **Fondazione XX marzo 2006**, posta al centro del sistema in qualità di gestore istituzionale, sono stati conferiti diritti di proprietà superficaria e altri diritti reali minori di natura temporanea, variabile fra i 30 e i 50 anni (v. **Scheda 1**, elenco opere conferite), oltre che competenze generali di indirizzo strategico per l'utilizzo dei siti.

Le opere conferite sono, peraltro, nella materiale disponibilità di altri soggetti: in particolare, **Parcolimpico s.r.l.**, gestore imprenditoriale dell'intero complesso in virtù della convenzione stipulata nel 2012 con la Fondazione (per il periodo 2012-2039⁷).

Per alcune di esse, in virtù di contratti stipulati da Parcolimpico, sono presenti ulteriori **gestori operativi**, alcuni dei quali di natura imprenditoriale, altri di enti del terzo settore e di enti pubblici territoriali (comuni).

Un ruolo, talora di gestione attiva, ma generalmente di proposta e indirizzo, è svolto dai **Comuni delle valli olimpiche**⁸, sul cui territorio sorgono gli impianti sportivi montani e alcune delle strutture ricettive.

Infine, per quanto attiene alla gestione delle risorse finanziarie della l. n. 65/2012, destinate agli interventi di manutenzione straordinaria e di riconversione delle opere olimpiche (comprese quelle non conferite alla Fondazione), hanno svolto un ruolo decisivo il **Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006** e la Società di committenza regionale **SCR Piemonte s.r.l.**

Sul ruolo dei Comuni olimpici e dei gestori operativi, si fa integrale rinvio ai paragrafi dedicati alla gestione delle singole opere, non essendo possibile una trattazione unitaria. Allo stesso modo, il coinvolgimento dell'Agenzia Torino 2006 e di SCR Piemonte s.r.l., limitato ai compiti affidati dalla l. n. 65/2012, sarà descritto nella parte dedicata a tali profili della gestione.

È opportuno invece soffermarsi, per svolgere considerazioni unitarie, sul **gestore istituzionale** e sul **gestore operativo**, nonché sull'evoluzione nel tempo dei relativi rapporti.

⁶ Una parte del complesso "ex MOI", a Torino, sulla quale si v. *infra*, nonché la scheda n. 1, che riassume i dati sugli immobili conferiti alla Fondazione.

⁷ Il contratto ha durata di 30 anni, decorrenti dal 1° dicembre 2009, data di consegna anticipata di alcuni dei siti, e corrisponde alla durata del conferimento alla Fondazione di alcune delle opere (v. Scheda 1).

⁸ In particolare, ma non esclusivamente, i comuni di Bardonecchia, Cesana T.se, Pragelato, Pinerolo, Sestriere e Sauze d'Oulx.

2.1 In particolare: la Fondazione XX marzo 2006 e Parcolimpico s.r.l.

All'indomani dei Giochi Olimpici, la Fondazione TOROC aveva esaurito il proprio ruolo di programmazione e indirizzo, mentre l'attività dell'Agenzia Torino 2006 era destinata a protrarsi per alcuni anni, data la necessità di gestire numerosi adempimenti amministrativi e i contenziosi originati dalla realizzazione di alcune opere⁹.

La messa in campo dei **nuovi gestori** – la fondazione post-olimpica **XX marzo 2006** e la Società **Parcolimpico s.r.l.** – avvenne pertanto in tale contesto, nel quale gli strascichi del periodo olimpico continuavano ad essere gestiti attraverso i precedenti gestori.

L'effettivo passaggio alla gestione post-olimpica avvenne in due distinte fasi.

La prima, tra il 2006 e il 2007, vide la formale costituzione dei due nuovi soggetti (Fondazione XX marzo 2006 e Parcolimpico) e il passaggio del controllo di Parcolimpico dalla vecchia (TOROC) alla nuova Fondazione (XX marzo 2006).

I nuovi gestori, tuttavia, conseguirono la piena e autonoma operatività solo nel periodo 2010-2012, con il conferimento delle opere alla Fondazione XX marzo 2006 da parte degli enti proprietari e la stipula dell'attuale convenzione per la gestione delle medesime (2012).

Tra le due fasi, nel periodo 2008-2009, mutò completamente il contesto economico e strategico della gestione: venne infatti rivisto il piano industriale e avviata la privatizzazione di Parcolimpico.

La **Fondazione XX marzo 2006** fu formalmente costituita da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino in data 20 settembre 2006. Al CONI fu contestualmente riconosciuto lo status di fondatore, ma con un ruolo fortemente differenziato. Il Comitato Olimpico Nazionale non eseguì conferimenti patrimoniali a favore della Fondazione e venne espressamente "esonerato da ogni forma di contribuzione economica" alla stessa (art. 5 dello statuto). Non è, a differenza degli altri fondatori, proprietario di alcuna delle opere gestite dalla Fondazione e non vanta diritti sul patrimonio residuo della Fondazione in caso di suo scioglimento, per espressa previsione statutaria.

La *governance* della Fondazione è così delineata dallo statuto.

I fondatori sono rappresentanti nel Collegio dei fondatori e nel Consiglio d'amministrazione della Fondazione. È previsto l'ingresso di nuovi fondatori e di altri enti partecipanti – circostanze non realizzatesi in concreto – e la loro rappresentanza negli organi della Fondazione.

Il Collegio dei fondatori nomina il Consiglio d'amministrazione, nel quale siede un rappresentante per ciascun ente fondatore, e approva i bilanci della Fondazione. Dispone inoltre dei principali poteri di indirizzo strategico sull'attività dell'ente e sulla gestione dei beni conferitigli. Tra le altre competenze, il Collegio dei fondatori approva la programmazione degli interventi di cui alla l. n. 65/2012.

⁹ Si consideri, inoltre, che alcuni impianti risultavano ancora da collaudare (v. la delib. n. 33/2009/SRCPIE/GEST, pp. 39 ss.).

Il meccanismo di voto in seno al Collegio dei fondatori prevede una quota pari al 20% dei punti/voto ripartita in parti eguali tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e CONI (non modificabile in caso di ammissione di ulteriori fondatori) e una quota dell'80% attribuita in ragione della "contribuzione complessiva storicizzata" dei fondatori all'ente. In applicazione di tali criteri, la Regione Piemonte dispone del 37% dei punti voto, la Città Metropolitana e il Comune di Torino del 29%, il CONI del 5% (le percentuali non risultano variare nel tempo).

Nell'ottobre del 2006, la Fondazione TOROC costituì **Parcolimpico s.r.l.**, la cui partecipazione totalitaria verrà successivamente trasferita alla nuova Fondazione il 23 febbraio 2007.

Nel primo periodo post-olimpico (2006-2010), l'attività della Fondazione fu necessariamente limitata, non essendo ancora stati disposti dagli enti fondatori i conferimenti delle opere e degli impianti. La piena autonomia gestionale della Fondazione XX marzo 2006 può pertanto ritenersi raggiunta solo nel 2011, dopo i primi conferimenti delle opere da parte degli enti fondatori¹⁰. Nello stesso periodo, prese avvio l'attività di Parcolimpico nella sua configurazione attuale di società mista, che ricevette in gestione alcuni dei siti olimpici già nel dicembre del 2009¹¹.

Dall'esame delle prime relazioni sulla gestione redatte dagli organi amministrativi della Società, emerge la consapevolezza della peculiarità e della complessità della *mission* affidatale: l'attività economica prevista spaziava infatti dalla gestione di impianti sportivi in alta montagna all'organizzazione di eventi e spettacoli in aree urbane. Si evidenziava, in proposito, l'*"assoluta mancanza, sia a livello nazionale che internazionale, di realtà confrontabili"*¹². Il ritardo nel conferimento delle opere e degli impianti dagli enti proprietari alla Fondazione XX marzo, all'epoca unico socio, determinò ulteriori incertezze nel primo periodo post-olimpico.

Nel giugno del 2008, la decisione dei fondatori di ridurre il perimetro delle opere da conferire impose la revisione del piano industriale di Parcolimpico: la prospettiva di raggiungere il pareggio entro 5 anni fu archiviata: si prospettavano, al contrario, perdite nell'ordine di uno-due milioni di euro all'anno nel medio periodo. Le risorse finanziarie conferite dagli enti fondatori e dallo Stato erano ritenute sufficienti ad assicurare l'operatività della Fondazione e della Società solo fino alla conclusione dell'esercizio 2009¹³.

Conseguentemente, in data 15 settembre 2008, venne assunta dagli enti fondatori¹⁴ la decisione di individuare un partner imprenditoriale privato cui cedere il controllo di Parcolimpico, dotato della capacità economica per assorbire le perdite (realizzate e previste) e di realizzare un aumento di capitale.

¹⁰ Cfr. la relazione sulla gestione 2011 della Fondazione XX marzo 2006.

¹¹ Sul punto, la Fondazione ha precisato che Parcolimpico s.r.l., nella sua originaria configurazione di società *in house*, gestiva gli impianti già dal 2007.

¹² Cfr. la relazione sulla gestione 2007 di Parcolimpico.

¹³ Cfr. la relazione sulla gestione 2008 di Parcolimpico.

¹⁴ Verbale n. 9/2008 della riunione del Collegio dei Fondatori, prodotto dalla Fondazione XX marzo 2006 nel corso dell'istruttoria.

In proposito, la Fondazione ha rimarcato che la scelta di privatizzare la Società - e le stesse condizioni economiche della convenzione che successivamente (dal 2012) disciplinò i rapporti tra Parcolimpico e Fondazione - venne assunta nella consapevolezza, ed anzi sul presupposto, che una parte delle opere conferite avrebbe rappresentato un onere per il gestore, essendo sostanzialmente esclusa la possibilità di trarne profitto, anche alla luce degli ingenti costi di manutenzione¹⁵. Le stime dell'epoca indicavano un fabbisogno complessivo di 40 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli impianti nel trentennio successivo:



Processo di valutazione - Previsione degli investimenti di manutenzione straordinaria

STRUTTURE	Valore di costruzione		MANUTENZIONE					
	Costo costruzione - Collaudo*	Costo investimento	STRUTTURE (vita media 50 anni)		IMPIANTI (vita media 20 anni)		FINITURE/BENI MOBILI (vita media 20 anni)	
			Costo costruz.	MTZ assoluto	Costo costruz.	MTZ assoluto	Costo costruz.	MTZ assoluto
PSO - Palasport	63.045.943	110.000.000	17.022.404,68	4.766.273,31	20.805.161,28	5.825.445,16	25.218.377,30	7.061.145,65
PAL - Palavela	41.923.787	54.600.000	11.319.422,37	3.169.438,26	13.834.849,57	3.873.757,88	16.769.514,63	4.695.464,10
OVT - Villaggio Olimpico (arcate)*	27.064.276	43.227.500	10.825.710,42	3.031.198,92	8.119.282,81	2.273.399,19	8.119.282,81	2.273.399,19
OVH - Headquarter Villaggio Olimpico (Pal. 2)	1.931.132		772.452,81	216.286,79	579.339,61	162.215,09	579.339,61	162.215,09
OVP: Palazzine Villaggio Olimpico (Palazzina 3)	1.931.132		772.452,81	216.286,79	579.339,61	162.215,09	579.339,61	162.215,09
TPE: Palahockey	7.174.807	12.430.000	1.721.953,68	482.147,03	2.941.670,87	823.667,84	2.511.182,45	703.131,09
CEP - Impianto di Bob, skeleton e slittino	40.423.676	84.660.000	20.999.312,10	5.879.807,39	11.339.628,54	3.175.095,99	8.084.735,16	2.263.725,84
PRA: Stadio del Salto	16.362.824	34.370.000	6.545.129,49	1.832.636,26	4.908.847,12	1.374.477,19	4.908.847,12	1.374.477,19
PRH: Ski Jumping Hotel*								
CSS - Impianto del Biathlon	15.106.278	26.790.000	6.042.511,22	1.691.903,14	6.042.511,22	1.691.903,14	4.531.883,42	1.268.927,35
CSO: Olympic Centre Hotel*								
OVB: Villaggio Olimpico di Bardonecchia*	21.688.124	28.480.000	8.675.249,59	2.429.069,89	6.506.437,19	1.821.802,41	6.506.437,19	1.821.802,41
TOTALE	248.823.600	411.717.500	87.617.788	24.532.981	80.647.432	21.183.979	82.069.007	21.786.503

Identificato un fabbisogno di investimenti pari a oltre 40 milioni di euro nell'arco dei 30 anni di concessione

Inclusi nel Business Plan

Fonte: Fondazione XX marzo 2006

Il partner privato (Get Live 2 s.r.l.) fu individuato alla fine del 2009, anno nel quale venne concluso l'accordo per la cessione delle quote di partecipazione e deliberato un primo aumento di capitale. L'individuazione del socio privato, avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica, è stata oggetto di un lungo contenzioso giudiziario, iniziato nel dicembre del 2008 e concluso nel settembre del 2011. La Fondazione, nel corso dell'istruttoria, ha rimarcato come il Giudice Amministrativo abbia infine confermato¹⁶ la legittimità della procedura di scelta del socio privato, contestata da un altro operatore economico.

¹⁵ In proposito, è stato prodotto un documento datato 2 dicembre 2008, dal titolo "Processo di vendita delle quote sociali di Parco Olimpico".

¹⁶ Cons. Stato, Sez. VI, sent. 5 settembre 2011, n. 4999.

Sempre nel 2009, fu deliberata la cessione del 70% delle quote di Parcolimpico a Get Live 2 s.r.l., con conseguente passaggio del controllo al socio privato¹⁷. Da ciò sorse la necessità di modificare la convenzione inizialmente stipulata tra la Fondazione e Parcolimpico. La nuova convenzione fu stipulata nel 2012.

Alcuni dei siti olimpici furono consegnati anticipatamente a Parcolimpico nel corso del 2009, ancor prima del loro conferimento alla Fondazione. La stessa Società, sia pure nell'originaria configurazione *in house* gestiva peraltro i siti sin dal 2007. La circostanza è di qualche rilievo, poiché evidenzia che il ruolo di gestore istituzionale della Fondazione sia sorto successivamente rispetto a quello del gestore imprenditoriale Parcolimpico, che trova origine all'indomani delle Olimpiadi, con la costituzione della Società da parte di TOROC.

I risultati di Parcolimpico iniziarono presto a risentire degli effetti della crisi economica globale iniziata nel 2007-2008. Nel 2011 si registrarono pesanti perdite di esercizio. Gli anni 2010-2011, come si vedrà nel trattare delle singole opere, furono gli ultimi nei quali gli impianti sportivi e le strutture ricettive in alta montagna vennero utilizzate nel loro assetto originario.

Nel 2011, dopo i primi conferimenti da parte della Provincia e del Comune di Torino (si v. la scheda 1), la Fondazione raggiunse la piena autonomia operativa e nel 2012 venne stipulata la nuova convenzione, tuttora in essere, tra la Fondazione e Parcolimpico.

Al 2012 risale un importante accordo transattivo tra Fondazione, Parcolimpico e - significativamente - il socio privato di quest'ultima (Get Live 2 s.r.l.), relativo ai danni riportati da alcune delle opere e degli impianti nel periodo precedente ed ai contenziosi insorti con alcuni dipendenti. In virtù della transazione, la Fondazione versò a Parcolimpico 850.000 euro a saldo di ogni pretesa¹⁸.

Nello stesso periodo, come anticipato, iniziò il calo dell'attività degli impianti sportivi, mentre il ricavato delle strutture torinesi e degli hotel risultava ancora soddisfacente.

Nel 2013, Parcolimpico registrò perdite di esercizio per il terzo anno consecutivo. Nella relazione sulla gestione dello stesso anno, gli organi amministrativi segnalavano come il Palaolimpico di Torino fosse rimasta l'unica struttura a generare marginalità positive.

Nel 2014 la partecipazione della Fondazione a Parcolimpico scese all'attuale 10%, con la cessione di ulteriori quote a Get Live 2 s.r.l.

I sei anni successivi (2014-2020) videro un deciso miglioramento dei risultati economici della Società, proseguito fino all'inizio dell'emergenza pandemica. Va osservato che nei sei esercizi in questione non furono distribuiti utili a favore della Fondazione, che pur aveva contribuito al ripiano delle perdite della Società negli anni precedenti (si v. in

¹⁷ Secondo i dati pubblicati presso il Registro delle Imprese, dal 2010 l'attività di direzione e coordinamento della Società, prima esercitata dalla Fondazione, passa alla Società statunitense LIVE NATION INC. USA, controllante di Get Live 2 s.r.l.

¹⁸ Il pagamento avvenne mediante rinuncia alla restituzione dell'equivalente quota di un finanziamento erogato dalla Fondazione a Parcolimpico.

proposito il par. 3). Secondo la Fondazione, la scelta di non distribuire utili fu concordata con il socio privato, preferendosi rafforzare patrimonialmente la Società.

Nel periodo in questione, caratterizzato da risultati positivi, emergeva con chiarezza un aspetto significativo della gestione in esame: nel 2017, come già quattro anni prima, il Palaolimpico di Torino era ancora indicato dagli organi di Parcolimpico come l'opera "trainante" sotto il profilo dei ricavi.

L'avvento della pandemia, nella primavera del 2020, segnò una brusca battuta d'arresto per l'utilizzo delle opere, a causa del blocco delle attività sportive e degli spettacoli imposto dall'emergenza sanitaria.

Parcolimpico tornò in utile già nel corso del 2021, anno nel quale la Società fu destinataria di un provvedimento di interdittiva antimafia, con conseguente gestione commissariale, poi protrattasi fino al maggio del 2023¹⁹.

L'anno successivo, la Procura regionale della Corte dei conti notificò inviti a dedurre e successive citazioni in giudizio a Parcolimpico s.r.l. e ad amministratori ed ex amministratori della Società e della Fondazione XX marzo 2006, contestando un danno erariale di diversi milioni di euro, relativo alla perdita di valore di 7 delle opere olimpiche e attribuibili, in tesi, a carenza di manutenzione e cattiva gestione.

Con sentenza n. 139/2023²⁰, la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Società e dei suoi esponenti, nonché l'intervenuta prescrizione con riferimento alle domande rivolte nei confronti di alcuni amministratori della Fondazione XX marzo 2006, rigettando infine, per ragioni di rito, le domande formulate nei confronti di altri convenuti.

3. La gestione finanziaria della Fondazione XX marzo 2006

La Fondazione XX marzo 2006, quale titolare *pro tempore* delle opere conferite e socia - inizialmente unica, poi di minoranza - di Parcolimpico, rappresenta il centro di interessi verso il quale confluiscono gli effetti economico-finanziari della gestione oggetto dell'indagine.

Alla Fondazione sono infatti destinati gli eventuali utili generati dal gestore operativo (Parcolimpico), sotto forma di dividendi o di rivalutazione della partecipazione nella Società: essi accrescono il patrimonio dell'ente, così come le eventuali perdite lo diminuiscono.

La convenzione in essere (2012-2039) fra la Fondazione e Parcolimpico non prevede il pagamento, da parte del gestore operativo, di canoni né di altra forma di corrispettivi e sancisce che tutti i proventi della gestione siano di spettanza della concessionaria

¹⁹ La vicenda è ricostruita nelle relazioni sulla gestione di Parcolimpico degli esercizi 2021, 2022 e 2023, pubblicate in allegato ai relativi bilanci.

²⁰ Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sentenza 6 novembre 2023 n. 139, disponibile su <https://banchedati.corteconti.it/>.

Parcolimpico (art. 7)²¹. Quest'ultima assume invece l'obbligo di curare la manutenzione dei beni concessi in uso, secondo uno specifico capitolato, così da garantire che, alla scadenza del contratto (2039) essi si trovino in buono stato (art. 8). Si impegna inoltre a "mantenere i livelli occupazionali" esistenti al momento della stipula. Quanto alle eventuali responsabilità derivanti dalla gestione, Parcolimpico si impegna a tenere indenne la Fondazione da ogni pregiudizio derivante dall'esecuzione del contratto. Come chiarito dalla Fondazione, le condizioni economiche della convenzione, definite in occasione della gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato, discendono dalla consapevolezza che una parte significativa delle opere conferite avrebbe comportato esclusivamente oneri per il gestore.

Gli aspetti economico-patrimoniali e finanziari della gestione sono stati oggetto di specifica analisi, in contraddittorio con la Fondazione e gli enti fondatori.

I dati di bilancio definitivi disponibili al momento dell'approvazione del presente referto riguardano il periodo 2011-2023. Con riferimento all'esercizio 2024, sono disponibili solo dati di preconsuntivo. Si è scelto di considerare, ai fini dell'analisi, le annualità 2012-2023, per scontare alcune peculiarità dell'esercizio 2011, il primo in cui la Fondazione ha effettivamente conseguito una piena autonomia operativa, dopo aver ricevuto la maggior parte dei conferimenti dagli enti fondatori (v. tabella allegata).

L'evoluzione delle principali voci dei bilanci consuntivi, nel periodo 2012-2023, è illustrata di seguito:

Esercizio	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Crediti verso clienti	962.730,00	667.182,00	617.456,00	599.108,00	589.950,00	652.862,00
Crediti verso collegate	2.026.208,00	2.006.208,00	1.783.312,00	1.523.312,00	1.285.526,00	1.083.983,00
Depositi bancari	765.627,00	831.808,00	743.253,00	1.826.671,00	1.683.681,00	1.411.303,00
Patrimonio libero	4.466.809,00	3.963.955,00	3.350.723,00	3.064.976,00	2.799.708,00	2.453.008,00
Debiti verso fornitori	161.545,00	127.319,00	111.369,00	50.124,00	64.681,00	53.512,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	208.414,00	135.460,00	130.370,00	136.343,00	137.692,00	130.997,00
Costi per servizi	269.192,00	206.351,00	147.554,00	159.784,00	150.081,00	127.188,00
Costi per il personale- stipendi	198.227,00	204.301,00	207.787,00	208.485,00	210.336,00	211.101,00
Costi del personale totali	281.681,00	289.456,00	295.210,00	296.541,00	299.846,00	301.175,00
Perdite	502.854,00	613.231,00	285.747,00	265.269,00	346.699,00	438.565,00

Esercizio	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Crediti verso clienti	741.435,00	724.974,00	716.248,00	662.580,00	642.359,00	608.404,00
Crediti verso collegate	816.407,00	627.660,00	467.660,00	167.660,00	40.000,00	0,00
Depositi bancari	1.127.149,00	1.007.000,00	806.068,00	792.684,00	574.995,00	366.066,00
Patrimonio libero	2.014.443,00	1.616.496,00	1.252.619,00	837.866,00	498.868,00	234.035,00
Debiti verso fornitori	46.109,00	176.466,00	37.205,00	44.914,00	221.578,00	108.989,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	122.627,00	125.724,00	126.838,00	127.608,00	123.995,00	136.957,00
Costi per servizi	129.943,00	90.407,00	91.461,00	90.012,00	95.491,00	96.314,00
Costi per il personale- stipendi	214.577,00	214.290,00	211.254,00	216.100,00	169.174,00	153.422,00
Costi del personale totali	306.482,00	305.855,00	301.792,00	311.016,00	255.588,00	221.556,00

²¹ Art. 7 - "La presente convenzione non prevede il pagamento di canoni di concessione a favore della Fondazione. Tutti i proventi (...) sono di spettanza del Concessionario".

Perdite/utili	454.089,00	363.877,00	414.753,00	338.998,00	264.833,00	101.746,00
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fonte: bilanci consuntivi della Fondazione XX marzo 2006

Dall'esame dei dati emerge, in primo luogo, che sono state registrate perdite in tutti gli esercizi considerati, con l'eccezione del 2023 (sul quale però si v. *infra*, Cap. II, par. 1.2).

I costi di funzionamento della Fondazione sono stati stabilmente superiori ai ricavi della gestione. Si può osservare che i soli costi del personale (in tendenziale diminuzione dal 2019) superano i ricavi in tutti gli esercizi considerati.

Il patrimonio libero della Fondazione, pari a € 10.000.000,00 al momento della costituzione della Fondazione e corrispondente ai conferimenti finanziari dei tre enti territoriali fondatori (Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino) è stato eroso, senza soluzione di continuità, fino a raggiungere la consistenza di euro 234.035,00 al 31.12.2023 (a fronte di oltre 4,4 milioni di euro nel 2012). A ciò si aggiunge una significativa riduzione delle disponibilità liquide (depositi bancari) in costante diminuzione dal 2016.

Le risultanze contabili sopra esposte sono state integrate da alcune informazioni aggiuntive, acquisite in sede istruttoria.

Nel periodo 2007-2012 la Fondazione ha effettuato le seguenti erogazioni finanziarie a favore di Parcolimpico (nelle due configurazioni di società *in house* e, successivamente, di società mista):

2007	€ 9.749.959,00	finanziamento in conto capitale, poi destinato a copertura perdite
2008	€ 4.963.951,00	finanziamento in conto capitale, poi destinato a copertura perdite
2009	€ 3.100.000,00	versamento in conto copertura perdite
2011	€ 300.000,00	versamento per la ricostituzione del capitale azzerato da perdite
	€ 23.401,00	versamento a copertura perdite residue
2012	€ 220.862,00	versamento a copertura perdite

Fino al 2023, la Fondazione non ha mai ricevuto dividendi dalla partecipata. Solo nei due più recenti esercizi (2023 e 2024), Parcolimpico ha erogato dividendi ai soci, rispettivamente per € 40.000,00 e € 100.000,00.

La Fondazione ha precisato che la scelta di non distribuire utili, negli esercizi precedenti, è sempre stata assunta di comune accordo con il socio privato, poiché entrambi i soci ritenevano preferibile consolidare il patrimonio della società. Tale comune indirizzo è mutato, a decorrere dall'esercizio 2023, verosimilmente alla luce della riduzione del patrimonio disponibile e delle disponibilità liquide della Fondazione²². La mancata

²² La Fondazione (nota prot. 030/Pres/F/25, pag. 2) ha rappresentato che "Parcolimpico ha preso atto della *necessità* della Fondazione di procedere alla distribuzione [degli utili]" (enfasi aggiunta).

distribuzione degli utili non ha comunque inciso negativamente sul risultato economico della Fondazione, che ha rivalutato annualmente il valore della propria partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto (anche su questo punto, si v. *infra*, Cap. II, par. 1.2).

La Fondazione ha conseguito plusvalenze per € 2.143,000,00 (2009) ed € 130,000,00 (2014) a seguito della cessione delle quote di Parcolimpico al socio privato. Il valore della quota attualmente detenuta nella Società (pari al 10%) è di € 610.197,00 (sulla base del bilancio consuntivo 2023, quindi senza considerare il risultato 2024).

Sulla situazione attuale e le prospettive della Fondazione, si rinvia rispettivamente agli appositi paragrafi dei Cap. II e III, ove si darà atto delle informazioni ad oggi disponibili sull'esercizio 2024.

4. Le singole opere conferite alla Fondazione

Le opere realizzate in vista dei Giochi Olimpici di Torino 2006 consistono complessivamente in 6 "stadi del ghiaccio", 10 villaggi olimpici, 12 impianti di risalita, 10 impianti per l' innevamento programmato, 5 piste, 4 impianti sportivi per specifiche discipline/specialità e 18 interventi stradali²³.

Alla Fondazione XX marzo 2006 sono state conferite, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino, **undici opere** in totale (v. Scheda 1, elenco delle opere conferite), che rappresentano una parte significativa del complessivo "parco olimpico", ma inferiore a quella originariamente prevista (come già illustrato nel par. 1).

Anche in seguito al mutamento di indirizzo degli enti fondatori, infatti, non sono stati conferiti alla Fondazione la maggioranza degli "stadi del ghiaccio" (l'Oval di Torino, il PalaTazzoli, i palaghiaccio di Torre Pellice e di Pinerolo), né gli impianti di risalita e di innevamento, le piste da sci realizzate o ampliate in vista delle Olimpiadi, né le infrastrutture stradali. Sulla manutenzione di alcune di tali opere, la Fondazione ha esercitato, peraltro, un ruolo rilevante, ai sensi della l. n. 65/2012, che le attribuisce la competenza a programmare i relativi interventi, da realizzarsi utilizzando le risorse residue dell'Agenzia Torino 2006.

Le opere conferite alla Fondazione possono essere classificate come segue.

Dal punto di vista *geografico*, quattro strutture sono collocate in pianura, nel territorio urbano del Comune di Torino: si tratta di due dei palasport (Palaolimpico e Palavela) realizzati in vista dei Giochi e di una parte del villaggio olimpico realizzato nell'area ex Mercati Generali (ex "MOI").

Le altre opere sono collocate in territorio montano, nei comuni di Cesana T.se, Bardonecchia e Pragelato (alta Val di Susa e alta Val Chisone): si tratta di quattro impianti sportivi e tre strutture ricettive alberghiere contigue agli impianti. La Fondazione ha

²³ Cfr. *Cantieri e opere*, cit., p. 282. Si v. anche la delib. n. 33/2009/GEST di questa Sezione, per il dettaglio dei 66 interventi suddivisi in 72 progetti.

puntualizzato che per taluni degli impianti, quali la pista di bob di Cesana T.se e lo Stadio del salto di Pragelato, era prevista sin dall'origine la riconversione, non essendo ipotizzabile il loro utilizzo nella configurazione originaria, se non in occasione di particolari manifestazioni sportive internazionali.

Sotto il profilo *strutturale*, il patrimonio immobiliare della Fondazione è quindi costituito da due stadi cittadini, quattro impianti sportivi e tre strutture ricettive alberghiere di alta montagna, oltre a una parte di un complesso residenziale urbano. L'estrema eterogeneità del patrimonio è uno degli elementi che, fin dall'inizio, hanno reso particolarmente complessa la sua gestione.

Va infatti rammentato che l'intero complesso di opere è affidato, sin dall'origine, ad un'unica organizzazione imprenditoriale (Parcolimpico s.r.l.).

Con la possibile eccezione del periodo immediatamente successivo ai Giochi (2006-2010), come emerge dai bilanci di Parcolimpico e dalla annessa documentazione, le uniche due opere risultate in grado di garantire marginalità positive sono state i due palasport cittadini e fra essi, in particolare, il Palaolimpico, utilizzato per eventi e spettacoli di star internazionali della musica.

I conferimenti hanno ad oggetto diritti reali temporanei (proprietà superficaria, diritto di superficie sui terreni, diritti di uso) della durata di 30 o 50 anni. Un solo complesso, di ridotte dimensioni, è stato conferito in piena proprietà alla Fondazione: due edifici parte del lotto III dell'area "ex MOI".

Gli enti conferenti conservano, pertanto, la qualifica di proprietari delle opere, e sono coinvolti, come emerso nel corso dell'istruttoria, nelle scelte strategiche relative al loro utilizzo, non solo in quanto enti fondatori, titolari di competenze nell'ambito degli organi della Fondazione, o di enti territoriali titolari di poteri di gestione del territorio, ma anche nella loro qualità di proprietari delle opere e dei terreni sui quali sorgono.

Nelle pagine seguenti è illustrata sinteticamente la gestione di ciascuna delle opere conferite nel periodo 2006-2024.

Le informazioni e i dati sulle singole opere sono tratte, oltre che dalle risultanze dell'istruttoria e dalla documentazione ufficiale della Fondazione XX marzo 2006 e di Parcolimpico²⁴, anche da pubblicazioni coeve ai Giochi Olimpici²⁵.

Nei capitoli II e III saranno invece esaminate, per ciascuna opera, la situazione attuale e le prospettive di utilizzo futuro.

²⁴ In particolare, le relazioni sulla gestione allegate ai bilanci dei due enti (esercizi 2007-2023), come pubblicati sul sito internet istituzionale della Fondazione e, per quanto attiene a Parcolimpico, presso il Registro delle Imprese.

²⁵ Sono stati consultati il volume *Cantieri e opere*, a cura di M. Filippi e F. Mellano, della monografia prodotta dall'Agenzia "Torino 2006" (Milano, Ed. Mondadori Electa, 2006) e il volume *Olimpiadi invernali Torino 2006: le opere*, a cura di M. Calzolari (Modena, Ed. L'Atelier, 2005).

Palasport Olimpico					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Torino (Via Filadelfia 82)	Comune di Torino	30 anni (10.11.2009 - 9.11.2039)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 71.829.755,00	2006 - a tutt'oggi

Il *Palasport Olimpico* di Torino - negli anni conosciuto anche come *PalaHockey*, *PalaIsozaki*, successivamente *PalaAlpitour* e oggi *InalpiArena*- è l'opera di maggior valore tra quelle conferite alla Fondazione. È uno dei sei "stadi del ghiaccio" realizzati in vista dei Giochi Olimpici del 2006 e ha una capienza variabile fra gli 11.500 e i 15.500 posti.

Costruito fra il 2003 e il 2005, mediante appalto in due lotti del valore complessivo di quasi 59 milioni di euro, era originariamente destinato alle gare di hockey su ghiaccio.

Dopo la conclusione dei Giochi, il Palasport ha ospitato manifestazioni sportive, concerti e spettacoli, fiere, concorsi, convention ed eventi privati.

L'Ente proprietario, il Comune di Torino, ha conferito²⁶ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione in uso della durata di 30 anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009.

L'opera è sempre stata gestita da Parcolimpico, in forza della convenzione stipulata con la Fondazione nel 2012.

Prima dell'emergenza Covid-19, la struttura era giunta a ospitare fino a 70 giornate di eventi, con un'occupazione, comprese le giornate di allestimento e disallestimento legate a ciascun evento, pari a 150 giornate annue.

Nel corso degli anni, sono stati eseguiti due importanti interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio, finanziati con i fondi della l. n. 65/2012, prevalentemente volti ad eliminare infiltrazioni d'acqua. Conclusi rispettivamente nel 2018 e nel 2020, i due interventi hanno comportato una spesa complessiva di circa 2.400.000 euro.

Secondo quanto riferito dalla Fondazione, le infiltrazioni e i fenomeni di gocciolamento all'interno dello stadio sono riconducibili al sistema di condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche, non adeguatamente dimensionato e vincolato, e al telaio metallico dei cupolotti degli evacuatori di fumo e calore, che non garantisce adeguata barriera all'acqua. È stato suggerito, in effetti, che la necessità di realizzare l'opera in tempi brevi (circa tre anni e mezzo dal bando di concorso all'inaugurazione) avrebbe comportato conseguenze negative sulle scelte progettuali e sui materiali utilizzati²⁷, rendendo necessari successivi interventi di manutenzione straordinaria.

²⁶ Deliberazione della Giunta comunale n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011. La durata della concessione decorre dalla delibera della Giunta, per espressa previsione del contratto stipulato il successivo 6 ottobre 2011.

²⁷ Così in M. Filippi - F. Mellano, *Cantieri e opere*, cit., pag. 60. Anche la Fondazione ha più volte fatto riferimento, nel corso dell'istruttoria, a originari difetti di progettazione o costruzione.

Il gestore Parcolimpico avrebbe provveduto a risolvere il problema nel corso del 2022, con interventi a proprio carico. A questo proposito, l'ente proprietario ha evidenziato che il contratto di concessione mediante il quale il Palasport è stato conferito alla Fondazione pone a carico di quest'ultima la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera in tutte le sue componenti. (Similmente, la convenzione tra Fondazione e Parcolimpico pone a carico del gestore imprenditoriale gli oneri della manutenzione).

In proposito, va rilevato che, nella più recente relazione sulla gestione di Parcolimpico (2023)²⁸, il problema viene segnalato come "non risolto" e si aggiunge che "l'esame delle nuove coperture (...) evidenzia preoccupanti segni di lacerazione e conseguente permeabilità".

Palavela					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Torino (Via Ventimiglia 145)	Comune di Torino	30 anni (10.11.2009 - 9.11.2039)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 38.702.615,00	2006 - tuttora attivo

Il nuovo Palavela di Torino, risultato della ristrutturazione dell'edificio ("Palazzo a Vela") realizzato in occasione del centenario dell'Unità nazionale ("Italia '61"), è il secondo stadio del ghiaccio per valore realizzato nel capoluogo piemontese.

I lavori, avviati nel 2003 e completati in circa un anno, hanno richiesto un appalto in due lotti del valore complessivo di circa 31 milioni di euro. La struttura originaria, con la caratteristica forma a vela del tetto, è stata conservata, realizzando una seconda copertura interna, in grado di sostenere il peso degli impianti. Destinato ad ospitare le gare di pattinaggio artistico e short-track, nel periodo 2010-2020 ha ospitato numerosi eventi sportivi di pattinaggio, tra i quali: i Mondiali del marzo 2010 e le Finali del Grand Prix (Coppa del Mondo) nel dicembre 2019.

Tra gli eventi organizzati nella configurazione "senza ghiaccio" si annoverano, invece, i quarti di finale della Coppa Davis di tennis nel 2013, un girone del Campionato Europeo di volley maschile nel 2015, le partite della Fiat Auxilium Torino nel campionato di serie A1 di basket 2018-2019.

L'edificio nord del Palavela ospita da qualche anno (2018) alcuni corsi universitari della facoltà di scienze motorie (SUISM).

L'Ente proprietario, Comune di Torino, ha conferito²⁹ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione in uso della durata di 30 anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009.

²⁸ Il documento risale al maggio del 2024.

²⁹ Deliberazione della Giunta comunale n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011. La durata della concessione decorre dalla delibera della Giunta, per espressa previsione del contratto stipulato il successivo 6 ottobre 2011.

Il Palavela è sempre stato gestito da Parcolimpico, in virtù della convenzione stipulata con la Fondazione nel 2012. In una prima fase, la gestione è stata condotta da Parcolimpico in partnership con Palavela S.r.l., una Società costituita *ad hoc*.

Nel corso degli anni, sono emersi problemi strutturali, in parte ascrivibili a difetti costruttivi, in parte all'usura del tempo, che richiederanno interventi di manutenzione straordinaria, per i quali non è ancora stata individuata una fonte di finanziamento (inizialmente prevista nei fondi della l. n. 65/2012). La concessione stipulata dall'ente proprietario con la Fondazione pone a carico di quest'ultima la manutenzione dell'edificio, ma i relativi oneri sono posti a carico di Parcolimpico dalla convenzione stipulata dalla Fondazione con la Società.

Villaggio Olimpico ex MOI – lotto II “Arcate”					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Torino (Via Giordano Bruno 189)	Comune di Torino	30 anni (10.11.2009 – 9.11.2039)	Concessione in uso – diritti reali di godimento	€ 12.438.799,00	2006-2014

Il Villaggio Olimpico realizzato sull'area dei Mercati Generali di via Giordano Bruno, a Torino, rappresenta un'opera complessa, ripartita in sette lotti, solo alcuni dei quali sono stati conferiti al patrimonio della Fondazione XX marzo 2006.

L'intervento realizzato in vista dei Giochi ha visto la realizzazione di nuovi edifici residenziali e il restauro degli edifici storici presenti nell'area. Nel corso delle Olimpiadi, il Villaggio è stato la più grande struttura ricettiva per atleti e tecnici.

Situato al centro dell'area dei vecchi Mercati Generali, il lotto II (denominato “Arcate” per le strutture architettoniche che lo caratterizzano) è stato realizzato tra il 2004 e il 2006, con un appalto dal valore di circa 23,5 milioni di euro. Il progetto ha richiesto un numero elevato di varianti, riguardando un edificio storico sottoposto a vincoli di diversa natura.

L'Ente proprietario, Comune di Torino, ha conferito³⁰ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione in uso della durata di 30 anni, con decorrenza dal 10 novembre 2009. Il lotto è stato gestito da Parcolimpico in virtù della convenzione in essere con la Fondazione.

Negli anni 2012 e 2013 gli edifici sono stati adibiti ad ospitare la realizzazione della manifestazione artistica “Paratissima”.

Dal 2014, l'opera è sostanzialmente inutilizzata.

Nello stesso anno, hanno preso avvio le iniziative volte a riconvertire l'intera area, ad oggi non ancora completate.

³⁰ Deliberazione della Giunta comunale n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011. La durata della concessione decorre dalla delibera della Giunta, per espressa previsione del contratto stipulato il successivo 6 ottobre 2011.

Una manifestazione d'interesse degli Atenei torinesi (Università e Politecnico), diretta a realizzare un polo universitario multidisciplinare, con attività didattiche e di ricerca, è sfociata, nel 2015, in un'apposita convenzione tra l'ente proprietario (Comune di Torino) e i due Atenei. La convenzione, stipulata il 20 giugno 2015, prevedeva la concessione ai due Atenei delle porzioni del complesso "Arcate" rimaste nella disponibilità del Comune. Il progetto prevedeva, tuttavia, la riqualificazione dell'intera area, compresi gli edifici conferiti alla Fondazione e gestiti da Parcolimpico

Tuttavia, l'Università di Torino, nel 2016, e successivamente anche il Politecnico di Torino (nel 2020), hanno comunicato il recesso dalla convenzione, motivandolo con la difficoltà di reperire i finanziamenti necessari al progetto. Dal maggio del 2021 i beni sono stati riconsegnati alla Città e a Parcolimpico, per le parti di rispettiva competenza.

Villaggio Olimpico "ex MOI" di Torino - lotto III, palazzine 2 e 3					
Collocazione	Ente conferente/pro-prietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Torino (Via Giordano Bruno 191)	Comune di Torino	permanente (dal 23.06.2010)	piena proprietà	€ 8.209.307,00	2006 - a tutt'oggi

Le palazzine nn. 2 e 3 del lotto III del Villaggio Olimpico rappresentano le uniche opere conferite a titolo di piena proprietà alla Fondazione³¹. L'ente proprietario ha sottolineato che tale scelta è conseguenza della destinazione del complesso ad un uso strumentale alle attività Fondazione, pertanto chiaramente distinta dagli obiettivi di sviluppo e valorizzazione che riguardano il resto delle opere.

Dal 2010 la Fondazione ha gestito direttamente gli edifici, attraverso la locazione della Palazzina 3 ad uso foresteria per studenti universitari e l'attivazione di un piano di locazione ad uso uffici per la Palazzina 2.

Nel corso dell'anno 2011 la Fondazione ha posto le basi per la realizzazione di un progetto di concessione di diritto d'uso "vuoto per pieno" di entrambe le palazzine, basato su un modello di gestione sociale caratterizzato da servizi di promozione sociale e di gestione del patrimonio in locazione. Fanno eccezione le unità immobiliari site al piano terra delle palazzine, a destinazione commerciale o uffici. Queste ultime sono gestite direttamente dalla Fondazione.

Impianto di bob, skeleton e slittino di Cesana T.se					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Cesana Torinese (TO) - Fraz. San Sicario - località	Provincia - Città metropolitana di Torino	50 anni (30.06.2010-30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà	€ 52.142.577,00	2005 - 2011 (configurazione originaria)

³¹ Deliberazioni del Consiglio comunale nn. 2008 02680/008 del 7.07.2008 e 2010 01217/008 del 22.03.2010; atto notarile del 23.06.2010.

Pariol (ca. 1580-1680 metri s.l.m.)			superficiaria delle opere		2011 - a tutt'oggi utilizzo parziale
-------------------------------------	--	--	---------------------------	--	--------------------------------------

La pista di bob, skeleton e slittino di Cesana T.se rappresenta probabilmente l'opera più complessa, dal punto di vista tecnologico, tra quelle realizzata in vista delle Olimpiadi del 2006.

La sua costruzione è iniziata nella seconda metà del 2003, mediante un appalto in due lotti dal valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Il progetto rifletteva l'esigenza di realizzare una pista combinata, avente le caratteristiche richieste dalle Federazioni sportive internazionali per i tre sport di riferimento (bob, skeleton, slittino).

La componente essenziale dell'impianto sportivo, la pista, è un nastro di calcestruzzo proiettato lungo 1850 m, che si dipana lungo un pendio esposto a sud-ovest, con 135 metri di dislivello tra la quota di partenza e quella di arrivo. L'impianto di raffreddamento, capace di produrre e conservare una superficie ghiacciata (-5 C°) di 6500 mq complessivi, è costituito da quasi 100 km di tubazioni.

Secondo i progetti originari, la struttura avrebbe dovuto essere realizzata nel Comune di Oulx. Il trasferimento in località Pariol (quota 1580-1680 ca.), nella Frazione San Sicario di Cesana Torinese, comportò un ritardo di circa un anno nell'avvio del progetto, che fu conseguentemente realizzato in tempi inferiori rispetto alle previsioni. La pista fu omologata dalle competenti Federazioni sportive nel gennaio del 2005.

L'Ente proprietario, l'allora Provincia di Torino, ha conferito³² la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, costituendo un diritto temporaneo di superficie sui terreni e trasferendo la proprietà superficiaria delle strutture per la durata di 50 anni, con decorrenza dal 30 giugno 2010.

È sempre stata gestita da Parcolimpico, dal 2012 sulla base della convenzione attualmente in essere con la Fondazione.

L'impianto non è più operativo, nella sua configurazione originaria, dal 2011. Nel 2012 è stato smaltito il carico di ammoniaca contenuto nell'impianto di refrigerazione necessario alla produzione del ghiaccio per la pista da bob.

Negli anni successivi l'utilizzo dell'impianto è stato solo parziale, limitato ad alcune strutture e ad uno degli edifici tecnici accessori. In particolare, è stata utilizzata con continuità, durante il periodo estivo, la pista di allenamento alla spinta (c.d. pistino). I locali di uno degli edifici accessori alla pista (cosiddetto "Edificio Timing") sono stati invece concessi in locazione.

Fin dal 2013, secondo le informazioni reperibili nelle relazioni sulla gestione di Parcolimpico e della Fondazione, la struttura, difficilmente presidiabile per la sua estensione e collocazione, è considerata "a rischio di desertificazione" e vittima di atti di sciacallaggio. Negli anni, gran parte dell'impiantistica elettrica è stata danneggiata, con l'asportazione dei materiali conduttori in rame. I soggetti gestori, secondo quanto riferito

³² Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile del 30 giugno 2010.

dall'ente proprietario, hanno denunciato i danni subiti e attivato le coperture assicurative.

Stadio del salto di Pragelato					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Pragelato (TO) ca. 1525-1650 metri s.l.m.	Provincia - Città metropolitana di Torino	50 anni (30.06.2010-30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà superficaria delle opere	€ 16.075.448,00	2006-2010 (configurazione invernale) 2010- a tutt'oggi (configurazione estiva, utilizzo dei soli trampolini scuola)

Il complesso denominato Stadio del salto di Pragelato comprende i trampolini per il salto con gli sci (due trampolini principali e tre più piccoli) e le strutture accessorie, tra le quali l'impianto di risalita per gli atleti, la torre dei giudici di gara e la vasca di raccolta dell'acqua utilizzata per l'innevamento artificiale, con una capacità di 2.000 metri cubi. Le tribune del pubblico contano 2500 posti.

Localizzato in alta Val Chisone, tra quota 1525 e quota 1650 m. slm, è stato realizzato tra il 2002 e il 2005 mediante un appalto in tre lotti del valore complessivo di circa 24 milioni di euro.

L'impianto era progettato per consentire lo svolgimento di attività sportive sia in inverno che in estate.

È stato operativo dal 2006 al 2010 in configurazione invernale. Dal 2011, invece, si è registrato solo un utilizzo parziale, in configurazione estiva, che esclude i due trampolini principali.

L'Ente proprietario, l'allora Provincia di Torino, ha conferito³³ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, costituendo un diritto temporaneo di superficie sui terreni e trasferendo la proprietà superficaria delle strutture per la durata di 50 anni, con decorrenza dal 30 giugno 2010.

L'impianto è sempre affidato a Parcolimpico, dal 2012 in forza della convenzione in essere con la Fondazione.

Nel 2014, tuttavia, è stata stipulata una convenzione tra Parcolimpico e il Comune di Pragelato per la concessione in gestione dei trampolini scuola e dell'adiacente impianto di risalita e noleggio del mezzo battipista. La gestione estiva ha visto l'apertura dei trampolini scuola mediante il coinvolgimento da parte del comune di Pragelato di uno sci club locale. Tale concessione è stata rinnovata ed è tutt'ora in corso.

³³ Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile del 30 giugno 2010.

Ski jumping hotel di Pragelato					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Pragelato (TO)	Provincia - Città metropolitana di Torino	50 anni (30.06.2010-30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà superficaria delle opere	€ 6.043.908,00	2006 - 2022 (non continuativamente, con quattro diverse gestioni)

Collegata allo stadio del salto è la struttura ricettiva *Ski jumping hotel*.

L'immobile era stato realizzato come struttura polifunzionale, non esclusivamente ricettiva, per ospitare personale tecnico e delle delegazioni durante i Giochi del 2006.

Dal punto di vista strutturale, si caratterizza per volumi molto ampi, che determinano grande dispersione energetica e quindi elevati costi di funzionamento. Il numero di camere e posti letto è relativamente esiguo per le dimensioni della struttura e il livello degli allestimenti è piuttosto scarso.

Per tali ragioni, l'utilizzo della struttura con finalità alberghiere non ha mai consentito di raggiungere un livello adeguato di redditività. Dopo la conclusione dei Giochi del 2006, si sono alternate quattro diverse gestioni, nessuna delle quali, tuttavia, ha raggiunto i necessari livelli di sostenibilità economica.

L'Ente proprietario, l'allora Provincia di Torino, ha conferito³⁴ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, costituendo un diritto temporaneo di superficie sui terreni e trasferendo la proprietà superficaria delle strutture per la durata di 50 anni, con decorrenza dal 30 giugno 2010.

Impianto del biathlon di Cesana T.se					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Cesana Torinese (TO) - Fraz. San Sicario	Regione Piemonte	50 anni (2.03.2009-1.03.2059)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 18.604.516 (Impianto sportivo + Olympic Center)	2006-2011

L'impianto sportivo dedicato al biathlon è stato realizzato nei pressi della ex Colonia Italsider (ora Olympic Center) della frazione San Sicario del Comune di Cesana T.se. L'impianto consisteva in una pista lunga 4 chilometri e larga otto metri e in un annesso poligono di tiro.

I lavori per la sua realizzazione hanno avuto inizio nella primavera del 2004 e si sono protratti fino al 2006, con un appalto del valore di circa 14 milioni di euro. L'Ente

³⁴ Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile del 30 giugno 2010.

proprietario, la Regione Piemonte, ha conferito³⁵ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione della durata di 50 anni, con decorrenza dal 19 marzo 2012.

L'attività dell'impianto, nella sua configurazione originaria, si è sostanzialmente interrotta dopo la conclusione delle Olimpiadi.

Con un intervento finanziato dai fondi della l. n. 65/2012, concluso nel 2018, è stato riconvertito in un centro sportivo dedicato prevalentemente al tennis (sei campi da tennis, due campi multidisciplinari; uno spazio dedicato alla pratica del golf, una piscina).

Affidato a Parcolimpico in virtù della convenzione stipulata nel 2012 con la Fondazione, dal 2016 è gestito, in subconcessione, da una cooperativa, supportata da una Società commerciale (s.r.l.). La Cooperativa corrisponde a Parcolimpico un canone di 10.000 euro all'anno.

Gli attuali gestori dell'adiacente Olympic Center (sul quale si v. infra) non hanno mostrato interesse per l'impianto sportivo.

Hotel Olympic Centre di Cesana T.se					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Cesana Torinese (TO) - Fraz. San Sicario	Regione Piemonte	50 anni (2.03.2009-1.03.2059)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 18.604.516 (Impianto sportivo + Olympic Center)	2006 - a tutt'oggi

Nei pressi dell'impianto di biathlon, nella frazione San Sicario di Cesana T.se, sorge l'Olympic Center, adibito, durante i Giochi, a residenza per gli atleti e la stampa e successivamente riconvertito a struttura ricettiva alberghiera.

L'edificio attuale è il risultato della ristrutturazione di un edificio precedente, la Colonia Italsider, risalente agli anni Sessanta.

L'Ente proprietario, la Regione Piemonte, ha conferito³⁶ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione della durata di 50 anni, con decorrenza dal 19 marzo 2012.

Affidata a Parcolimpico in virtù della convenzione in essere con la Fondazione, è stata inizialmente locata ad una cooperativa che, incontrando difficoltà economiche, ha dapprima chiesto la rinegoziazione del canone e poi interrotto anticipatamente la locazione, nel 2013. Da quell'anno, infatti, l'attività della struttura era risultata in forte

³⁵ Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 13577 del 16.03.2010, deliberazione della Giunta Regionale n. 23 3498 del 27.12.2012, determina n. 190 del 13.03.2012; atto notarile 19.03.2012

³⁶ Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 13577 del 16.03.2010, deliberazione della Giunta Regionale n. 23 3498 del 27.12.2012, determina n. 190 del 13.03.2012; atto notarile 19.03.2012.

calo rispetto al periodo precedente, anche in considerazione della sostanziale inattività delle opere limitrofe (pista da bob e impianto del biathlon).

Nel 2015, Parcolimpico ha affidato la struttura, in subconcessione, a una nuova Società (s.r.l.).

A partire dal 2014, il progressivo deterioramento della struttura è stato oggetto di attenzione da parte del gestore.

Parcolimpico ha infatti rilevato la presenza di anomalie riconducibili a difetti costruttivi e progettuali e ha richiesto, nel 2015, un intervento di manutenzione straordinaria, dal valore di 600.000 euro, da realizzarsi con fondi della l. n. 65/2012. A quasi dieci anni di distanza, l'intervento non è ancora stato realizzato. Il suo costo è ora stimato in 710.000 euro. L'ente proprietario ha precisato la prima gara d'appalto, bandita da SRC Piemonte, è andata deserta. Secondo le informazioni acquisite dalla Regione Piemonte presso SCR, l'appalto è poco appetibile per le imprese del settore per ragioni logistiche legate alla collocazione del sito e per la tipologia principale di lavori richiesta (sostituzione di serramenti interni). È in corso di preparazione una nuova gara, che potrebbe consentire di realizzare i lavori nella primavera del 2025³⁷.

Villaggio Olimpico (ex Colonia Medail) di Bardonecchia					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Bardonecchia (TO)	Regione Piemonte (proprietaria)	50 anni (2.03.2009-1.03.2059)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 42.488.617	2006-a tutt'oggi

Fra i Villaggi Olimpici realizzati per le Olimpiadi del 2006 e successivamente conferiti alla Fondazione, quello di Bardonecchia è l'unico situato in montagna.

Realizzato fra il 2004 e il 2005, con un appalto dal valore complessivo di 26 milioni di euro circa, dei quali 6 milioni provenienti dalla Regione Piemonte a titolo di cofinanziamento, era destinato ad ospitare gli atleti nel periodo delle Olimpiadi ed è stato progettato al fine di una rapida riconversione a struttura ricettiva turistica.

Come suggerisce il nome, il complesso è il risultato della ristrutturazione di edifici precedenti (ex colonia Medail). Al termine dei lavori, la struttura contava 700 posti letto, su un'estensione di 40.000 metri quadrati (di cui 30.000 residenziali).

L'Ente proprietario, la Regione Piemonte, ha conferito³⁸ la struttura alla Fondazione XX marzo 2006, mediante concessione della durata di 50 anni, con decorrenza dal 19 marzo 2012.

³⁷ A marzo 2025, secondo le informazioni acquisite, l'intervento risulta in fase di affidamento lavori (v. Scheda 4).

³⁸ Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 13577 del 16.03.2010, deliberazione della Giunta Regionale n. 23 3498 del 27.12.2012, determina n. 190 del 13.03.2012; atto notarile 19.03.2012.

Affidato a Parcolimpico in virtù della convenzione stipulata nel 2012 con la Fondazione, la struttura è gestita da una in subconcessione. L'attuale contratto avrà scadenza nel 2029.

Nel periodo pandemico, fra Parcolimpico e la cooperativa è sorto un contenzioso, con richiesta di riduzione del canone, poi definito con un accordo fra le parti. Il nuovo contratto, stipulato nel 2022 e con durata fino al 2029, prevede investimenti e ammodernamento della struttura, che fa registrare problemi di impermeabilizzazione almeno dal 2014. È sorta una controversia fra Regione Piemonte, Fondazione e Parcolimpico circa la spettanza delle relative spese.

Un primo lotto di interventi è stato realizzato nel 2015, con la spesa di circa 367.000 euro. Un secondo lotto nel periodo 2019-2021, per circa 162.000 euro. La Fondazione ha rappresentato, sin dal 2021, che sono necessari ulteriori interventi. L'ente proprietario (Regione Piemonte) ha affermato di ritenere che i relativi costi siano a carico della concessionaria Parcolimpico e che la controversia con la Fondazione circa la spettanza dei costi per gli ulteriori interventi non si è ancora conclusa.

Impianto dell'Half Pipe di Bardonecchia					
Collocazione	Ente conferente/proprietario	Durata del conferimento	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento	Periodo di attività
Bardonecchia (TO)	Regione Piemonte (proprietaria)	50 anni (2.03.2009-1.03.2059)	Concessione in uso - diritti reali di godimento	€ 708.315	2006-2017

L'impianto dell'Half pipe di Bardonecchia (TO) era dedicato, nell'ambito dei Giochi Olimpici, a una specialità dello snowboard (half pipe). La struttura, realizzata in terre armate inerte, consiste in un'area naturale modificata per formare un semicilindro.

Affidato a Parcolimpico, dal 2012 in virtù della convenzione stipulata con la Fondazione, è stato gestito, dal 2014 al 2017, dal Comune di Bardonecchia, in comodato gratuito.

Non è più utilizzato dalla stagione invernale 2016-2017, in quanto non risponde più ai requisiti tecnici per la disciplina agonistica cui era dedicato e non ha mai incontrato l'interesse dei fruitori del comprensorio sciistico nel quale è collocata.

5. Le risorse finanziarie della legge n. 65/2012:

5.1 Quadro generale

Come anticipato in premessa, la legge n. 65 dell'8 maggio del 2012, "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali - Torino 2006" (l. n. 65/2012), ha attribuito alla Fondazione una funzione ulteriore rispetto a quelle statutarie e della legge istitutiva.

Un soggetto di diritto privato – per quanto operante, nei fatti, come *longa manus* degli enti pubblici fondatori³⁹, attraverso i loro rappresentanti negli organi (Collegio dei Fondatori e Consiglio di amministrazione) – è stato investito della esclusiva competenza di programmare l'utilizzo di risorse provenienti dal bilancio dello Stato e assegnate ad un'agenzia governativa (l'Agenzia Torino 2006). Interventi da realizzare, poi, per il tramite di una società strumentale della Regione Piemonte (SCR Piemonte).

La legge prevede, infatti (art. 1, comma secondo), che la Fondazione XX marzo 2006 "individu[i], sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi".

L'esecuzione degli interventi, invece, "è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (...) o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessate dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento".

Per meglio comprendere tale aspetto della gestione, va innanzitutto analizzata la scelta compiuta dal legislatore, con riferimento alla sua portata e alle finalità perseguite.

Per effetto della l. n. 65/2012, la parte residua delle risorse destinata dalla l. n. 285/2000 alla realizzazione delle opere olimpiche, al netto di tutti gli ulteriori oneri relativi all'ordinaria gestione, è stata destinata all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti⁴⁰.

Come evidenziato dal Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, in una relazione del 2021 trasmessa alla Fondazione e da questa trasmessa nel corso dell'istruttoria, la legge ha quindi impedito che le risorse residue fossero riacquisite al bilancio dello Stato, per destinarle definitivamente (o almeno, fino al protrarsi della gestione liquidatoria dell'Agenzia: sul punto si tornerà nel Cap. III) alla manutenzione ed eventuale riconversione delle opere olimpiche.

Tali risorse ammontavano, inizialmente, a € 75.034.000,00, secondo quanto riferito, in proposito, dalla Fondazione a seguito delle interlocuzioni con il Commissario liquidatore. Ciò ha consentito, fra l'altro, che i principali interventi di manutenzione

³⁹ Come si legge nella nota prot. 065/Pres/2021, indirizzata dalla Fondazione al Commissario liquidatore dell'Agenzia, "A termini dell'art. 2 5° co. L. Reg. Piemonte n. 21/2006 gli enti territoriali e locali costituenti sono riuniti obbligatoriamente nel Collegio dei Fondatori, che è individuato ex lege quale organo della Fondazione insieme ad altri ivi elencati. La Fondazione, pertanto, costituisce strumento dell'azione degli enti locali e territoriali attraverso l'attuazione dello scopo previsto dall'art. 2 2° e 3° co. L. Reg. Piemonte n. 21/2006 s.m.i. (...)". Il documento è stato acquisito in sede istruttoria, come allegato alla nota prot. 109/Pres/F/24.

⁴⁰ Art. 1, comma primo, della Legge: "Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»".

straordinaria delle opere e degli impianti sportivi – non solo di quelli conferiti alla Fondazione – venissero finanziati, negli anni, ricorrendo a risorse finanziarie dello Stato e non ricadessero interamente sui proprietari o gestori delle singole opere.

L'attività di programmazione è stata sempre svolta, secondo quanto riferito dalla Fondazione, coinvolgendo i Comuni interessati, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 65/2012.

Sul piano operativo, il meccanismo disegnato dalla legge, ha fatto sorgere la necessità di coordinare i ruoli dell' Agenzia, della Fondazione e di SCR Piemonte. Il 14 ottobre 2013 è stato quindi sottoscritto dai tre enti un protocollo d'intesa per l'attuazione della legge, finalizzato alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi.

La semplice lettura delle norme suggerisce, in effetti, la necessità di risolvere almeno due questioni interpretative di non agevole soluzione:

- il ruolo dell' Agenzia – *sentita* dalla Fondazione per la programmazione degli interventi, ma parte necessaria di un' *intesa* con SCR Piemonte per la loro realizzazione, disponendo delle necessarie risorse finanziarie;
- la creazione, nell' ambito dell' Agenzia Torino 2006, di due gestioni parallele, una relativa alla chiusura dei contenziosi e delle procedure espropriative derivanti dalla fase precedente ai Giochi e una per gli interventi post-olimpici, la prima delle quali condiziona la seconda (le risorse disponibili per gli interventi sono quelle rimaste, al netto degli oneri della prima gestione).

Sul ruolo dell' Agenzia è sorta una controversia, nel corso del 2021, quando il Commissario liquidatore, nel trasmettere la relazione sul proprio operato, ha contestato la conformità alla l. n. 65/2012 del protocollo stipulato fra gli enti per l'attuazione delle relative previsioni.

In particolare, il Commissario liquidatore ha evidenziato come il protocollo non avesse formalizzato le intese fra SCR e Agenzia sulla determinazione delle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento⁴¹. In conseguenza di tale originario difetto dell' *intesa*, si sarebbero verificati problemi di coordinamento tra le esigenze programmatiche della Fondazione e i compiti dell' Agenzia: le risorse disponibili erano infatti mutate, nel tempo, in conseguenza dell' esito dei contenziosi pendenti (la gestione "ordinaria" dell' Agenzia). Secondo la più recente determinazione compiuta (nel 2021), le risorse ammontavano a € 75.034.000,00, mentre le risorse complessivamente necessarie a realizzare il programma di interventi della Fondazione superavano tale somma di circa 3 milioni di euro.

A seguito di tale presa di posizione del Commissario, che la Fondazione qualifica come denuncia unilaterale del protocollo d' *intesa*⁴², l'attività di programmazione degli interventi è divenuta particolarmente difficile. La Fondazione afferma, infatti, di aver " *per*

⁴¹ Nota prot. 59/2021 del Commissario liquidatore, indirizzata alla Presidenza del Consiglio e al MEF, acquisita in sede istruttoria come all. n. 2 alla nota prot. 109/Pres/F/24.

⁴² Cfr. nota prot. 109/Pres/F/24, pag. 2.

anni rincorso informazioni sulle risorse e soprattutto sul loro effettivo ammontare (...)", risultando conseguentemente "del tutto incapace di influire rispetto alla gestione delle risorse operata dalla stessa, con conseguente dipendenza dall'Agenzia Torino 2006 per l'informativa in ordine alla entità e ai tempi di destinazione delle risorse e al monitoraggio degli interventi, e dal soggetto interventore SCR Piemonte"⁴³.

Il Commissario liquidatore, da parte sua, ha contestato, nell'agosto 2024, l'esistenza di una "situazione di stallo" nella programmazione⁴⁴, accusa respinta con decisione dalla Fondazione.

Sulla situazione attuale dei rapporti tra Fondazione e Commissario liquidatore, si rinvia al Cap. II, par. 3.

5.2 (Segue): La programmazione e la realizzazione degli interventi

La programmazione degli interventi da parte della Fondazione non è avvenuta unitariamente, ma si è articolata in quattro "stralci". Ciò, essenzialmente, per l'esigenza di ottenere informazioni aggiornate sulle risorse disponibili, il cui ammontare mutava nel tempo in conseguenza dell'avanzamento degli interventi in corso di realizzazione (e della relativa maggiore o minore spesa effettiva), nonché della gestione ordinaria dell'Agenzia (come anticipato, l'esito dei contenziosi pendenti condizionava la disponibilità residua di risorse).

Nell'allegata **scheda n. 3** è riportato **il complesso degli interventi realizzati e ancora da realizzare**, secondo il più recente aggiornamento dell'attività di programmazione (alla data del 31.10.2024, sul quale si dirà nel Cap. II, par. 3).

Risultano, in particolare, **n. 41 interventi conclusi** alla fine del 2024.

Tra questi, un numero considerevole riguarda le piste e gli impianti da sci, oltre a due dei Palaghiaccio (Pragelato e Tazzoli) non conferiti alla Fondazione, a conferma della centralità del ruolo di quest'ultima nella gestione dell'intero complesso delle opere olimpiche, e non solo di quelle di sua diretta competenza.

Alle opere conferite alla Fondazione si riferiscono invece due interventi sul Palaolimpico di Torino e la riconversione dell'impianto del Biathlon di Cesana T.se (dei quali si è detto al par. 4).

La Fondazione ha chiarito che, nella prima fase della programmazione, le opere e gli impianti conferiti non furono presi in considerazione e gli interventi si concentrarono, pertanto, sulla parte rimanente del "parco olimpico". Successivamente, essendo emerse esigenze di manutenzione straordinaria di taluni impianti affidati alla Fondazione e a Parcolimpico, le risorse della l. n. 65/2012 furono impiegate anche a favore di questi ultimi. Va rammentato, in proposito, che per le opere conferite alla Fondazione, la convenzione con Parcolimpico s.r.l. pone a carico di quest'ultima l'onere della

⁴³ Cfr. ancora nota prot. 109/Pres/F/24, pag. 2.

⁴⁴ Come risulta dalla relazione del presidente della Fondazione al Collegio dei fondatori, seduta del 31.10.2024.

manutenzione ordinaria. Come già illustrato trattando delle singole opere, nonostante si evincano, dalle informazioni acquisite dagli enti proprietari e dalla Fondazione, alcuni interventi manutentivi di carattere straordinario svolti a carico di Parcolimpico, l'impressione è che gli interventi più costosi siano stati eseguiti con l'utilizzo delle risorse pubbliche di cui alla l. n. 65/2012.

Il procedimento delineato dal protocollo del 2013 fra gli enti coinvolti (Agenzia, Fondazione e SCR Piemonte) era, in sintesi, il seguente:

- a) l'**Agenzia** comunicava, con cadenza annuale, alla Fondazione, le risorse finanziarie disponibili per le attività previste dalla l. n. 65/2012;
- b) la **Fondazione** operava, con cadenza almeno annuale, un'istruttoria delle proposte di intervento, sentendo il Commissario Liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni interessati, secondo le priorità stabilite dalla legge;
- c) la Fondazione richiedeva a SCR Piemonte, sulla base delle risorse finanziarie comunicate dall'Agenzia, di predisporre studi di fattibilità; **SCR Piemonte** forniva una stima di massima dei costi e dei tempi di realizzazione di ciascun intervento;
- d) **SCR Piemonte** consegnava alla Fondazione gli studi di fattibilità;
- e) sulla base degli esiti degli studi compiuti da SCR Piemonte, la **Fondazione** predispondeva uno stralcio del piano di interventi, contenente le opere realizzabili con le risorse al momento indicate come disponibili dall'Agenzia, e comunicava a SCR Piemonte e all'Agenzia il proprio avviso favorevole alla loro realizzazione;
- f) **SCR Piemonte**, in qualità di stazione appaltante, curava la realizzazione degli interventi, cioè le attività di progettazione, affidamento, esecuzione dei lavori e di collaudo di ogni singolo intervento, compresa la gestione, per la parte di competenza, dell'eventuale procedimento espropriativo.

Come si può evincere, l'attività era resa particolarmente complessa dalla circostanza che sia l'ente in grado di progettare e realizzare gli interventi (SCR Piemonte), e pertanto di stimarne il costo, sia quello competente a decidere gli interventi e il loro ordine di priorità (la Fondazione), non avevano immediata cognizione delle risorse disponibili, il cui ammontare, sempre variabile nel tempo, era conosciuto soltanto dall'Agenzia.

Quest'ultima ha rivendicato, a partire dal 2021, un ruolo più attivo nel processo decisionale. Come già illustrato, le contestazioni del Commissario liquidatore attengono, in effetti, proprio all'assenza, nel processo delineato dal protocollo, di una specifica fase dedicata all'intesa sulle risorse da destinare al singolo intervento.

I protocolli, da allora, non hanno più avuto attuazione e il ruolo dell'Agenzia è divenuto centrale nell'attività di programmazione degli interventi. Sul punto, e sulle conseguenze delle recenti modifiche alla l. n. 65/2012, si rinvia al Cap. III, par. 3.

Capitolo II - La situazione attuale

1. I soggetti coinvolti e il loro ruolo

L'attività istruttoria e il successivo contraddittorio hanno permesso di acquisire informazioni aggiornate sul ruolo dei diversi attori coinvolti nella gestione oggetto dell'indagine.

Nel presente capitolo, si illustrerà sinteticamente la situazione attuale e il ruolo dei diversi soggetti coinvolti. Le informazioni, salvo diversa indicazione, sono aggiornate al mese di marzo 2025.

1.1 Gli enti pubblici fondatori

Il ruolo degli enti fondatori (Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino e CONI) non è mutato rispetto al periodo trattato nel capitolo precedente.

Trova conferma, in particolare, il ruolo di primo piano dei tre enti proprietari delle opere olimpiche (Regione, Città Metropolitana e Comune), sia per quanto attiene alle scelte fondamentali relative alle opere conferite, sia per la gestione dei fondi della l. n. 65/2012. Gli organi della Fondazione XX marzo 2006 e, in particolare, il Collegio dei fondatori, rappresentano la sede principale e lo strumento delle loro attività, ma l'analisi della gestione delle singole opere conferite ha evidenziato come il ruolo di ciascun ente proprietario risulti rilevante anche prescindendo dalla presenza negli organi (e del relativo peso).

Il protagonismo degli enti fondatori - compatibile con le caratteristiche della fondazione di partecipazione - ha inevitabili conseguenze sul ruolo, in sé considerato, della Fondazione, che pare agire più come stanza di compensazione fra diverse istanze che quale soggetto in grado di formulare un indirizzo autonomo.

Ciò è testimoniato, in particolare:

- dal ruolo attivo degli enti proprietari delle opere conferite nelle scelte strategiche che ne riguardano l'utilizzo o la riconversione (si v. ad es., *infra*, i casi della pista di bob di Cesana T.se e quello dello stadio del salto di Pragelato);
- dalle modalità con le quali il Collegio dei fondatori attua le competenze di programmazione di cui alla l. n. 65/2012, recentemente definite "completamente autoreferenziali" dal presidente della Fondazione⁴⁵;
- dalle posizioni espresse da alcuni degli enti fondatori in relazione ad iniziative della Fondazione quali il progetto *Mountains for future* (sul quale si v. *infra*, Cap. III, par. 1).

⁴⁵ Relazione al Collegio dei fondatori del 30 ottobre 2024, acquisita nel corso dell'istruttoria.

1.2 La Fondazione XX marzo 2006

Nel corso del 2024 la Fondazione è stata impegnata, oltre che nelle ordinarie scelte di gestione relative alle opere conferite (sulle quali si v. il par. 2), nella programmazione degli ultimi interventi finanziabili con le risorse della l. n. 65/2012, in vista della scadenza della gestione commissariale dell’Agenzia Torino 2006 (31.12.2024). In particolare, tra i mesi di maggio e ottobre, la Fondazione ha provveduto ad aggiornare la programmazione degli interventi, alla luce delle disponibilità finanziarie comunicate dal commissario liquidatore. Per maggiori dettagli in merito si rinvia al par. 3.

L’attuale situazione finanziaria della Fondazione, pur in assenza dei dati di consuntivo definitivi per il 2024, può essere desunta dalle informazioni acquisite in sede istruttoria e di contraddittorio.

Se l’esercizio 2023 si è concluso con un risultato positivo per euro 101.746,00 e un patrimonio disponibile residuo di euro 234.035,00, il 2024, secondo i dati di preconsuntivo⁴⁶, registrerebbe un risultato positivo di soli euro 5.226, a fronte di un margine lordo negativo di 271.000 euro circa.

Secondo previsioni risalenti alla fine del 2024, per il termine del corrente anno 2025 era previsto⁴⁷ un valore del patrimonio libero di 233.565,00 (dato, quest’ultimo, in linea con quello del 2023):

PATRIMONIO LIBERO	2021	2022	2023	2024	(2025)*
	837.866,00	498.868,00	234.035,00	non noto	233.565,00

* previsione

Fonte: dati di bilancio Fondazione XX marzo 2006

Emerge, pertanto, che la Fondazione avrebbe ridotto, nel biennio 2023-2024, l’ammontare delle perdite registrate negli esercizi precedenti, principalmente grazie ai risultati economici positivi di Parcolimpico e ad economie di spesa.

La Fondazione ha rappresentato⁴⁸, in proposito, che le azioni di contenimento dei costi previste dal Piano strategico 2020-2030 hanno consentito di garantirne l’operatività fino a “oltre il 2024” (inizialmente, si prevedeva che le risorse sarebbero state sufficienti solo fino al 2021).

Va osservato che, nell’ultimo quinquennio, la Fondazione ha visto una costante e significativa riduzione delle disponibilità liquide, come emerge dai dati di bilancio relativi ai depositi bancari:

⁴⁶ La Fondazione ha trasmesso, in data 10 aprile 2025, i più recenti dati di preconsuntivo 2024 (il solo conto economico). Precedentemente, la Città metropolitana di Torino e il Comune di Torino avevano comunicato una previsione risalente all’11.03.2025, dalla quale emergevano perdite per circa 100.000 euro. La differenza sembra attribuibile al diverso importo della rivalutazione della partecipazione in Parcolimpico s.r.l., sulla base del risultato economico di quest’ultima nello stesso anno 2024.

⁴⁷ Le relative informazioni sono contenute nella documentazione relativa al progetto *Mountains for future*, aggiornata al mese di novembre 2024, sulla quale si v. il Cap. III, par. 1.

⁴⁸ Nota prot. 030/Pres/F/25 del 18 marzo 2025.

ATTIVO CIRCOLANTE	2019	2020	2021	2022	2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.007.403,00	806.877,00	792.796,00	575.119,00	366.195,00
<i>di cui</i>					
depositi bancari e postali	1.007.000,00	806.068,00	792.684,00	574.995,00	366.066,00
denaro e valori in cassa	403,00	809,00	112,00	124,00	129,00

Fonte: dati di bilancio Fondazione XX marzo 2006

La nota integrativa al bilancio 2023 non tratta della questione e non ne illustra le cause. La Regione Piemonte ha precisato di aver dato istruzioni al proprio rappresentante di votare contro l'approvazione del bilancio 2023, motivando la scelta, fra l'altro, con la continua erosione della liquidità disponibile e con la permanenza di un margine operativo negativo⁴⁹.

1.3 Parcolimpico s.r.l.

Il gestore imprenditoriale delle opere, Parcolimpico s.r.l., è attualmente partecipato al 10% dalla Fondazione XX marzo 2006 e al 90% da Get Live 2 s.r.l., controllata da Live Nation Italia, filiazione italiana della società statunitense Live Nation Inc. Quest'ultima esercita, fin dal 2010, l'attività di direzione e coordinamento della Società.

L'ultimo bilancio disponibile è relativo al 2023, anno nel quale è terminata la gestione commissariale iniziata nel 2021 (si v. Cap. I, par. 2.1) e si sono insediati i nuovi organi societari.

I risultati dell'esercizio, il primo non influenzato, neanche parzialmente, dalle misure anti-COVID, sono definiti dagli amministratori "i più lusinghieri" dall'inizio dell'attività, con ricavi per 11,5 milioni di euro e utili per quasi 4 milioni. Essi paiono attribuibili, in particolare, al grande successo di pubblico della manifestazione sportiva ATP Finals presso il Palaolimpico di Torino.

Nel 2023 e nel 2024 la società ha distribuito dividendi ai soci, accogliendo una richiesta della Fondazione.

Il rapporto con la Fondazione e quindi - indirettamente - con gli enti pubblici fondatori è tuttora disciplinato dalla convenzione stipulata nel 2012, la cui durata trentennale, a decorrere dal 2009 (quando furono messe a disposizione le prime opere), scadrà nel 2039. La convenzione, come già illustrato, prevede che tutti i proventi della gestione dei siti olimpici affidati alla sua gestione sia di spettanza della Società, senza che sia dovuto alcun corrispettivo alla Fondazione. Il contenuto dell'accordo è almeno parzialmente vincolato dalla procedura di evidenza pubblica ("gara a doppio oggetto") svolta per la selezione del socio privato nel 2008.

⁴⁹ "I dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, pur evidenziando un utile pari ad Euro 101.746, nel complesso in termine di numeri assoluti se raffrontati all'esercizio precedente la migliorata non apporta modifiche rispetto a quanto sin qui constatato nell'analisi economico reddituale della Fondazione anzi ne conferma i contenuti in quanto la differenza migliorativa, che comporta una minor perdita rispetto all'anno precedente, si rileva nelle componenti straordinarie ovvero nella rivalutazione operata sulla partecipata Parcolimpico S.r.l. al 31/12/2023 pari ad euro 394.579,00 e che risultava pari ad euro 54.420,00 al 31/12/2022": così nelle controdeduzioni pervenute con nota prot. 13469/2025 del 21 marzo 2025.

1.4 Il commissario liquidatore dell’Agenzia “Torino 2006” e la Società di committenza regionale SCR Piemonte

L’Agenzia Torino 2006, la cui durata è stata più volte prorogata con legge⁵⁰, da ultimo con d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, è stata gestita, nel 2024, da un Commissario liquidatore, insediatosi nel mese di aprile. Il nuovo commissario ha subito comunicato agli altri soggetti interessati la volontà del Governo di non prorogare ulteriormente la gestione commissariale oltre il 31.12.2024⁵¹.

Il Commissario liquidatore, in una nota dell’agosto 2024 indirizzata alla Fondazione, ha inoltre fatto riferimento al rischio che *“alla fine della gestione commissariale, stabilita in via definitiva al 31 dicembre p.v., il Governo decida di incamerare le risorse non impegnate”*.

Come emerso dall’istruttoria e dal contraddittorio, ciò ha determinato un’accelerazione delle attività di programmazione degli interventi di cui alla l. n. 65/2012, con l’approvazione di un nuovo elenco di interventi che supera il programma preesistente (si v. il par. 3).

Il **decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 189**, convertito con modificazione in legge 9 dicembre 2024, n. 189⁵², è intervenuto sulla legge n. 65/2012 e sulla gestione commissariale dell’Agenzia, introducendo le seguenti, significative novità:

- la liquidazione delle attività residue dell’Agenzia “Torino 2006” è dichiarata “definitivamente cessata” al 31.12.2024 e l’Agenzia conseguentemente soppressa; il personale dipendente dell’Agenzia è trasferito a SCR Piemonte;
- al fine di assicurare il completamento delle attività di cui alla l. n. 65/2012, le attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia (istituito nel 2008) *“proseguono senza soluzione di continuità (...) non oltre il 31.12.2026”*;
- il commissario assume immediatamente la nuova denominazione di “Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge n. 65/2012” e subentra in tutti i rapporti giuridici della soppressa Agenzia;
- al termine *“della gestione di cui all’art. 3, comma 25, della l. 24 dicembre 2007, n. 244”* le risorse finanziarie, gli eventuali oneri residui, le funzioni e le competenze assegnate dalla l. n. 65/2012 alla Fondazione e al nuovo Commissario sono trasferite alla Regione Piemonte.

In proposito, va osservato quanto segue.

⁵⁰ L’Agenzia era originariamente destinata a cessare le sue attività il 31.12.2006, lo stesso anno della celebrazione dei Giochi. Il termine fu inizialmente prorogato di un anno (al 31.12.2007), per poi prevedere una gestione liquidatoria, diretta da un apposito commissario, di durata triennale. Successivamente, il termine della gestione liquidatoria è stato prorogato con legge per ben 9 volte, fino al 31.12.2024 (da ultimo con il d.l. 30 dicembre 2023, n. 215).

⁵¹ Nota prot. n. 55/2024 del 22 aprile 2024, indirizzata alla Fondazione dal Commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006.

⁵² Si v. in particolare l’art. 6.bis - Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi Olimpici di “Torino 2006”.

Appare evidente l'intenzione del legislatore di mutare radicalmente il contenuto della gestione commissariale, archiviando le attività relative all'Agenzia e incentrandola sui compiti attribuiti dalla legge n. 65/2012. Altrettanto chiara è la volontà di trasferire le risorse residue dell'Agenzia alla Regione Piemonte, che per il tramite della partecipata SCR Piemonte ne acquisisce indirettamente anche il personale.

Altrettanto evidente è che nessuna cesura è prevista tra la vecchia gestione commissariale dell'Agenzia e la nuova: il Commissario subentra infatti in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare l'Agenzia.

Si deve ritenere che la Regione Piemonte subentrerà nei rapporti giuridici e nelle funzioni attribuite dalla l. n. 65/2012 alla Fondazione e all'Agenzia solo al termine della nuova gestione commissariale. La norma fa riferimento, invero, all'originaria gestione commissariale (prevista, con decorrenza 1° gennaio 2008, dall'art. 3, comma 25, della l. 24 dicembre 2007, n. 244), ma non si vede quale significato assumerebbe l'istituzione del nuovo Commissario "per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge n. 65/2012", fino al 31.12.2026, se, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia (1° gennaio 2025), le funzioni previste dalla stessa l. n. 65/2012 fossero già state trasferite alla Regione. In questa ipotesi, a tacer d'altro, si sarebbe realizzata infatti la trasformazione di un organo dello Stato in un organo regionale.

Un'altra significativa novità introdotta dal decreto-legge è rappresentata dal ruolo di **SCR Piemonte**. La l. n. 65/2012 prevedeva che solo quest'ultima potesse realizzare gli interventi di manutenzione e riconversione delle opere olimpiche, in qualità di stazione appaltante e con oneri a suo carico (il riferimento è agli oneri delle procedure, poiché gli interventi sono finanziati dalle risorse residue dell'Agenzia). Ora, invece, tale possibilità è estesa "*alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessate dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti*".

Si prefigura, quindi, la possibilità che alcuni interventi, finanziati dal "nuovo" Commissario (o, in futuro, dalla Regione Piemonte), vengano realizzati a livello comunale o sovracomunale, senza il coinvolgimento di SCR Piemonte. Per alcuni degli interventi in corso di realizzazione (v. Scheda 4) è già prevista la cessione ad altre stazioni appaltanti.

Dall'istruttoria è emerso che, nel corso del 2024, SCR Piemonte è stata più volte interpellata dalla Fondazione sullo stato di realizzazione degli interventi precedentemente deliberati e coinvolta nell'attività di revisione della programmazione degli interventi ancora da eseguire. L'interlocuzione si è rivelata problematica, secondo quanto emerge dalla corrispondenza acquisita dalla Fondazione, a causa del persistente disaccordo tra quest'ultima e l'Agenzia circa i rispettivi ruoli nelle attività disciplinate dalla l. n. 65/2012.

La Regione Piemonte, in vista dell'adunanza pubblica, ha comunicato l'elenco degli interventi in corso di realizzazione da parte di SCR Piemonte a marzo 2025 (v. **Scheda 4** allegata).

Sull'interpretazione delle nuove norme del d.l. n. 189/2024 e sulle sue conseguenze operative, la Fondazione, con nota del 5 marzo 2025, ha richiesto agli enti fondatori la convocazione urgente del Consiglio dei fondatori.

In sede di adunanza pubblica, la Regione Piemonte ha dichiarato di ritenere che, una volta esaurite le risorse stanziare dalla l. n. 65/2012 (i 17 milioni di euro circa che risultano residue da tale gestione), anche le funzioni attribuite dalla stessa legge alla Fondazione e all'Agenzia dovranno ritenersi esaurite.

Nonostante la previsione legislativa del trasferimento di tali funzioni alla Regione, una volta conclusa la gestione commissariale e comunque non oltre il 31.12.2026, l'Amministrazione regionale non prevede, quindi, di finanziare interventi di manutenzione straordinaria e riconversione delle opere olimpiche.

Ciò incide, naturalmente, sulle prospettive di tali opere e della loro gestione futura, come sarà illustrato nel Cap. III, par. 3.

1.5 I Comuni olimpici

Il ruolo attuale dei Comuni olimpici⁵³, come emerge dall'analisi condotta sulla gestione delle singole opere conferite alla Fondazione e sugli interventi finanziati con le risorse della l. n. 65/2012, è duplice.

Alcuni comuni sono attivamente impegnati nella gestione delle opere situate sul loro territorio: il comune di Pragelato, per esempio, gestisce lo Stadio del salto sito sul proprio territorio (altri, come il Comune di Bardonecchia, hanno assunto il ruolo di gestori operativi di altre opere conferite alla Fondazione). Il Comune di Cesana T.se risulta invece promotore di un progetto (c.d. Skidome) per la riconversione dell'area attualmente occupata dall'impianto del bob, slittino e skeleton nella frazione San Sicario.

La Fondazione ha riferito che i Comuni olimpici, cui la l. n. 65/2012 riconosce un ruolo nella programmazione degli interventi sulle opere olimpiche⁵⁴, formulano frequentemente richieste circa le risorse disponibili e gli interventi decisi sul loro territorio. A tali richieste, la Fondazione non è stata in grado di fornire risposte precise a seguito della controversia sorta, nel 2021, con il Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006, per l'indisponibilità di informazioni aggiornate e ufficiali sulle risorse disponibili⁵⁵.

⁵³ Comunemente, con questa locuzione si intendono i comuni sul cui territorio si sono disputate le gare olimpico (Torino, Bardonecchia, Cesana T.se, Pragelato, Pinerolo, Sestriere e Sauze d'Oulx). Va peraltro considerato che alcuni degli interventi previsti dalla l. n. 65/2012 hanno interessato anche altri comuni dell'area (si v. la Scheda 3).

⁵⁴ L'art. 1, comma secondo, l. n. 65/2012 prescrive che la Fondazione programmi gli interventi "sentiti (...) i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti".

⁵⁵ Nota prot. n° 069/Pres/F/24, indirizzata dalla Fondazione al Commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006.

2. Lo stato e la destinazione delle singole opere

Nel periodo successivo alla pandemia, e in generale dal 2022, l'uso di opere e impianti è gradualmente ripreso, con modalità simili a quelle del periodo precedente.

In generale, anche nel periodo post-pandemico si conferma la situazione di limitato utilizzo degli impianti sportivi e delle strutture ricettive in territorio montano. Persistono, inoltre, i problemi relativi alla manutenzione di alcuni siti.

Come si illustrerà con riferimento a ciascuna delle opere e degli impianti in questione, le criticità più ricorrenti riguardano:

- la difficoltà nell'utilizzare le strutture originariamente concepite per ospitare gli atleti e la stampa come strutture alberghiere destinate al turismo: gli edifici hanno elevati costi di gestione, dovuti alle loro caratteristiche progettuali, e allestimenti non adeguati agli attuali standard;
- lo scarso interesse degli atleti professionisti e dei turisti per gli impianti sportivi nella loro configurazione originaria ("invernale");
- la situazione di abbandono e conseguente degrado degli edifici (impianti sportivi e strutture ricettive in alta montagna), che sono stati oggetto, in diversi casi, di atti vandalici e di saccheggio di componenti degli impianti (in particolare, i cablaggi elettrici in rame); la vigilanza è resa estremamente difficile e onerosa dalla collocazione e dall'estensione dei siti.

Nel corso dell'istruttoria, la Fondazione ha più volte rimarcato, poi, come alcuni dei beni conferiti fossero caratterizzati da "vizi di costruzione" e fossero "di difficile messa a reddito per scelte preliminari dell'Ente conferente"⁵⁶.

Parzialmente diversa è la situazione dei siti torinesi. L'uso del Palaolimpico e del Palavela è ripreso a pieno regime a partire dal 2023, facendo registrare buoni risultati, in termini di pubblico e introiti.

L'area degli ex Mercati Generali (ex MOI), conferita alla Fondazione solo in parte (lotti 2 e 3, su un totale di 7) è tuttora sostanzialmente inutilizzata. I progetti di riqualificazione elaborati nel tempo, non hanno ancora trovato realizzazione. La nota occupazione abusiva a scopo abitativo che ha interessato il sito non riguardava, secondo quanto riferito dal Comune di Torino, gli edifici conferiti alla Fondazione.

Segue una descrizione sintetica dello stato e dell'uso attuale delle undici opere conferite alla Fondazione.

Palasport Olimpico		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Eventi, manifestazioni sportive e musicali	Parcolimpico	In buono stato

⁵⁶ Da ultimo, nella nota prot. 030/Pres/F/25 del 18 marzo 2025.

Dal giugno 2022, terminata l'emergenza pandemica, la struttura ha ripreso ad ospitare eventi e manifestazioni sportive e musicali.

La principale novità del periodo post-pandemico è stata rappresentata da due eventi di grande rilievo: la manifestazione sportiva ATP Finals e l'Eurovision Song Contest.

La prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals si è tenuta nel novembre 2021, seppur con una presenza di pubblico contingentata al 60%, a causa dell'emergenza sanitaria. A seguire, tra marzo e maggio 2022, il Palasport Olimpico è stato sede dell'Eurovision Song Contest 2022, uno dei più importanti eventi europei di spettacolo musicale.

Nel 2023, la nuova edizione delle ATP Finals ha fatto registrare un grande successo di pubblico. L'utilizzo della struttura si è protratto per 127 giorni, nel corso dell'anno, e ha superato le 500.000 presenze di pubblico.

Sempre dal 2023, è nuovamente attivo il c.d. *Laser park* (o *Arena laser*), struttura accessoria dedicata ad attività ludico-sportive. Inaugurata nel 2014, è stata chiusa dal 2020 al 2023 per interventi di manutenzione.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di eventi e di giornate nei quali la struttura è stata utilizzata, nel periodo 2018-2023:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
TIPOLOGIA	DATO						
INTRATTENIMENTO	EVENTI	18	25	0	1	14	25
INTRATTENIMENTO	GIORNATE	31	42	0	19	21	32
SPORT	EVENTI	3	1	1	2	1	4
SPORT	GIORNATE	7	3	3	13	8	16
MICE	EVENTI	16	16	6	3	8	8
MICE	GIORNATE	28	30	12	6	13	12
TOTALE	EVENTI	37	42	7	6	23	37
TOTALE	GIORNATE	66	75	15	38	42	60

Fonte: Parcolimpico - relazione sulla gestione 2023

Secondo le informazioni acquisite, le condizioni attuali dell'edificio sono buone.

Palavela		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Eventi, manifestazioni sportive e musicali	Parcolimpico	Necessari interventi di manutenzione straordinaria

Dopo l'interruzione determinata dalla pandemia, le attività con il pubblico sono riprese, dall'autunno 2021, in configurazione ghiaccio, con il ritorno della pratica sportiva del pattinaggio pubblico e di eventi del mondo del ghiaccio (una tappa dell'ISU Grand Prix nel 2021, l'ISU Grand Prix Final 2022, alcuni galà e gare minori).

Negli anni 2023 e 2024 il Palavela è stato aperto tutto l'anno. In particolare, nel 2023 la struttura è stata utilizzata in configurazione ghiaccio per l'intero anno, grazie anche alla convenzione con il CUS (Centro Universitario Sportivo), e ha registrato 40.000 ingressi per il pattinaggio su ghiaccio.

Le relazioni sulla gestione di Parcolimpico evidenziano, negli ultimi anni, la necessità di diversificare l'utilizzo della struttura rispetto al Palasport Olimpico, per sfruttare al meglio le potenzialità delle due opere. Nella più recente relazione (2023), si segnala la necessità di riqualificare la centrale frigo e di rendere disponibile l'aria condizionata per l'utilizzo estivo nelle aule universitarie presenti nell'edificio.

I problemi strutturali emersi nel corso degli anni riguardano, fra l'altro, il "degrado avanzato delle strutture esterne". Sono attualmente previsti interventi di manutenzione straordinaria, la cui fonte di finanziamento, inizialmente prevista in fondi della l. 65/2012, per un valore di 1.250.000 euro, deve ancora essere individuata. Il Comune di Torino ha riferito che, in proposito, sono in corso interlocuzioni con la Regione Piemonte.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di eventi e di giornate nei quali la struttura è stata utilizzata, nel periodo 2018-2023:

TIPOLOGIA	DATO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
INTRATTENIMENTO	EVENTI	1	0	1	1	1	1
INTRATTENIMENTO	GIORNATE	2	0	1	1	1	1
SPORT	EVENTI	12	10	0	3	2	1
SPORT	GIORNATE	13	22	0	18	10	3
MICE	EVENTI	4	10	3	3	2	2
MICE	GIORNATE	9	14	3	3	2	2
TOTALE	EVENTI	17	20	4	7	5	4
TOTALE	GIORNATE	24	36	4	22	13	6

Fonte: Parcolimpico - relazione sulla gestione 2023

Villaggio Olimpico ex MOI - lotto II "Arcate"		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Non utilizzato. Lavori di riconversione in corso.	Parcolimpico	Non sono disponibili informazioni specifiche

Inutilizzato dal 2014 e tornato nella disponibilità di Parcolimpico dal 2021, il lotto è destinatario di un servizio di vigilanza, al fine di evitare fenomeni di vandalismo e di occupazione abusiva degli edifici.

Il progetto di riconversione dell'area, avviato nel 2019, è stato eseguito parzialmente e, per il resto, è in fase di progettazione da parte di SCR Piemonte.

La mancanza dei fondi necessari ha infatti impedito, fino ad ora, il suo completamento. La spesa prevista è lievitata dagli iniziali 1.908.000 euro a 2.630.000 nel 2023, in conseguenza del rincaro delle materie prime. Al momento, le risorse mancanti, non coperte dai fondi della l. n. 65/2012, ammontano a 642.000 euro.

La più recente relazione sulla gestione di Parcolimpico segnala che, nel corso del 2023, non vi sono stati sviluppi per il progetto di riqualificazione.

Villaggio Olimpico "ex MOI" di Torino - lotto III, palazzine 2 e 3		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Social housing e locali commerciali.	Fondazione XX marzo 2006 - una cooperativa sociale	Non sono disponibili informazioni specifiche

Dal secondo semestre del 2012, in base alle informazioni assunte dalla Fondazione, quest'ultima ha individuato una società di *social housing* per la concessione del diritto d'uso "vuoto per pieno" su entrambe le palazzine. I principali obiettivi sono l'erogazione di servizi di elevata qualità e l'integrazione della dimensione economica con quella sociale. Per quanto riguarda i locali commerciali, il periodo di pandemia ha determinato l'avvicendamento di diversi locatari.

Impianto di bob, skeleton e slittino di Cesana T.se		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Utilizzo parziale (pista di allenamento alla spinta; edificio accessorio) in configurazione estiva.	Parcolimpico	Ha subito danneggiamenti che ne hanno temporaneamente compromesso la pur limitata operatività residua

Dalla fine dell'emergenza pandemica, è ripreso l'utilizzo parziale dell'impianto in configurazione estiva, nel tentativo di limitarne l'abbandono e il conseguente "rischio desertificazione".

La pista di allenamento alla spinta (c.d. "pistino") è utilizzata dalla nazionale italiana di sci e delle maggiori federazioni internazionali.

I locali dell'edificio accessorio "Edificio Timing" sono locati ad uno Sci Club agonistico.

Nel 2023, tuttavia, secondo la relazione sulla gestione di Parcolimpico, non è stato possibile attivare il pistino di spinta, a causa della "ennesima incursione di ladri di cavi di rame".

Stadio del salto di Pragelato		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Utilizzo parziale in configurazione estiva.	Comune di Pragelato (TO) - in virtù di convenzione con Parcolimpico	In corso di riconversione

L'impianto è attualmente utilizzato esclusivamente in configurazione estiva e limitatamente ai trampolini scuola.

La gestione operativa è affidata al Comune di Pragelato in forza di una convenzione con Parcolimpico (in scadenza il 30.09.2031).

Secondo la convenzione, il Comune versa un canone di 5.000 euro all'anno a Parcolimpico, qualificato dalla convenzione come corrispettivo per l'utilizzo del mezzo battipista e di altri beni accessori (non come canone per l'utilizzo dell'impianto, che è pertanto concesso a titolo gratuito).

Ski jumping hotel di Pragelato		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Inutilizzato	Parcolimpico	In corso di riconversione. Interventi di manutenzione straordinaria

Nel 2022 è stato eseguito lo sfratto dell'ex gestore operativo. Il procedimento era stato rallentato dalle misure emergenziali introdotte nel corso della pandemia. La struttura è rimasta inutilizzata nel corso del 2023.

Il gestore Parcolimpico, oltre a presentare ripetute denunce alle forze dell'ordine, è intervenuto in più riprese per porre rimedio alla situazione di abbandono e degrado della struttura, provvedendo allo sgombero dei luoghi da rottami e macerie. Nel 2023 è stato installato un impianto di allarme che però, stante l'isolamento della struttura, si è rivelato *"non in condizioni di operare con continuità"* e *"non risolutivo"*.

L'ente proprietario ha dichiarato che Parcolimpico ha accantonato i fondi a copertura dei costi di ripristino, ma ha precisato che, fino a quando non sarà individuata una nuova destinazione per l'opera, ogni eventuale intervento rischia di rivelarsi inutile e di essere compromesso dalla sua condizione di sostanziale abbandono.

Un intervento di manutenzione straordinaria, previsto nell'ambito del programma degli interventi finanziati con le risorse della l. n. 65/2012, registra uno stanziamento di 750.000 euro. SCR Piemonte, incaricata dell'intervento, ha comunicato, a giugno 2023, che la formale consegna dei lavori alle imprese aggiudicatrici sarebbe avvenuta in data 17.06.2024. Secondo le informazioni acquisite in sede di contraddittorio, l'intervento risulta *"in fase di cantiere"* a marzo 2025 (v. Scheda 4).

Impianto del biathlon di Cesana T.se		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Impianto sportivo, configurazione estiva (tennis e altre discipline)	Parcolimpico - una cooperativa (supportata da una Società commerciale)	In buono stato

L'impianto sportivo è utilizzato, nel nuovo assetto esistente dal 2018, per la pratica di sport quali il tennis e il golf ed è gestito in modo autonomo rispetto all'adiacente.

Il gestore operativo corrisponde a Parcolimpico un canone di 10.000 euro all'anno.

Hotel Olympic Centre di Cesana T.se		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Struttura ricettiva alberghiera	Parcolimpico - in subconcessione a una Società	Non ottimale. Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria

L'Olympic Center è adibito a struttura ricettiva alberghiera, gestita da una Società (s.r.l.) in virtù di subconcessione da parte di Parcolimpico (il contratto, in scadenza nel 2024, sarebbe stato recentemente rinnovato).

Si registra un deterioramento progressivo dell'edificio, con caduta dei pali di illuminazione esterna, rottura delle vetrate interne tagliafuoco e danneggiamenti dell'area parcheggio. Sono stati programmati interventi di manutenzione straordinaria a valere sui fondi della l. n. 65/2012, per un costo di euro 710.000. A marzo 2025, questi risultano in fase di affidamento lavori (v. Scheda 4).

Villaggio Olimpico (ex Colonia Medail) di Bardonecchia		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Struttura ricettiva turistica	Parcolimpico - in subconcessione a una cooperativa	Necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Il Villaggio è gestito da una cooperativa come struttura ricettiva turistica. L'attuale contratto avrà scadenza nel settembre 2029.

Secondo la più recente relazione sulla gestione di Parcolimpico (2023), la struttura continua a registrare risultati positivi. Permangono tuttavia problemi strutturali, noti sin dal 2014, che riguardano la copertura e l'impermeabilizzazione del tetto. I diversi soggetti

coinvolti (ente proprietario, Fondazione e Parcolimpico) non sembrano aver trovato un accordo circa la spettanza degli interventi di manutenzione straordinaria.

Impianto dell'Half Pipe di Bardonecchia		
Utilizzo attuale	Gestore	Stato della struttura
Inutilizzato	Parcolimpico	Non sono disponibili informazioni specifiche. L'impianto è sostanzialmente abbandonato.

L'impianto è inutilizzato dal 2017. Non è più adeguato all'attività sportiva agonistica e non è di interesse per il gestore del comprensorio sciistico in cui è collocato.

In sintesi, lo stato attuale delle opere risulta il seguente:

Opera o impianto	Condizioni	Utilizzo
Palasport Olimpico di Torino	Operativo. Non risultano necessari, al momento, altri interventi di manutenzione straordinaria.	Eventi e manifestazioni sportive e musicali
Palavela di Torino	Non ottimale. Necessari interventi di manutenzione straordinaria.	Eventi e manifestazioni sportive e musicali
Villaggio Olimpico "ex MOI" di Torino - lotto II "Arcate"	Non sono disponibili informazioni specifiche sulle sue condizioni.	Inutilizzato. Prevista riconversione.
Villaggio Olimpico "ex MOI" di Torino - lotto III, palazzine 2 e 3	Operativo. Non sono disponibili informazioni specifiche sulle sue condizioni.	Social housing e locali commerciali.
Impianto di bob, skeleton e slittino di Cesana T.se	Ha subito danneggiamenti che ne hanno compromesso la limitata operatività residua (limitata al periodo estivo).	Utilizzo parziale nella stagione estiva (pista di allenamento; edificio accessorio). Previsto smantellamento parziale.
Stadio del salto di Pragelato	In corso di riconversione.	Utilizzo parziale in configurazione estiva.
Ski jumping hotel di Pragelato	In corso di riconversione. Interventi di manutenzione straordinaria. Precedentemente in stato di "abbandono e degrado".	Inutilizzato.
Impianto del biathlon di Cesana T.se	In buono stato.	Riconvertito a impianto sportivo in configurazione estiva.
Olympic Center di Cesana T.se	Non ottimale. Necessita di interventi di manutenzione straordinaria.	Operativo. Struttura ricettiva alberghiera.

Villaggio Olimpico ex Colonia Medail di Bardonecchia	Non ottimale. Necessita di interventi di manutenzione straordinaria.	Operativo. Struttura ricettiva alberghiera.
Impianto dell'half pipe di Bardonecchia	L'impianto è sostanzialmente abbandonato. Non sono disponibili informazioni specifiche sulle sue condizioni.	Inutilizzato.

2.1 Focus: gli obiettivi di utilizzo e sfruttamento delle opere; il problema della loro manutenzione

Come appena illustrato in relazione ad alcune delle opere conferite, la spettanza degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria è stata ed è tuttora, in alcuni casi, oggetto di controversie tra l'ente proprietario, la Fondazione e Parcolimpico s.r.l.

Pare utile, pertanto, approfondire la questione in termini generali, considerando cioè la ripartizione degli oneri relativi alla manutenzione fra i diversi soggetti coinvolti come caratteristica del modello di gestione adottato (e descritto al Cap. I, par. 1).

Gli atti⁵⁷ con i quali gli enti proprietari – Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino – hanno costituito i diritti sulle opere da questi affidate alla Fondazione prevedono, con minime differenze, che la **manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sia a carico della Fondazione stessa**.

La **convenzione** stipulata nel 2012 tra la Fondazione (gestore istituzionale) e Parcolimpico s.r.l. (gestore operativo), all'esito della procedura di gara per la scelta del socio privato, è in proposito meno netta.

Infatti, l'art. 8.2 della convenzione prevede che **Parcolimpico** assuma l'obbligazione di eseguire una "puntuale manutenzione" delle opere gestite, secondo uno specifico capitolato, al fine di restituirle, al termine del periodo previsto (2039) in "buono stato". Parcolimpico è inoltre tenuta a relazionare annualmente alla Fondazione in merito agli interventi eseguiti.

A differenza della Fondazione, che nei rapporti con gli enti proprietari si fa carico integralmente della manutenzione ordinaria e straordinaria, Parcolimpico è quindi obbligata, almeno per quanto attiene alla manutenzione straordinaria, ad eseguire solo gli **interventi programmati**.

A fronte di tali obblighi, la convenzione prevede, come già anticipato, che tutti i proventi derivanti dalla gestione spettino a Parcolimpico, **senza alcun corrispettivo per la Fondazione**. La Fondazione beneficia, naturalmente, dei risultati economici di Parcolimpico in quanto socia, anche se la quota di partecipazione, pari al 30% nel 2012, si è successivamente ridotta fino all'attuale 10% (si v. in proposito il Cap. I, par. 3)⁵⁸.

⁵⁷ Puntualmente elencati nella Scheda 1.

⁵⁸ Va rammentato che la possibilità di ulteriori cessioni di quote, dopo quella iniziale, era prevista dalla stessa gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato, svoltasi nel 2008.

Allo stesso anno 2012 risale la transazione stipulata tra la Fondazione, Parcolimpico e il socio privato di quest'ultima, che ha ad oggetto, fra l'altro, gli oneri relativi al danneggiamento di alcune delle opere olimpiche nel periodo precedente alla privatizzazione della Società, per effetto della quale la Fondazione riconobbe a Parcolimpico la somma di 850.000 euro.

Sempre al 2012 risale la n. 65/2012, che, come già illustrato, destina le risorse pubbliche residue dell'Agenzia Torino 2006 ad interventi di manutenzione straordinaria ed eventuale riconversione delle opere olimpiche.

La **convenzione** e il **meccanismo di finanziamento** introdotto dal legislatore, pur formalmente separati, prefigurano quindi ciò che risulta essersi effettivamente verificato negli anni successivi: **l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere è stato principalmente sostenuto ricorrendo a risorse pubbliche**, e non è gravato su Parcolimpico, né sulla Fondazione.

Va rammentato, peraltro, che Parcolimpico iniziò a conseguire risultati economici positivi sostanzialmente a partire dal 2014: nel periodo in cui furono stipulate la convenzione e la transazione, e promulgata la l. n. 65/2012, le prospettive di gestione delle opere conferite erano particolarmente critiche, anche alla luce della situazione economica generale (v. in proposito il Cap. I, par. 2).

Connesso al tema degli oneri di manutenzione, e più in generale delle condizioni previste dalla convenzione tra Fondazione e Parcolimpico s.r.l., vi è quello degli obblighi relativi alla **promozione dell'utilizzo** e della eventuale riconversione delle opere.

La legge istitutiva della Fondazione (l.r. Piemonte n. 21/2006, artt. 1 e 2) pone l'obiettivo di *"favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico"* e, in relazione a tale finalità, prevede che sia costituita la Fondazione XX marzo 2006 con lo scopo *"di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento."*

La **Fondazione** ha quindi, per legge, lo scopo di favorire l'utilizzazione delle opere conferite, nella prospettiva dello sviluppo economico del territorio regionale. Lo statuto (art. 3.3) riprende esattamente la formulazione della legge istitutiva.

Parcolimpico s.r.l., nella sua attuale configurazione di società mista, pubblico-privata, ha quale oggetto sociale l'esecuzione delle attività previste dalla gara per l'individuazione del socio privato e, nello specifico, quella di gestire le opere conferite alla Fondazione, alla luce della convenzione con quest'ultima. La gestione *"consiste nell'uso e sfruttamento a qualunque titolo dei siti mediante l'attrazione e/o l'organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva, culturale e sociale e/o comunque di valenza economica, coerenti con le finalità della legge della Regione Piemonte 16 giugno 2006"*. L'attività *"prevede altresì la cura e il mantenimento dei siti"* e l'*"utilizzo e lo sfruttamento del know-how olimpico"*.

La **convenzione** tra i due gestori riproduce testualmente, all'art. 3, il passaggio sopra riportato dello statuto della Società. In relazione ad alcuni dei siti, contiene inoltre previsioni specifiche: ad es., sono previsti 100 giorni di apertura al pubblico per il Palasport Olimpico e il Palavela di Torino e 210 giorni per lo Ski Jumping Hotel di Pragelato, l'Olympic Center di Cesana T.se e il Villaggio Olimpico di Bardonecchia.

Il quadro normativo e le previsioni statutarie e contrattuali esaminate consentono quindi di affermare, riassuntivamente, che:

- il gestore imprenditoriale Parcolimpico è tenuto, nei confronti della Fondazione e in virtù del proprio statuto, a promuovere l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei siti, con ampia autonomia nella scelta delle attività da svolgere, nonché a garantirne la manutenzione sulla base di specifici programmi, secondo gli accordi contrattuali assunti con la Fondazione, fino al 2039;
- il gestore istituzionale, Fondazione XX marzo 2006, è tenuto, nei confronti degli enti proprietari, a gestire (anche indirettamente) i siti, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento; è inoltre tenuto a farsi carico della loro manutenzione ordinaria e straordinaria sino al termine del conferimento di ciascun'opera;
- l'intera gestione è finalizzata, ai sensi della legge istitutiva, alla promozione dello sviluppo economico del territorio regionale;
- l'investimento finanziario dello Stato nella costruzione dei siti olimpici si estende nel tempo, per effetto della l. n. 65/2012, alla loro manutenzione straordinaria, fino all'esaurimento delle risorse stesse.

3. I fondi residui della l. n. 65/2012: le attività del 2024

Come emerso dall'interlocuzione tra Agenzia Torino 2006 e Fondazione⁵⁹, nel 2024 è proseguito il contrasto circa le competenze affidate ai due enti dalla l. n. 65/2012 e alle procedure da seguire per l'individuazione e la realizzazione degli interventi. La Fondazione ha lamentato difficoltà a svolgere la propria attività di programmazione a fronte dell'atteggiamento assunto dall'Agenzia, e in particolare della difficoltà ad ottenere tempestivamente informazioni circa le risorse disponibili. SCR Piemonte ha rappresentato che l'elenco degli interventi sui quali venivano richieste valutazioni non corrispondeva a quello concordato con l'Agenzia.

A seguito della nomina del nuovo Commissario liquidatore, nell'aprile 2024, e considerata la volontà del Governo di non prorogare ulteriormente la gestione commissariale dell'Agenzia, in scadenza il 31.12.2024, la Fondazione ha provveduto ad un ultimo aggiornamento della programmazione degli interventi, acquisendo informazioni da SCR Piemonte circa lo stato di quelli in corso di realizzazione e dall'Agenzia sulle risorse disponibili.

⁵⁹ La Fondazione ha fornito copia di n. 7 missive.

I Comuni olimpici sono stati invitati a comunicare le loro proposte e richieste entro il mese di maggio.

La programmazione aggiornata, all'esito delle informazioni acquisite e delle decisioni assunte dal Collegio dei fondatori, è rappresentata nell'allegata scheda 3. In particolare, in data 31.10.2024 sono stati deliberati i seguenti interventi:

	Comune	Opera	Risorse stimate	Note
1	Pragelato - Sestriere	Interventi per proroga di revisione generale funivia "Pattemouche - Anfiteatro" (intervento al 50% fra i Comuni di Pragelato e Sestriere) - scadenza revisione generale 20.01.2026	€ 1.160.000,00	L'impianto collega Pragelato e Sestriere e costituisce l'unico punto di accesso al comprensorio sciistico Vialattea dalla val Chisone e, in particolare, dal villaggio turistico Club Med.
2	Cesana Torinese	Interventi per proroga di revisione generale seggiovia ad ammortamento automatico "Rafuyel - Sagnalonga" - scadenza revisione generale 27.12.2026	€ 300.000,00	
3	Sauze d'Oulx	Interventi per proroga di revisione generale seggiovia ad ammortamento fisso "Sauze d'Oulx - Clotes" - scadenza revisione generale 23.12.2025	€ 200.000,00	
4	Cesana Torinese	Riqualificazione / riconversione area del sito olimpico del bob, slittino e skeleton	€ 9.080.000	L'importo è una stima di massima desunta da ipotesi formulate in passato in quanto non esistono ipotesi progettuali.
5	Pragelato	Riconversione dello stadio olimpico del salto con gli sci mediante la realizzazione di un centro federale di sci nordico e di un poligono di biathlon	€ 3.695.686,00	Il progetto esecutivo dell'intervento ammonta a € 5.225.000. Ipotizzato un cofinanziamento della Regione Piemonte per € 1.530.000,00.
6	Sauze d'Oulx	Riqualificazione dell'area di valle dell'ex stadio olimpico del free style	€ 1.500.000,00	L'intervento prevede altresì la bonifica di siti contenenti amianto naturale in matrice minerale. Opera appaltabile perché il progetto è già disponibile e autorizzato.
7	Torino	Torino Esposizioni - Polo della cultura e campus dell'architettura e del design . padiglione 2-2b - nuova biblioteca civica	€ 1.900.000,00	
TOTALE			€ 17.835.686,00	

Secondo quanto comunicato in data 12.08.2024 dal Commissario liquidatore alla Fondazione, residuerebbero, delle risorse a disposizione dell'Agenzia, **euro 17.843.054,60**, integralmente destinati agli interventi sopra elencati.

Alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 189/2024, come già illustrato, le risorse eventualmente avanzate al termine della gestione commissariale sono destinate ad essere trasferite alla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte, in vista dell'adunanza pubblica, ha comunicato l'elenco degli interventi attualmente (marzo 2025) in corso di realizzazione da parte della controllata SCR Piemonte (v. **Scheda 4**). Con riferimento all'intervento di riconversione dell'impianto di bob di Cesana T.se, nel corso dell'adunanza pubblica sono stati forniti aggiornamenti e chiarimenti rispetto alle informazioni già acquisite, per i quali si rinvia alla trattazione relativa alle prospettive future del singolo impianto (Cap. III, par. 2).

Capitolo III – Le prospettive future

1. Il futuro della Fondazione XX marzo 2006 e le iniziative in corso

Come illustrato nei precedenti capitoli, la Fondazione ha eroso il proprio patrimonio disponibile, realizzando costantemente perdite nel periodo 2012-2022. L'esercizio 2023 è stato concluso in utile, sostanzialmente per merito del buon risultato economico conseguito dalla partecipata Parcolimpico.

Gli enti fondatori, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino, hanno espressamente escluso la possibilità di nuove erogazioni finanziarie nei confronti della Fondazione, chiarendo che le risorse necessarie ad assicurarne la continuità aziendale dovranno provenire dalle attività della Fondazione stessa.

Negli ultimi due esercizi, Parcolimpico ha distribuito per la prima volta dividendi a favore della Fondazione, per l'importo di euro 40.000 (2023) e 100.000 (2024). In presenza di risultati economici positivi della partecipata⁶⁰, i dividendi di competenza della Fondazione potrebbero rappresentare una significativa fonte di liquidità per quest'ultima, come avvenuto negli ultimi due esercizi.

Nel novembre del 2023, il Collegio dei fondatori ha autorizzato la sperimentazione di un progetto denominato *"Mountains for future"*, che vedrebbe la Fondazione assumere il ruolo inedito di gestore di immobili residenziali nelle valli olimpiche. Inizialmente denominato *"Nuovi modelli di valorizzazione dei territori montani: scenari di albergo diffuso e loro impatto sociale"*, esso è divenuto, nel corso del 2023, *"Nuovi modelli di valorizzazione dei territori montani e loro impatto: non solo seconda casa"*.


Il progetto⁶¹, elaborato insieme all'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, prevede che la Fondazione operi nel mercato delle abitazioni private destinate all'utilizzo turistico (seconde case), fornendo ai loro proprietari servizi di varia natura, dietro pagamento di un corrispettivo.

In particolare, la Fondazione promuoverebbe e intermedierebbe la locazione delle seconde case con finalità turistiche e la ristrutturazione degli immobili non attualmente idonei ad essere utilizzati per tali finalità. Le attività della Fondazione potrebbero quindi spingersi fino a integrare il ruolo di vero e proprio *property manager*.

⁶⁰ Secondo la relazione sulla gestione 2023, Parcolimpico si attende, nel quinquennio 2024-2028, utili per circa 3,5 milioni annui.

⁶¹ Sono state trasmesse due relazioni aggiornate, rispettivamente, al 29 maggio e al 7 novembre 2024.

MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELLA PARTE CORE DEL PROGETTO



Fonte: elaborazione del gruppo di lavoro

Territorio di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea: Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere ▪ Unione Montana Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Giaglione
Numero immobili interessati	40.000 abitazioni oggetto di possibile intervento in quanto attualmente non sfruttati (stima elaborata dalla Fondazione con l'Università di Torino secondo i dati forniti dalle Amministrazioni dell'Unione Montana Via Lattea e dell'Unione Montana Alta Valle di Susa)
Previsione numero medio di abitazioni riqualficate su orizzonte triennale	250 abitazioni nel primo triennio che saranno riqualficate secondo la Fondazione, così suddivise: Anno 1: 100 da giugno 2025 a giugno 2026 Anno 2: 120 Anno 3: 130
Numero di richieste di iscrizione in piattaforma da proprietari	45 richieste già ricevute al 4 marzo 2025

Fonte: Fondazione XX marzo 2006

La compatibilità del progetto con le finalità statutarie e la legge istitutiva, già oggetto di alcuni rilievi critici di questa Sezione (delib. n. 63/2024/PRSE) è stata specificamente valutata dagli organi della Fondazione, che hanno richiesto, in proposito, un parere legale, acquisito agli atti in fase istruttoria.

Secondo il *business plan* elaborato dalla Fondazione, gli introiti derivanti dal progetto dovrebbero assicurare la copertura dei costi di funzionamento dell'ente. All'inizio del 2025, il progetto risulta, peraltro, ancora in uno stato preliminare di realizzazione.

La Fondazione ha precisato che, per le finalità previste dal progetto, è già stato stipulato un protocollo con l'Unione montana dei Comuni Olimpici Via Lattea ed è in corso di definizione un accordo con l'Unione montana Alta Valle Susa.

La Città Metropolitana di Torino, nel corso dell'adunanza, ha evidenziato che il progetto ha riscosso grande interesse fra gli enti pubblici e gli operatori economici del territorio

interessato e che il suo sviluppo proseguirà anche indipendentemente dalla sorte della Fondazione.

Interpellati sul futuro della Fondazione, gli enti fondatori hanno inizialmente espresso posizioni non del tutto coincidenti.

Tutti i fondatori hanno evidenziato come, una volta concluse le attività di programmazione dell'impiego delle risorse della l. n. 65/2012, l'esistenza della Fondazione non risulti più imposta dalla legge.

La Regione Piemonte ha espressamente dichiarato di ritenere che la Fondazione abbia esaurito il suo scopo.

La Città Metropolitana ha evidenziato che *“il percorso di erosione del fondo di dotazione della Fondazione si è rallentato per la ripresa degli utili della partecipata Parcolimpico s.r.l. Ulteriori effetti positivi potranno derivare dal progetto “Mountains for Future - M4F” laddove esso risulti in concreto idoneo a creare nuovo valore economico e connessi flussi finanziari”*. L'Ente pare ritenere, pertanto, che la continuità aziendale possa essere garantita dagli utili distribuiti da Parcolimpico e dai proventi del progetto *“Mountains for future”*.

Il Comune di Torino ha richiamato *“la necessità di estinguere la Fondazione al momento in cui il patrimonio vincolato alla gestione dei beni post olimpici sarà esaurito. Al più potrà essere consentita alla Fondazione l'opportunità di accrescere il proprio patrimonio, laddove il progetto “Mountains for Future” risulti in concreto idoneo a creare nuovo valore economico e connessi flussi finanziari”*.

Sulle conseguenze dell'eventuale scioglimento anticipato della Fondazione, i tre enti concordano sul fatto che esso comporterebbe l'estinzione dei diritti temporanei conferiti a quest'ultima e quindi l'assunzione diretta della gestione di opere e impianti da parte dei rispettivi enti proprietari (Regione, Città metropolitana e Comune).

La gestione diretta dei beni conferiti è considerata possibile dalla Regione Piemonte, mentre Città Metropolitana e Comune di Torino, sia pure con accenti diversi, mettono in evidenza che tale soluzione potrebbe comportare costi maggiori, oltre al già citato rischio di contenzioso con Parcolimpico.

In vista dell'adunanza pubblica, i tre enti fondatori hanno peraltro comunicato che è in corso una *“valutazione comune (...) sulle prospettive immediate della Fondazione XX Marzo”*.

Essi hanno evidenziato, in particolare, quanto segue:

- che alla luce delle novità normative intervenute con riferimento alla l. n. 65/2012 e del pressoché completo utilizzo delle risorse a suo tempo affidate alla Fondazione per la gestione dei beni ex olimpici, *“si impongono azioni finalizzate al rapido superamento dell'attuale situazione”*;
- che gli enti fondatori condividono *“il massimo interesse a conservare e semmai consolidare un modulo organizzativo comune”*, in quanto *“la scomparsa di un organismo di coordinamento gestionale ed amministrativo avrebbe conseguenze senza dubbio negative sul piano della migliore tutela dei beni”*;

- che *“è essenziale che tale coordinamento unitario poggi su una struttura snella ed efficiente, in grado di garantire i risultati necessari con il minimo dispendio di risorse possibile”*.

Pertanto, concordando sull'opportunità di mantenere un'unica organizzazione amministrativa e un unico soggetto giuridico al centro della gestione delle opere olimpiche, e confermando quindi l'attuale modello di gestione (v. **Scheda 2**), gli enti fondatori *“hanno ipotizzato un percorso di trasformazione della Fondazione in un'organizzazione a base associativa, oggi resa possibile ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile”*. Tale operazione *“sarebbe in grado di dare continuità ai rapporti giuridici in essere e al contempo idonea a permettere una radicale razionalizzazione organizzativa, con i conseguenti effetti positivi sul piano dei costi di gestione”* e potrebbe prevedere una modifica della legge regionale istitutiva.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 25 marzo 2025 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla prospettata trasformazione dell'ente.

Si è innanzitutto chiarito **che l'ipotesi allo studio è quella della trasformazione della fondazione in associazione**, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile. Gli eventuali interventi sulla legge regionale istitutiva non contemplerebbero quindi l'istituzione di un ente pubblico.

L'Associazione sarebbe aperta alla partecipazione di enti pubblici diversi dagli attuali fondatori, in particolare i comuni olimpici (non sarebbe invece prevista la partecipazione di privati).

Il nuovo soggetto avrebbe costi di gestione sensibilmente inferiori rispetto all'attuale fondazione, perché si avvarrebbe del personale degli enti pubblici associati, mediante apposite convenzioni e non prevederebbe più, nella sua struttura organizzativa, un direttore generale.

Non è stata esclusa la possibilità che gli enti associati versino, al momento della costituzione o periodicamente, un contributo finanziario al nuovo ente.

Con riferimento al personale (4 unità) attualmente in servizio presso la Fondazione, i rappresentanti del Comune di Torino hanno dichiarato che non è ancora stata individuata una soluzione, ma che sono allo studio diverse ipotesi.

Le esigenze di liquidità della Fondazione XX marzo 2006 potrebbero, infine, essere affrontate attraverso la vendita o la locazione di alcune unità immobiliari site nelle palazzine del Lotto III del complesso *“ex MOI”*, conferite in piena proprietà alla Fondazione quali beni strumentali.

2. Le prospettive di utilizzo delle singole opere

Le prospettive future di utilizzo delle opere conferite alla Fondazione appaiono fortemente differenziate.

È emerso infatti, dall'esperienza quasi ventennale della loro gestione, che i siti di alta montagna (impianti sportivi e strutture alberghiere) riscontrano un limitato interesse da parte di sportivi e turisti, e hanno dimostrato, in alcuni casi, di non poter essere gestite se non in perdita.

Diversa è la situazione delle opere collocate nel territorio urbano. I due palasport torinesi (Olimpico e Palavela) hanno dimostrato la capacità di generare reddito ospitando eventi sportivi e spettacoli, anche di rilievo internazionale. Il gestore Parcolimpico sta peraltro valutando le conseguenze della futura concorrenza con le strutture realizzate in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Del tutto particolare è la situazione del complesso ex-MOI, solo in parte conferito alla Fondazione, oggetto di progetti di riqualificazione e riconversione non ancora realizzati e largamente inutilizzato.

Segue, per ciascuna delle undici opere, una sintetica descrizione delle prospettive di utilizzo o riconversione.

Palasport Olimpico
Prospettive future:
Eventi, manifestazioni sportive e musicali (non sono previste variazioni).

Nel breve termine non sono previste modifiche nell'indirizzo strategico di utilizzo del Palasport.

L'ente proprietario (Comune di Torino) ha tuttavia evidenziato che l'imminenza di un nuovo periodo post-Olimpico, dopo la conclusione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, determinerà verosimilmente un più complesso scenario concorrenziale, con altre strutture maggiormente competitive per modernità, capacità di pubblico e collocazione geografica. Come riferito dal Comune di Torino, ciò ha indotto il gestore Parcolimpico ad avviare un'analisi volta a individuare possibili strategie utili a conservare l'operatività delle due strutture. Indicativamente, gli interventi potrebbero riguardare l'incremento della loro capienza, l'ammodernamento tecnologico e l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli edifici.

In proposito, va evidenziato che la Fondazione ha riferito di aver sollecitato l'ente proprietario (Comune di Torino) ad attivarsi per far valere la maggiore capacità e la migliore collocazione del Palaolimpico rispetto al Palasport di Santa Giulia in costruzione a Milano per le Olimpiadi del 2026, richiedendo formalmente al Comune (in data 15.11.2024) l'apertura di un confronto sul futuro dell'impianto.

L'ente proprietario, da ultimo, ha comunicato che sono in corso studi e analisi per verificare - sulla base di un piano di fattibilità economico finanziario, che garantisca un adeguato rientro degli investimenti - la possibilità di incrementare la capienza dei posti disponibili del compendio e di addivenire ad un complessivo *restyling* delle strutture interne e degli impianti. La conclusione dello studio - che terrà conto dell'eventuale

permanenza delle ATP Finals, ora ospitate presso la struttura - è prevista entro l'estate 2025.

Palavela
Prospettive future:
Eventi, manifestazioni sportive e musicali (non sono previste variazioni).

Nel breve termine non sono previste modifiche nell'indirizzo strategico di utilizzo del Palavela.

L'ente proprietario (Comune di Torino) ha tuttavia evidenziato che l'imminenza di un nuovo periodo post-Olimpico, dopo la conclusione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, determinerà verosimilmente un più complesso scenario concorrenziale, con altre strutture maggiormente competitive per modernità, capacità di pubblico e collocazione geografica. Come riferito dal Comune di Torino, ciò ha indotto il gestore Parcolimpico ad avviare un'analisi volta a individuare possibili strategie utili a conservare l'operatività delle due strutture. Indicativamente, gli interventi potrebbero riguardare l'incremento della loro capienza, l'ammodernamento tecnologico e l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli edifici.

Da ultimo, l'ente proprietario ha comunicato che *“la continuità della redditività dell'attività gestita in un contesto di nuovi eventuali soggetti concorrenti è incentrata sulla sua ulteriore specializzazione a ospitare sport sul ghiaccio e – contemporaneamente – a poter essere impiegato in eventi o manifestazioni di livello tale da rendere non convenientemente utilizzabile il Palasport Olimpico. Lo studio in corso (...) è volto a definire un piano economico per l'investimento (in termini di tecnologia di gestione delle attività di raffrescamento, formazione del ghiaccio e rapidità di sghiacciamento) in grado di conciliare la predetta specializzazione con la richiesta di versatilità necessaria a cogliere ogni utile occasione per promuovere e ospitare eventi e manifestazioni, soprattutto di carattere sportivo”*.

Villaggio Olimpico ex MOI - lotto II “Arcate”
Prospettive future:
Non ancora definite. Prospettiva di riconversione mediante partenariato pubblico-privato.

Il complesso delle Arcate è stato inserito dal Comune nella Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 12.24 Mercati Generali”, destinato al soddisfacimento del fabbisogno di servizi all'interno dell'Ambito stesso, con conseguente profilo funzionale di destinazione dei beni a finalità pubbliche.

È inoltre oggetto di vincolo di tutela apposto con Decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali (ora Ministero della Cultura).

Si prevede che una parte degli spazi possa essere coinvolta in un'operazione di partenariato pubblico-privato: un operatore economico ha presentato, in proposito, al Comune di Torino una manifestazione di interesse preliminare.

Secondo quanto dichiarato dall'ente proprietario, *“ferma restando la necessità di verificare in concreto i termini della proposta, di cui al momento si è in attesa, l'iniziativa sembra a tutta prima idonea, per le finalità, ad offrire una destinazione duratura agli immobili coinvolti”*.

Il Comune di Torino, in sinergia con la Fondazione e Parcolimpico, intende quindi monitorare tale manifestazione d'interesse che *“opportunamente calibrata, potrebbe assegnare una definitiva destinazione agli immobili coinvolti”*.

Da ultimo, l'Amministrazione comunale ha comunicato che è prevista per il mese di aprile 2025 la presentazione, da parte del partner privato, di una proposta che consisterebbe *“in un project financing finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo costituito da piscine e spazi per attività e discipline sportive di diverso ordine. Mediante opportuno convenzionamento con la Città e Parcolimpico l'iniziativa consentirà di aumentare la dotazione di spazi sportivi a favore della collettività”*.

Ha altresì informato che le altre parti delle Arcate ex MOI – non coinvolte nella proposta di cui si è detto – saranno invece destinate *“sulla base di progettualità gestite in accordo tra Città di Torino, Parcolimpico, Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, alla realizzazione di un centro di formazione e di ricerca di livello universitario”*.

Villaggio Olimpico “ex MOI” di Torino - lotto III, palazzine 2 e 3
Prospettive future:
Social housing e locali commerciali (non sono previste variazioni).

L'attuale contratto fra la Fondazione e il gestore operativo (una cooperativa) giungerà a scadenza a giugno 2025. La Fondazione ha comunicato di essere intenzionata a procedere all'indizione di una gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore delle Palazzine ma è in attesa, in proposito, dell'“indirizzo finale” degli enti fondatori.

Il Comune di Torino ha riferito che è allo studio la possibilità di vendita o locazione di alcune delle unità immobiliari site nelle palazzine.

Impianto di bob, skeleton e slittino di Cesana T.se
Prospettive future:
Smantellamento.

Tramontata l'ipotesi di utilizzo dell'impianto per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l'indirizzo condiviso fra tutti i soggetti interessati è che sia necessario procedere al suo smantellamento, totale o parziale.

L'ipotesi allo studio degli enti fondatori prevede che l'intervento sia finanziato con le risorse residue della l. n. 65/2012: il più recente aggiornamento della programmazione (31.10.2024), prevede a questo fine una spesa di circa nove milioni di euro (v. Scheda 3).

Nel corso dell'istruttoria è stato rappresentato che una possibile fonte alternativa, o ulteriore, di finanziamento consisterebbe nelle risorse europee del fondo sviluppo e coesione FSC 2021-2027, che prevede la seguente linea di azione: "*Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani*", con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro. In proposito, la Regione Piemonte ha dichiarato che, con la sottoscrizione dell'accordo di coesione fra la Regione e il Governo avvenuta il 7 dicembre 2023 ad Asti, di cui alla delibera CIPESS di assegnazione delle risorse n. 27 del 23 aprile 2024, sarebbe oggi possibile destinare fondi nazionali FSC per finanziare, sulla base di un progetto condiviso, gli interventi necessari allo smantellamento dell'impianto e la successiva riqualificazione dell'area

Da ultimo, nell'adunanza pubblica del 25 marzo 2025, sono stati forniti i seguenti aggiornamenti.

A seguito della deliberazione del Collegio dei fondatori del 31.10.2024, SCR Piemonte ha condotto uno studio iniziale volto a delineare le possibili alternative progettuali e i relativi costi. Sono state valutate tre ipotesi: la demolizione integrale dell'impianto, che comporterebbe un costo di oltre 22 milioni di euro, la demolizione parziale, con un costo previsto di 18 milioni di euro circa, e un intervento minimale, destinato a rimuovere la sola parte emergente della pista e degli altri elementi "*paesaggisticamente più disturbanti*", dal costo di 9 milioni di euro.

Con lettera del 22 marzo 2025, acquisita agli atti, il nuovo Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012 ha dato mandato a SCR Piemonte di sviluppare la terza ipotesi (smantellamento della sola pista).

L'ente proprietario, Città Metropolitana di Torino, ha dichiarato di sostenere questa ipotesi. Una decisione in merito è attesa entro il mese di aprile 2025.

L'ente proprietario ha precisato che il previsto smantellamento della pista non esclude un futuro riutilizzo dell'area, con la realizzazione di nuovi impianti, precisando però che, al momento, non esistono ipotesi progettuali.

In proposito, va registrato che il Comune di Cesana Torinese, in data 29 dicembre 2022, aveva presentato una proposta relativa ad un "*nuovo impianto Skidome*"⁶² da realizzare sul sito.

L'impianto utilizzerebbe le sole aree già acquisite per realizzare l'impianto del bob, sovrapponendosi alla pista esistente, con la finalità di riqualificare l'area mantenendone la destinazione sportiva, ma mitigandone l'impatto ambientale e paesaggistico.

La discussione sulla proposta è stata sospesa nelle more dell'esame della candidatura alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A tutt'oggi, come dichiarato dall'ente

⁶² Il progetto riprenderebbe una proposta del gestore Parcolimpico risalente a circa dieci anni prima: così la relazione sulla gestione 2023 della Società, pag. 51.

proprietario, il progetto si trova ancora ad uno stadio di “prefattibilità” e non è mai stata sviluppata la parte economica, in quanto ciò avrebbe comportato ulteriori costi. Il Comune di Cesana Torinese ha recentemente confermato la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto proponente di una conferenza di servizi, qualora delegato da uno dei soggetti aventi titolo (Città Metropolitana, Fondazione e Parcolimpico).

Nell’adunanza del 25 marzo 2005, la Città Metropolitana ha riferito che, allo stato, lo Skidome rimane una proposta del Comune di Cesana ancora priva di concretezza economica e progettuale. Ha inoltre dichiarato di essere fermamente contraria all’ipotesi che un eventuale investitore privato, interessato a realizzare nuovi impianti nel sito, lo utilizzi senza farsi carico delle spese per lo smantellamento delle strutture esistenti.

Stadio del salto di Pragelato
Prospettive future:
Riconversione ad impianto per sci di fondo e biathlon.

Il Comune di Pragelato, attuale gestore operativo dell’impianto, ha manifestato l’interesse della comunità locale alla rimessa in funzione dell’impianto in configurazione invernale, presentando il progetto “*Riquilificazione dello stadio del salto di sci nordico con la realizzazione di un centro federale e poligono di Biathlon*”, in vista delle Universiadi 2025. È previsto l’utilizzo, parziale e temporaneo, del sito per lo svolgimento delle gare di biathlon.

Per il periodo successivo a tale evento, è in corso di realizzazione un progetto di riconversione dell’impianto e dell’adiacente Ski jumping hotel (sul quale v. *infra*), finalizzato alla creazione di un centro federale per sci di fondo e biathlon.

Il progetto, presentato nel 2022, prevede un nuovo stadio di biathlon alla base degli attuali trampolini olimpici, composto principalmente da un poligono di tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo sci da fondo e uno skiroll estivo (per consentire l’utilizzo dell’impianto in entrambe le stagioni), un impianto di innevamento programmato (innestato su quello esistente, già dedicato ai trampolini) ed alcune altre opere accessorie (tunnel di accesso allo Ski jumping Hotel e opere di compensazione ambientale).

Il progetto è stato autorizzato, all’esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, dalla Regione Piemonte ed approvato in via preliminare con deliberazione della Giunta Comunale di Pragelato nel gennaio del 2024. A maggio 2024 è stato approvato il progetto definitivo.

È previsto l’utilizzo di risorse della l. n. 65/2012 per complessivi euro 3.695.000, ma l’intervento richiede ulteriori finanziamenti per euro 1.530.000 (si v. la Scheda 3).

Da ultimo, la Regione Piemonte ha confermato l’avvenuta assegnazione al Comune di Pragelato di contributi a sostegno dell’intervento di realizzazione nuovo stadio del biathlon e pista da ski roll, a valere sui fondi FSC 2021-2027, resi disponibili nell’ambito

dell'accordo per la coesione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Piemonte in data 7 dicembre 2023. In data 31.12.2024 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con il Comune di Pragelato, al fine di disciplinare il trasferimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei seguenti interventi:

- OPERE DI AVVICINAMENTO ALLE UNIVERSIADI DI TORINO 2025 importo progetto euro 300.000,00 - CUP assegnato J22H23002460001), scheda intervento allegato 1) contributo euro 300.000,00;
- RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI CENTRO DI SCI NORDICO (importo di progetto: euro 1.776.000,00 - CUP assegnato J22H23002440006), scheda intervento allegato 2) - contributo euro 1.576.965,60;
- REALIZZAZIONE NUOVO STADIO DEL BIATHLON E PISTA DA SKI ROLL (importo progetto euro 1.300.000,00 - CUP assegnato J25B23000880001), scheda intervento allegato 3) contributo euro 1.300.000,00;
- ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIERE GLI ATLETI DISABILI nello stadio di biathlon e ski roll (importo di progetto euro 468.300,00 - CUP assegnato J22H23002450001 - scheda intervento allegato 4) - contributo euro 468.300,00.

La riconversione dell'impianto non prevede, allo stato, la demolizione dei trampolini di gara, da tempo inutilizzati. La Città Metropolitana e la Regione Piemonte hanno chiarito che la demolizione necessiterebbe di un'attenta valutazione di rischio idrogeologico. Non risultano, in ogni caso, risorse stanziare a tal fine.

Ski jumping hotel di Pragelato
Prospettive future:
Riconversione ad impianto per sci di fondo e biathlon.

Il già menzionato progetto di riconversione dell'impianto sportivo per la creazione di un centro federale per sci di fondo e biathlon (v. sopra) interessa anche l'adiacente Ski jumping hotel.

L'ente proprietario ha dichiarato, in proposito, che è in corso di formalizzazione un accordo tra Parcolimpico e Comune di Pragelato. Nel luglio 2024 la Fondazione ha approvato il progetto di riconversione.

La Città metropolitana ha riferito che nel dicembre 2024 è stato approvato, da parte del Comune di Pragelato, il contratto di comodato d'uso per lo svolgimento dei FISU World Games nel parterre dello stadio del salto e in alcuni locali dello ski jumping hotel.

Impianto del biathlon di Cesana T.se
Prospettive future:

Nessun cambiamento previsto.

È confermata la destinazione attuale dell'impianto sportivo, allo svolgimento di sport estivi quali il tennis e il golf.

Va osservato che l'attuale gestore operativo versa a Parcolimpico un canone di 10.000 euro all'anno per la struttura. Si deve pertanto ritenere che le marginalità derivanti dalla sua gestione siano piuttosto limitate.

Hotel Olympic Centre di Cesana T.se
Prospettive future:
Nessun cambiamento previsto

È confermata l'attuale destinazione ricettiva (turistico-alberghiera) della struttura.

Villaggio Olimpico (ex Colonia Medail) di Bardonecchia
Prospettive future:
Nessun cambiamento previsto

È confermata l'attuale destinazione (turistico-alberghiera) della struttura.

Impianto dell'Half Pipe di Bardonecchia
Prospettive future:
Nessuna prospettiva di utilizzo

Non vi è alcuna prospettiva di utilizzo per l'impianto.

Il suo smantellamento non è previsto perché, consistendo in una modellazione artificiale del pendio, con minime dotazioni impiantistiche che *"non costituiscono all'attualità alcun pericolo"*, come riferito dall'ente proprietario in sede istruttoria, non si ritiene necessario provvedere in tal senso.

3. Il prossimo esaurimento delle risorse della l. n. 65/2012 e le sue conseguenze

Come illustrato nei capitoli precedenti, le risorse che, alla fine del 2024, residuavano dell'originaria dotazione dell'Agenzia (circa 17 milioni di euro) risultano già interamente destinate a interventi già deliberati dalla Fondazione (da ultimo, nel mese di ottobre 2024,

v. Scheda 3) e non sufficienti a coprirne per intero i costi: sono infatti previsti, per alcuni di essi, cofinanziamenti.

Il prossimo esaurimento delle risorse comporterà, inevitabilmente, conseguenze sulla futura gestione dell'intero complesso delle opere olimpiche. Fino ad oggi, infatti, numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di riconversione delle opere sono stati finanziati con le risorse, di provenienza statale, avanzata dalla precedente gestione olimpica.

In futuro, i relativi costi ricadranno invece – per la prima volta e interamente – sugli enti proprietari o sui soggetti gestori di ciascuna opera.

La gestione commissariale dell'Agenzia è terminata il 31.12.2024, ma il ruolo del Commissario liquidatore, nella nuova veste di "Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla l. n. 65/2012" si protrarrà per almeno due anni, ai sensi del d.l. n. 189/2024.

Le prospettive di rifinanziamento, da parte dello Stato, delle misure di cui alla l. n. 65/2012, cui si fa cenno nelle relazioni sulla gestione della Fondazione e di Parcolimpico dell'ultimo quinquennio, non hanno trovato, ad oggi, alcuna concretizzazione.

La Regione Piemonte, destinata ai sensi del d.l. n. 189/2024 ad ereditare le funzioni che la l. n. 65/2012 attribuiva alla Fondazione e all'Agenzia, ha dichiarato, in sede di adunanza pubblica, che al momento non è previsto, né è stato preso in considerazione, l'impiego di risorse del bilancio regionale per il finanziamento di ulteriori interventi, una volta esaurite le risorse residue assegnate al Commissario.

Conclusioni e raccomandazioni

A 19 anni dalla conclusione delle Olimpiadi, i risultati della gestione in esame, sia sotto il profilo economico, sia per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e valorizzazione dei siti olimpici posti dalla legge regionale del Piemonte n. 21/2006, sono complessivamente negativi.

Sulla Fondazione XX marzo 2006

La scelta degli enti fondatori di conferire alla **Fondazione XX marzo 2006** un complesso di strutture e impianti più limitato di quello in origine previsto ha probabilmente pregiudicato la possibilità dell'ente di raggiungere l'equilibrio economico. Unita agli effetti della crisi economica globale iniziata nel 2008, tale decisione ha imposto la progressiva privatizzazione di Parcolimpico s.r.l., per l'esigenza di coprire le perdite e reperire nuovi capitali.

La partecipazione ormai residuale nella Società e la convenzione stipulata con quest'ultima nel 2012 fa sì che la Fondazione, tenuta ad assicurarne la corretta manutenzione e conservazione delle opere conferite nei confronti degli enti proprietari, non ricavi alcun provento dalla loro gestione e benefici del solo 10% degli utili eventualmente realizzati dal gestore imprenditoriale (Parcolimpico).

Di conseguenza, la Fondazione ha intaccato, sin quasi ad esaurirlo, il conferimento iniziale di dieci milioni di euro degli enti territoriali fondatori (Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino). L'esaurimento di tale dotazione finanziaria è ascrivibile, oltre che alla copertura delle perdite di esercizio di Parcolimpico, nella fase iniziale della sua privatizzazione, ai costi di funzionamento dell'ente, stabilmente superiori ai ricavi. La Fondazione ha osservato che la sua natura non commerciale renderebbe improprio valutarne i risultati in termini di redditività. In proposito, la Sezione deve tuttavia rammentare che l'economicità – intesa come tendenziale equilibrio tra costi e ricavi – costituisce un requisito di qualsiasi attività economica, anche per gli enti non a scopo di lucro, nonché un principio generale dell'azione amministrativa (art. 1, l. n. 241/1990).

Gli enti fondatori hanno escluso la possibilità di nuovi contributi finanziari alla Fondazione. Va rimarcato che essi risulterebbero, in ogni caso, inammissibili alla luce dei principi giuridici sulla gestione delle fondazioni pubbliche, che escludono interventi di ripianamento delle perdite (si v. il parere reso da questa Sezione regionale con delib. n. 378/2013/PAR, con specifico riferimento alla Fondazione XX marzo 2006). Infatti, l'assistenza finanziaria dei soci pubblici, anche finalizzata al ripianamento delle perdite, è ammessa, a talune condizioni, nei confronti delle società partecipate che erogano servizi di pubblico interesse (art. 14 d.lgs. n. 175/2016), ma non è configurabile nei confronti delle fondazioni, che si caratterizzano per la necessità di una dotazione patrimoniale iniziale sufficiente al perseguimento dei loro scopi. In proposito, deve essere evidenziata

l'opinione espressa dall'attuale presidente della Fondazione, secondo il quale le risorse fornite dagli enti fondatori sarebbero state "inadeguate" sin dall'inizio⁶³.

Gli enti fondatori hanno espresso dubbi sulla possibilità che la Fondazione possa continuare ad operare, considerato l'assottigliamento del suo patrimonio disponibile e delle disponibilità liquide, e hanno dichiarato che è allo studio la sua trasformazione in associazione (ai sensi dell'art. 42-bis c.c.), da aprire all'adesione di altri enti pubblici (in particolare, i comuni delle valli olimpiche). Il nuovo ente, secondo quanto riferito, avrebbe costi di funzionamento inferiori agli attuali e potrebbe altresì contare su contributi finanziari da parte degli associati.

Sulle opere conferite alla Fondazione

Con l'eccezione dei due stadi torinesi (Palaolimpico e Palavela), le **opere olimpiche** conferite alla Fondazione non sono risultate in grado di produrre ricavi significativi, né di essere utilizzate in modo coerente con la loro destinazione originaria. La consapevolezza di tali limiti risale almeno alla fase in cui le opere furono conferite alla Fondazione (2010-2012) e trova riflesso nelle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra quest'ultima e Parcolimpico all'indomani della sua privatizzazione (2012).

Gli impianti sportivi in alta montagna si sono rivelati di scarso interesse per atleti e turisti e non facilmente riconvertibili ad altri usi. Il loro uso nella configurazione originaria si è protratto solo per pochi anni dopo la conclusione dei Giochi, e non in tutti i casi.

Il Palaolimpico e il Palavela di Torino affronteranno, al termine delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la concorrenza delle nuove, analoghe strutture milanesi, con possibili conseguenze sul loro utilizzo e la loro redditività.

Per quanto attiene alle strutture ricettive, originariamente destinate ad ospitare atleti, tecnici e giornalisti in occasione dei Giochi, è emerso che le loro caratteristiche strutturali determinano elevati costi di gestione e una sostanziale inadeguatezza al riutilizzo come strutture alberghiere.

Sul modello di gestione adottato

Il **modello di gestione** esistente risulta estremamente complesso.

Più enti vantano concorrenti diritti su ciascuna delle opere conferite (in quanto proprietari, titolari di altri diritti reali, possessori, detentori a vario titolo) e più enti sono coinvolti nella loro gestione (enti proprietari, comuni olimpici, Fondazione, Parcolimpico, eventuali gestori operativi). L'analisi della gestione delle singole opere ha rivelato come, in più di un caso, siano sorte controversie sulla spettanza dei costi degli interventi di manutenzione straordinaria e il problema sembra destinato ad aggravarsi con l'esaurimento delle risorse della l. n. 65/2012.

Ciò premesso, il modello presenta le seguenti caratteristiche:

⁶³ Nota prot. 030/Pres/F/25 del 18 marzo 2025.

- tutti i compiti di valorizzazione dei siti sono contrattualmente trasferiti dagli enti proprietari alla Fondazione e da quest'ultima a Parcolimpico; la *governance* della Fondazione mantiene tuttavia in capo agli enti fondatori rilevanti poteri di indirizzo, che si aggiungono alle naturali prerogative dei proprietari;
- un'unica organizzazione imprenditoriale (Parcolimpico s.r.l.) è incaricata di gestire congiuntamente impianti sportivi e strutture alberghiere d'alta quota, complessi immobiliari in territorio urbano e stadi cittadini; essa è soggetta, dal 2010, alla direzione e coordinamento di un'impresa multinazionale (Live Nation Inc.) il cui interesse pare principalmente rivolto alle due strutture atte ad ospitare eventi musicali e sportivi con grande partecipazione di pubblico (Palaolimpico e Palavela);
- tutti i proventi della gestione delle opere sono riservati, per contratto, a Parcolimpico, mentre l'onere della manutenzione straordinaria delle opere è formalmente imputato alla Fondazione dagli atti di conferimento stipulati con gli enti proprietari (la Fondazione beneficia dei proventi della gestione solo indirettamente e limitatamente, in quanto detentrica del 10% del capitale di Parcolimpico);
- i costi della gestione sono stati finora sostenuti con il significativo concorso di risorse pubbliche statali, secondo il meccanismo previsto dalla l. n. 65/2012; il prossimo esaurimento di tali risorse vedrà, per la prima volta, tali costi gravare interamente sugli enti proprietari e/o sui gestori delle singole opere.

Gli enti fondatori hanno manifestato l'intenzione di conservare l'attuale modello di gestione unitaria delle opere, conferite a un soggetto giuridico autonomo, controparte contrattuale di Parcolimpico s.r.l. La prospettata trasformazione della Fondazione XX marzo 2006 in un nuovo ente a base associativa, appare, in effetti, rivolta principalmente a questo obiettivo: il mantenimento di una gestione unitaria il più possibile coerente con i presupposti e gli esiti della gara pubblica che individuò il socio privato di Parcolimpico s.r.l., fino alla scadenza della convenzione in essere con la Società (2039).

A ciò consegue, inevitabilmente, che il gestore istituzionale delle opere - nella forma attuale o all'esito della sua trasformazione in ente a base associativa - dovrà conseguire l'equilibrio economico in assenza di proventi diretti dalla gestione delle opere e, in futuro, anche in assenza del contributo delle risorse della l. n. 65/2012.

In proposito, la Sezione osserva che l'eventuale concorso degli enti proprietari a tale obiettivo, mediante l'assunzione a proprio carico degli oneri per i futuri interventi di manutenzione straordinaria, o mediante contributi straordinari a ciò destinati, per quanto astrattamente giustificabile in virtù della proprietà pubblica delle opere, si porrebbe in contrasto con le previsioni degli atti con i quali è stato disposto il loro conferimento alla Fondazione.

Sull'esaurimento delle risorse della l. n. 65/2012

La l. n. 65/2012 ha consentito, nel periodo post-olimpico, di mantenere sul territorio interessato dai Giochi del 2006 le risorse residue della dotazione dell'Agenda Torino 2006.

Per effetto del provvedimento, l'investimento pubblico sui siti olimpici, a carico del bilancio dello Stato, si è quindi protratto significativamente nel tempo, consentendo interventi di manutenzione, riconversione e ampliamento degli impianti e delle opere realizzate.

Il prossimo esaurimento di tali risorse rappresenta evidentemente un problema, non solo per i siti gestiti dalla Fondazione XX marzo 2006 e da Parcolimpico s.r.l., ma per tutto il complesso delle opere olimpiche realizzate nell'area metropolitana torinese, la cui gestione ha potuto contare, sino ad ora, su di un rilevante contributo finanziario esterno.

In assenza di tale contributo, la sostenibilità economica delle singole opere e impianti dovrà quindi inevitabilmente essere oggetto di nuove valutazioni, da parte dei loro proprietari e gestori.

*

La Sezione formula quindi alle Amministrazioni destinatarie dell'attività di controllo le seguenti raccomandazioni:

- 1. sottoporre a revisione il modello di gestione unitaria delle opere attualmente conferite alla Fondazione XX marzo 2006, al fine di valutare l'esistenza di alternative maggiormente in linea con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, alla luce dei cambiamenti occorsi dall'inizio del periodo post-olimpico (in particolare: l'esaurimento delle attività di programmazione di cui alla l. n. 65/2012; l'assenza di equilibrio economico nell'attività del gestore istituzionale; l'avvenuta o prevista riconversione/smantellamento di alcune delle opere);**
- 2. valutare, coinvolgendo gli altri enti pubblici interessati, le conseguenze di lungo periodo dell'esaurimento delle risorse destinate dalla l. n. 65/2012 alla manutenzione straordinaria e riconversione delle opere olimpiche (si suggerisce, a tal fine, di effettuare una ricognizione degli enti proprietari e dei gestori delle opere olimpiche non conferite alla Fondazione XX marzo 2006, individuando i soggetti giuridicamente obbligati a sostenere i costi della loro manutenzione straordinaria);**
- 3. all'esito delle valutazioni di cui al punto 2 e nell'ipotesi in cui optasse per il mantenimento del modello di gestione esistente, individuare soluzioni che consentano di conseguire l'equilibrio economico della gestione unitaria delle opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006, anche in caso di sua trasformazione in ente a base associativa.**

Riferimenti di sintesi

- Il modello di gestione delle opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006 (Cap. I, par. 1; Scheda 2) coinvolge fino a sette diversi soggetti: l'ente proprietario, la Fondazione XX marzo 2006 (gestore istituzionale), Parcolimpico s.r.l. (gestore imprenditoriale), l'eventuale gestore operativo, nonché, per gli interventi di manutenzione straordinaria e riconversione, il Commissario per l'attuazione della l. 65/2012, la società di committenza SCR Piemonte e il Comune sul cui territorio è collocata l'opera (Cap. I, parr. 5.1 e 5.2).
- La Fondazione XX marzo 2006 ha registrato reiterate perdite di esercizio e appare prossima ad esaurire le risorse necessarie al proprio funzionamento, con particolare riferimento alle disponibilità di cassa (Cap. I, par. 3; Cap. II, par. 1.2). I fondatori Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino escludono nuovi conferimenti finanziari alla Fondazione e dubitano della sua capacità di continuare ad operare. È allo studio la sua trasformazione in un'associazione fra enti pubblici aperta ai Comuni olimpici e avente minori costi di gestione.
- I principali interventi di manutenzione straordinaria e riconversione delle opere olimpiche sono stati finanziati, fino ad oggi, con risorse pubbliche statali, residue dall'originaria dotazione dell'Agenzia Torino 2006. Degli iniziali 75 milioni di euro, restano circa 17 milioni, tutti già destinati a specifici interventi: nel mese di ottobre 2024 è stata infatti approvata dagli organi della Fondazione la programmazione definitiva degli interventi ancora da eseguire, alcuni dei quali richiedono fonti aggiuntive di finanziamento (Cap. II, par. 3). Una volta esaurite le risorse della l. 65/2012, i costi di manutenzione straordinaria delle opere e gli eventuali interventi di riconversione ricadranno integralmente, per la prima volta, sui proprietari e/o i gestori delle singole opere.
- Fra le opere conferite alla Fondazione (Scheda 1), gli impianti sportivi e le annesse strutture ricettive in territorio montano si sono rivelate di scarso interesse dopo la conclusione dei Giochi. Le uniche opere utilizzate con continuità e rivelatesi capaci di generare reddito sono state il Palaolimpico e il Palavela di Torino; per il futuro, tuttavia, va considerato che le strutture in corso di realizzazione a Milano, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si porranno inevitabilmente in concorrenza con le più vetuste strutture torinesi (Cap. I, par. 4; Cap. II, par. 2; Cap. III, par. 2).

Allegati:


1. Scheda 1 - Elenco delle opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006
2. Scheda 2 - Schema della gestione
3. Scheda 3 - Interventi finanziati con risorse statali (l. n. 65/2012)
4. Scheda 4 - Interventi in corso di realizzazione a marzo 2025

Scheda 1 - Elenco opere conferite alla Fondazione XX marzo 2006

Denominazione opera/impianto	Collocazione	Proprietà dei terreni	Ente conferente	Data conferimento	Atti conferimento	Durata conferimento e scadenza	Titolo del conferimento	Valore stimato al momento conferimento
Palasport Olimpico	Torino (Via Filadelfia 82)	Comune di Torino	Comune di Torino	6.10.2011	D.G.C. n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011	30 anni (fino al 2039) - decorre da D.G.C.	Concessione - diritti reali di godimento	71.829.755,00
Palavela	Torino (Via Ventimiglia 145)	Comune di Torino	Comune di Torino	6.10.2011	D.G.C. n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011	30 anni (fino al 2039) - decorre da D.G.C.	Concessione - diritti reali di godimento	38.702.615,00
Villaggio Olimpico ex MOI - lotto II "Arcate"	Torino (via Giordano Bruno 189)	Comune di Torino	Comune di Torino	6.10.2011	D.G.C. n. 2009 7359/008 del 10.11.2009; atto notarile 6.10.2011	30 anni (fino al 2039) - decorre da D.G.C.	Concessione - diritti reali di godimento	12.438.799,00
Villaggio Olimpico ex MOI - lotto III palazzine 2 e 3	Torino (Via Giordano Bruno 191)	Comune di Torino	Comune di Torino	23.06.2010	D.C.C. n. 2008 02680/008 del 7.07.2008 e D.C.C. 2010 01217/008 del 22.03.2010; atto notarile 23.06.2010	-- permanente --	piena proprietà	8.209.307,00
Impianto di bob, skeleton, slittino	Cesana Torinese - Fraz. Sansicario - loc. Pariol	Città metropolitana di Torino	Città metropolitana di Torino	30.06.2010	Delib. Consiglio prov .n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile 30 giugno 2010	50 anni (fino al 30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà superficaria delle opere	52.142.577,00
Stadio del salto	Pragelato	Città metropolitana di Torino	Città metropolitana di Torino	30.06.2010	Delib. Consiglio prov. n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile 30 giugno 2010	50 anni (fino al 30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà superficaria delle opere	16.075.448,00

Ski jumping hotel	Pragelato	Città metropolitana di Torino	Città metropolitana di Torino	30.06.2010	Delib. Consiglio prov. n. 288099 del 16.9.2006 e atto notarile 30 giugno 2010	50 anni (fino al 30.06.2060)	Diritto di superficie sui terreni e proprietà superficaria delle opere	6.043.908,00
Impianto del biathlon	Cesana Torinese	Regione Piemonte	Regione Piemonte	19.03.2012	D.G.R. n. 82 13577 del 16.03.2010, D.G.R. n. 23 3498 del 27.12.2012, Det. n. 190 del 13.03.2012; atto notarile 19.03.2012	50 anni (fino al 2059)	Concessione - diritti reali di godimento	18.604.516,00 (Impianto + Olympic Center)
Hotel Olympic Centre	Cesana Torinese	Regione Piemonte	Regione Piemonte	19.03.2012		50 anni (fino al 2059)	Concessione - diritti reali di godimento	
Villaggio Olimpico (ex Colonia Medail)	Bardonecchia	Regione Piemonte	Regione Piemonte	19.03.2012		50 anni (fino al 2059)	Concessione - diritti reali di godimento	42.488.617,00
Half Pipe	Bardonecchia	Regione Piemonte	Regione Piemonte	19.03.2012		50 anni (fino al 2059)	Concessione - diritti reali di godimento	708.315,00

Scheda 2 - Schema della gestione



Enti proprietari

- Regione Piemonte
- Città Metropolitana di Torino
- Comune di Torino

Fondazione XX marzo 2006

- Istituita dalla legge regionale del Piemonte 16 giugno 2006, n. 21 allo scopo di amministrare e promuovere il riutilizzo delle opere olimpiche;
- Costituita in data 20.09.2006 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- La l. n. 65/2012 ha affidato alla Fondazione il compito di programmare gli interventi di manutenzione e riconversione dei siti olimpici.

Parcolimpico s.r.l.

- Costituita in data 5 ottobre 2006 dalla Fondazione TOROC (*Torino Organizing Committee*)
- Partecipanti al capitale (attuali): Fondazione XX marzo 2006 (10%) e Get Live 2 s.r.l. (90%) – controllata da Live Nation Italia, filiazione di Live Nation Inc.

Comuni olimpici

- I Giochi olimpici furono disputati nei Comuni di Torino, Bardonecchia, Cesana T.se, Pragelato, Pinerolo, Sestriere e Sauze d'Oulx;
- Per comuni delle Valli Olimpiche si intendono i comuni olimpici situati in territorio montano, tra l'alta Valle di Susa e la Val Chisone (Bardonecchia, Cesana T.se, Pragelato, Pinerolo, Sestriere e Sauze d'Oulx).

Agenzia Torino 2006 – Commissario liquidatore

- Istituita dalla legge 9 ottobre 2000, n., 285 allo scopo di realizzare le opere olimpiche.
- Gestione liquidatoria prorogata (da ultimo) fino al 31.12.2024
- La l. n. 65/2012 ha affidato all'Agenzia il compito di mettere a disposizione le risorse residue per la manutenzione e riconversione dei siti olimpici.

SCR Piemonte s.r.l.

- Società di committenza regionale (ente strumentale della Regione Piemonte);
- La l. n. 65/2012 ha affidato alla Società il compito di realizzare, in qualità di stazione appaltante, gli interventi di manutenzione e riqualificazione dei siti olimpici.

Scheda 3 - Interventi finanziati con risorse statali (l. n. 65/2012)

Interventi realizzati (aggiornamento: fine 2024)

N.	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	Quadro economico (programmazione)
1	BARDONECCHIA	Sostituzione sciovia Rio Gavard con tappeto di risalita	186.000,00
2	BARDONECCHIA	Potenziamento stazione pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet-Les Arnaud-Colomion	1.016.864,00
3	CESANA TORINESE	Messa in sicurezza bacino di innevamento Italsider	44.200,00
4	CESANA TORINESE	Interventi bacini di Cesana -innevamento La Coche-Sagnalonga	42.300,00
5	CESANA TORINESE	Interventi bacino di innevamento Rougies - idrologico Cesana	59.500,00
6	CESANA TORINESE	Affidamento della variante urbanistica "semplificata" con procedura SUAP ai sensi dell'art.17-bis comma 4 della L.R. n. 56/1977e s.m.i. relativa all'area del bob	40.000,00
7	CESANA TORINESE	Riqualificazione dello Stadio del Biathlon di San Sicario tramite realizzazione campi da tennis	597.751,80
8	CESANA TORINESE	Sostituzione generatori da neve e lance	706.154,76
9	CESANA TORINESE	Adeguamento cabine elettriche ai sensi della CEI 0-16	58.291,43
10	CHIOMONTE	Messa in sicurezza piste comprensorio di Chiomonte	77.943,22
11	CLAVIERE	Sostituzione generatori da neve e lance	224.511,04
12	CLAVIERE	Adeguamento cabine elettriche ai sensi della CEI 0-16	43.718,14
13	PINEROLO	Realizzazione centrale frigorifera del palaghiaccio di Pinerolo	456.500,00
14	PINEROLO	Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo	2.293.500,00
15	PRAGELATO	Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di fondo e del salto - lotto B (guadi e innevamento)	1.641.000,00
16	PRALI	Malzat (centralina idroelettrica)	187.954,84
17	PRALI	Prali - Realizzazione centraline idroelettriche loc. Miandette	193.625,00
18	PRALI	Sottopasso sciovia Ciatlet	164.292,50
19	SAUZE D'OU LX	Interventi bacino di innevamento Rougies - Pian della rocca	47.000,00
20	SAUZE D'OU LX	Sistemazione area Freestyle, Sistemazione gran pista, ponte Prariond	682.053,89
21	SAUZE D'OU LX	Sostituzione generatori da neve e lance	453.866,76

22	SAUZE D'OU LX	Revisione Lotto B dei lavori di Ispezione Speciale della seggiovia "Jovenceaux-Sarnas-Sportinia"	600.000,00
23	SAUZE D'OU LX	Adeguamento cabine elettriche alla CEI 0-16	25.553,28
24	SAUZE D'OU LX	Tappeto per sciatori in località Sportinia - Sauze D'Oulx	406.139,00
25	SAUZE D'OU LX	Manutenzione straordinaria recinzione bacino dell'innevamento programmato - Pian della Rocca	42.000,00
26	SESTRIERE	Interventi bacino di innevamento anfiteatro	57.000,00
27	SESTRIERE	Ripristino pista Orsiera e realizzazione sottopasso Pattendouché	748.444,61
28	SESTRIERE	Adeguamento cabine elettriche ai sensi della CEI 0-16	87.437,15
29	SESTRIERE	Pista da sci "G. Nasi", comune di Sestriere. Lotto B per discesa libera, superG e combinata (opera P05 allegato 1 Legge 285/00) - Interventi connessi alla riduzione del rischio.	1.700.000,00
30	SESTRIERE	Pista da sci "G. Nasi": interventi urgenti frana	800.000,00
31	SESTRIERE	Fornitura posa in opera e installazione stazioni di pompaggio nel comune di Sestriere	465.000,00
32	SESTRIERE	Sostituzione generatori da neve e lance	324.848,17
33	SESTRIERE	Manutenzione straordinaria recinzione bacino dell'innevamento programmato - Anfiteatro	21.300,00
34	TORINO	Palaghiaccio Tazzoli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione e pista curling 2	4.373.597,32
35	TORINO	Studio di fattibilità degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del complesso di Torino Esposizioni	996.602,88
36	TORINO	Interventi manutenzione Pala Alpitour, LOTTO 1 EURO 769.789,59 - LOTTO 2 EURO 1.326.491,01 (SCR 27/02/2023)	769.789,59
37	TORINO	Interventi manutenzione Pala Alpitour Fase 2	1.326.491,01
38	TORINO	Messa in sicurezza compendio EX MOI - lotto 1	1.092.000,00
39	TORRE PELLICE	Palaghiaccio di Torre Pellice interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione	2.150.295,00
40	INTERVENTI NON LOCALIZZATI	Diagnosi energetiche siti olimpici	50.000,00
41	INTERVENTI NON LOCALIZZATI	Punti informativi per la valorizzazione e promozione turistica	130.000,00

Interventi dichiarati prioritari/in corso di realizzazione

N.	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	Cofinanziam ento	Quadro economico
1	BARDONECCHIA	Ampliamento del bacino artificiale esistente in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio		1.361.263,97
2	BARDONECCHIA	Fornitura e posa impianti innevamento Pista 1 alta n. 20 aste e n.3 torri; Pista FIS1 50 n .50 aste e n.4 torri; Pista 5 alta n.4 torri; Pista 1 bassa n.17 aste; Pista 2 alta n.35 aste e n.4 torri; Pista 26-27 Vallon Cros - Seba n. 28 aste; Piste 23 e 25 alta n.28 aste e n.7 torri; Pista principianti n. 23 aste; Pista 24 - stadio di allenamento sci club n.9 aste e n. 3 torri		4.632.160,00
3	CESANA TORINESE	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'Olympic Centre di Cesana		710.000,00
4	CESANA TORINESE	Potenziamento sala macchine Ripa (adduzione)		167.403,00
5	CLAVIERE	Riqualificazione e innevamento pista "La Croce"		1.365.600,00
6	CLAVIERE	Ricollocazione seggiovia Col Saurel	650.000,00	4.471.527,00
7	PINEROLO	Sostituzione completa delle balaustre dell'impianto che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio	145.000,00	530.000,00
8	PRAGELATO	Ski jumping hotel: interventi di manutenzione straordinaria		750.000,00
9	SAUZE D'OULX	Riqualificazione dello stadio olimpico del Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare		3.430.540,29
10	SAUZE D'OULX	Potenziamento SdM Gad e Gran Comba (adduzione)		463.933,00
11	SAUZE D'OULX	Miglioramento stazione di valle seggiovia Clotes		374.598,00
12	SESTRIERE	INTERVENTI AREA SCIABILE DI SESTRIERE come da rimodulazione inviata dal Comune di Sestriere con Prot. 0003994 del 23/04/2024: 1) realizzazione di un nuovo innevamento programmato sulla pista "68 Bassa" (i € 1.106.000,00); 2) adeguamento piste di Coppa del Mondo per discipline tecniche e discipline veloci		2.735.318,00

		3) nuovo tappeto sciatori area Jolly (1.629.318,00);		
13	TORINO	Intervento di riqualificazione del Compendio delle Arcate Ex MOI - Lotto 2		2.630.000,00
14	TORINO	Interventi manutenzione straordinaria Pista 1 Palaghiaccio Tazzoli		2.740.000,00
15	TORINO	Lotto: opere di prima esecuzione - scavi demolizioni e bonifica bellica Realizzazione della Biblioteca civica e riqualificazione del teatro nuovo Torino Esposizioni - Polo della cultura e campus dell'architettura e del design - Padiglioni 2, 2B e 3 nuova biblioteca civica		6.977.131,21
16	TORRE PELLICE	Efficientamento Palaghiaccio di Torre Pellice Rifacimento impianto frigo per efficientamento energetico Rifacimento rete distribuzione impianto termico (attualmente in ferro, diffusamente degradata) e sezionamento impianto per zona buvette e camere terzo piano ai fini della razionalizzazione dei consumi energetici - Realizzazione impianto per il riciclo ed il recupero dell'acqua relativamente alla gestione delle operazioni di pulizia della macchina rasaghiaccio - Manutenzione straordinaria porte REI e tagliafuoco	100.000,00	1.350.000,00

Nuovi interventi (deliberati dal Collegio dei fondatori nella seduta del 31.10.2024)

NOTA: il seguente elenco di interventi aggiorna e sostituisce la programmazione precedentemente approvata dalla Fondazione.

Comune	Opera	Risorse stimate	Note
--------	-------	-----------------	------

1	Pragelato - Sestriere	Interventi per proroga di revisione generale funivia "Pattemouche - Anfiteatro" (intervento al 50% fra i Comuni di Pragelato e Sestriere) - scadenza revisione generale 20.01.2026	€ 1.160.000,00	L'impianto collega Pragelato e Sestriere e costituisce l'unico punto di accesso al comprensorio sciistico Vialattea dalla val Chisone e, in particolare, dal villaggio turistico Club Med.
2	Cesana Torinese	Interventi per proroga di revisione generale seggiovia ad ammorsamento automatico "Rafuyel - Sagnalonga" - scadenza revisione generale 27.12.2026	€ 300.000,00	
3	Sauze d'Oulx	Interventi per proroga di revisione generale seggiovia ad ammorsamento fisso "Sauze d'Oulx - Clotes" - scadenza revisione generale 23.12.2025	€ 200.000,00	
4	Cesana Torinese	Riqualificazione / riconversione area del sito olimpico del bob, slittino e skeleton	€ 9.080.000	L'importo è una stima di massima desunta da ipotesi formulate in passato in quanto non esistono ipotesi progettuali.
5	Pragelato	Riconversione dello stadio olimpico del salto con gli sci mediante la realizzazione di un centro federale di sci nordico e di un poligono di biathlon	€ 3.695.686,00	Il progetto esecutivo dell'intervento ammonta a € 5.225.000. Ipotizzato un cofinanziamento della Regione Piemonte per € 1.530.000,00.
6	Sauze d'Oulx	Riqualificazione dell'area di valle dell'ex stadio olimpico del free style	€ 1.500.000,00	L'intervento prevede altresì la bonifica ei siti contenenti amianto naturale in matrice minerale. Opera appaltabile perché il progetto è già disponibile e autorizzato.
7	Torino	Torino Esposizioni - Polo della cultura e campus dell'architettura e del design - padiglione 2-2b - nuova biblioteca civica	€ 1.900.000,00	
TOTALE			€ 17.835.686,00	

Scheda 4 – Interventi in corso di realizzazione a marzo 2025

NOTA: la Regione Piemonte ha comunicato, in vista dell'adunanza pubblica del 25 marzo 2025, che i seguenti interventi sono attualmente in corso di realizzazione da parte della partecipata SCR Piemonte.

1	13L65I05A	CLAVIERE - RIQUALIFICAZIONE E INNEVAMENTO PISTA "LA CROCE" - INTERVENTO POST OLIMPICO L.65/2012 - 1° STRALCIO	3°	€ 1.365.600,00	CLAVIERE	ULTIMATO - Importo finale QE in fase di accertamento
2	13L65P09A	SAUZE D'OULX - RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO DEL FREESTYLE CON INSERIMENTO DI CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE - INTERVENTO POST OLIMPICO L.65/2012 - 1° STRALCIO	ATT. AGG. 1 INT. 3	€ 3.430.540,29	SAUZE D'OULX	IN FASE DI CANTIERE
3	22L65TES02	TORINO ESPOSIZIONI - Polo della cultura e campus dell'architettura e del design - Padiglione 2-2B nuova biblioteca civica (INTERVENTI DI BONIFICA E SCAVO INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA)	3°	€ 6.977.131,00	TORINO	IN FASE DI COLLAUDO
4	18L65P02OC	Interventi Olympic Center Cesana Sansicario	3°	€ 710.000,00	CESANA TORINESE	IN FASE DI AFFIDAMENTO LAVORI
5	19L65P10C	SKI JUMP HOTEL: interventi di manutenzione straordinaria - Prigelato	3°	€ 750.000,00	PRAGELATO	IN FASE DI CANTIERE
6 7	24L65R03B	Sestriere Potenziamento SALA MACCHINE Ripa e SdM Gad e Gran Comba (adduzione) - Sauze d'Oulx	3°	€ 631.336,00	CESANA TORINESE - SAUZE D'OULX	IN FASE DI PROGETTAZIONE - PREVISTA CESSIONE A UNIONE COMUNI MONTANI

8	23L65R13	Integrazione progetto ricollocazione seggiovia Col Saurel;	3°	€ 4.471.527,00	CLAVIERE	IN FASE DI CANTIERE
9	24L65P03B	Comune di Sestriere "Realizzazione di un nuovo innevamento programmato sulla pista "68 Bassa"	ATTO AGG. N.2 INT. 3	€ 1.106.000,00	SESTRIERE	IN FASE DI PROGETTAZIONE
10 11	da definire	Comune di Sestriere "Interventi in area sciabile di Sestriere" 1) adeguamento piste di Coppa del Mondo per discipline tecniche e discipline veloci 2) nuovo tappeto sciatori area Jolly	ATTO AGG. N.2 INT. 3	€ 1.629.318,00	SESTRIERE	IN FASE DI PROGETTAZIONE - PREVISTA CESSIONE A UNIONE COMUNI MONTANI
12	da definire	Miglioramento stazione di valle seggiovia Clotes - Sauze d'Oulx	3°	€ 374.598,00	SAUZE D'OULX	IN FASE DI PROGETTAZIONE - PREVISTA CESSIONE A UNIONE COMUNI MONTANI
13	19L65U06B	Interventi manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli - Torino	ATT. AGG. 1 INT. 3	€ 2.740.000,00	TORINO	ULTIMATO - Importo finale QE in fase di accertamento
14	18L65V00A2	Riqualficazione compendio arcate Ex Moi - FASE 2	3°	€ 2.630.000,00	TORINO	IN FASE DI PROGETTAZIONE

15	19L65U08B	Sostituzione tabellone segnapunti/impianto segnapunti con ledwall, intervento manutenzione straordinaria su riscaldamento e servizi igienici spogliatoi, revisione ed eventuale sostituzione corpi illuminanti illuminazione pista, interventi sostituzione e riparazione porte REI e uscite di sicurezza, impianto fotovoltaico per efficientamento energetico	3°	€ 1.350.000,00	TORRE PELLICE	IN FASE DI CANTIERE
16	23L65U07	Sostituzione lampade pista e tribune, sostituzione balaustre impianto Hockey Pinerolo	3°	€ 530.000,00	PINEROLO	ULTIMATO - Importo finale QE in fase di accertamento
17	da definire	Ampliamento bacino artificiale esistente in località Chesal-Bosco e realizzazione stazione di pompaggio	ATT. AGG. 1 INT. 3	€ 1.361.263,97	BARDONECCHIA	IN FASE DI PROGETTAZIONE
18	da definire	Fornitura e posa impianti innevamento in Comune di Bardonecchia	ATT. AGG. 1 INT. 3	€ 4.632.160,00	BARDONECCHIA	IN FASE DI PROGETTAZIONE
				€ 34.689.474,26		